

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 242

35° anno

21 settembre 1992

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
92/C 242/01	n. 2031/90 dell'on. Geoffrey Hoon alla Commissione Oggetto: Discriminazioni nella concessione di borse di studio per la ricerca nel Regno Unito (Risposta complementare)	1
92/C 242/02	n. 132/91 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Accettazione reciproca delle licenze nel settore dell'aviazione civile	2
92/C 242/03	n. 386/91 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Recenti sversamenti di cadmio nella Mosa	2
92/C 242/04	n. 701/91 dell'on. Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Definizione di «via di rapida comunicazione» o «superstrada» in relazione alla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale	3
92/C 242/05	n. 998/91 dell'on. Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Rifiuto da parte delle dogane italiane di riconoscere un documento comunitario (Risposta complementare)	3
92/C 242/06	n. 1491/91 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Valori di emissione	4
92/C 242/07	n. 1585/91 dell'on. Dimitrios Pagoropoulos alla Commissione Oggetto: Degrado del biotopo di Dalyan	5
92/C 242/08	n. 2530/91 dell'on. Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Tutela delle specie — Conservazione della tartaruga <i>Caretta-caretta</i>	5
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1585/91 e 2530/91	5
92/C 242/09	n. 1641/91 dell'on. Dacia Valent alla Commissione Oggetto: Condizioni di lavoro femminile e infantile nel terzo mondo	5

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (<i>segue</i>)</u>	Pagina
92/C 242/10	n. 1765/91 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Aiuti d'urgenza a favore delle vittime del vulcano Pinatubo nelle Filippine	6
92/C 242/11	n. 3273/91 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Aiuti urgenti alle vittime del vulcano Pinatubo nelle Filippine	6
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1765/91 e 3273/91	6
92/C 242/12	n. 2009/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Costruzione di un albergo in un bosco sottoposto a tutela ambientale	6
92/C 242/13	n. 2566/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Tutela del villaggio tradizionale di Papingo	7
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2009/91 e 2566/91	7
92/C 242/14	n. 2015/91 degli on. Viviane Reding, José Gil-Robles Gil-Delgado e Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Assise della stampa del 2-3-4 luglio 1991 a Lussemburgo	7
92/C 242/15	n. 2017/91 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Depurazione delle acque di scarico in Belgio (Risposta complementare)	7
92/C 242/16	n. 2186/91 degli on. Mauro Chiabrando e Giuseppe Mottola alla Commissione Oggetto: Funzionalità del CDI (Centro di sviluppo industriale)	8
92/C 242/17	n. 2254/91 degli on. Claire Joanny, Antoine Waechter e Didier Anger alla Commissione Oggetto: Progetto turistico in Irlanda	9
92/C 242/18	n. 2331/91 degli on. Siegbert Alber, Ursula Schleicher, Elmar Brok, Diemut Theato, Bartho Pronk, Kurt Malangré e Hedwig Keppelhoff-Wiechert alla Commissione Oggetto: Iniziative della Comunità europea per la lotta contro l'inquinamento acustico	9
92/C 242/19	n. 2389/91 dell'on. Pierre Bernard-Reymond alla Commissione Oggetto: Collegamento TAV Barcellona-Torino attraverso la vallata della Durance	10
92/C 242/20	n. 2427/91 degli on. Giuseppe Mottola, Franco Borgo, Felice Contu, Lorenzo De Vitto, Mario Forte e Antonio Iodice alla Commissione Oggetto: Turdidi	10
92/C 242/21	n. 2441/91 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Iniziativa per una protezione della natura a livello internazionale	11
92/C 242/22	n. 2486/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Sicurezza delle petroliere a scafo doppio	11
92/C 242/23	n. 2489/91 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Accordo CEE-Giappone	12
92/C 242/24	n. 2559/91 dell'on. Brigitte Ernst de la Graete alla Commissione Oggetto: Lomé IV — Cooperazione decentrata	12
92/C 242/25	n. 2582/91 dell'on. Hedwig Keppelhoff-Wiechert alla Commissione Oggetto: Assicurazione malattia per i pendolari nell'area di confine tedesco-olandese	13

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (<i>segue</i>)</u>	<u>Pagina</u>
92/C 242/26	n. 2460/91 dell'on. Friedrich Merz alla Commissione Oggetto: Terza direttiva per il coordinamento delle disposizioni giuridiche e amministrative nel settore dell'assicurazione danni e infortuni	14
92/C 242/27	n. 2703/91 dell'on. Enrico Falqui alla Commissione Oggetto: Compatibilità ambientale del progetto di discarica per rifiuti tossici e nocivi di La Pesta a Massa Marittima (Toscana — Italia)	15
92/C 242/28	n. 2755/91 dell'on. Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Assistenza legale ai lavoratori migranti	16
92/C 242/29	n. 2764/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Porto turistico di Itea	16
92/C 242/30	n. 2813/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Necessità di una protezione della fauna dei boschi	16
92/C 242/31	n. 2867/91 dell'on. John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Politica europea dei trasporti	17
92/C 242/32	n. 2914/91 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Proposta per un salario minimo all'interno della CE	17
92/C 242/33	n. 2915/91 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Assistenza sanitaria per i cittadini britannici nella CE	18
92/C 242/34	n. 2938/91 dell'on. Eisso Woltjer alla Commissione Oggetto: Uso di ormoni della crescita illeciti negli allevamenti	18
92/C 242/35	n. 3020/91 dell'on. Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Aiuti al Sudan	19
92/C 242/36	n. 3035/91 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Unione doganale	19
92/C 242/37	n. 3152/91 dell'on. Amédée Turner alla Commissione Oggetto: Borse di studio per studenti universitari nel Regno Unito	20
92/C 242/38	n. 3253/91 dell'on. Henry McCubbin alla Commissione Oggetto: Relazioni tra Comunità europea e Joint Aviation Authority (JAA)	20
92/C 242/39	n. 2/92 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Aiuto alimentare per l'Africa	21
92/C 242/40	n. 29/92 dell'on. Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Terza età — Progetto di comitato di collegamento tra le organizzazioni non governative	22
92/C 242/41	n. 48/92 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Strumenti per il controllo della qualità nell'industria alimentare	22
92/C 242/42	n. 81/92 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Scimpanzé in Spagna	22
92/C 242/43	n. 564/92 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Presunta violazione da parte della Spagna della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)	22

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (<i>segue</i>)</u>	<u>Pagina</u>
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 81/92 e 564/92	23
92/C 242/44	n. 107/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Inquinamento ambientale del golfo dell'Eubea settentrionale	23
92/C 242/45	n. 110/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Luoghi di nidificazione degli uccelli	23
92/C 242/46	n. 144/92 dell'on. Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Mortalità dei delfini nel Mediterraneo	24
92/C 242/47	n. 171/92 dell'on. Vincenzo Mattina alla Commissione Oggetto: Acquisizione della EKO Stahl da parte del gruppo Arvedi	24
92/C 242/48	n. 183/92 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Collegamento delle reti nazionali nella CEE	25
92/C 242/49	n. 197/92 dell'on. Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Controllo del Parlamento europeo sul contributo della CE in seno all'UNCTAD e al GATT	25
92/C 242/50	n. 207/92 dell'on. José Lafuente López alla Commissione Oggetto: Precisazioni sulla regolamentazione comunitaria del diritto delle fondazioni	26
92/C 242/51	n. 208/92 dell'on. José Lafuente López alla Commissione Oggetto: Aiuto comunitario per salvare l'Ermitage	27
92/C 242/52	n. 225/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Composizione chimica dei detersivi	27
92/C 242/53	n. 232/92 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Mancanza di norme a protezione dei consumatori nell'imminenza del mercato unico	28
92/C 242/54	n. 251/92 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Aiuti alimentari ai paesi dell'Est	28
92/C 242/55	n. 292/92 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori in Tailandia	29
92/C 242/56	n. 314/92 dell'on. João Cravinho alla Commissione Oggetto: Situazione a Timor orientale	29
92/C 242/57	n. 349/92 dell'on. Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Aiuti del Fondo sociale europeo alla Cantabria nel 1991	30
92/C 242/58	n. 350/92 dell'on. José Álvarez de Paz alla Commissione Oggetto: Problemi strutturali del mercato del lavoro	31
92/C 242/59	n. 356/92 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Nuovo trattato — Cittadinanza dell'Unione	31
92/C 242/60	n. 359/92 dell'on. Mauro Chiabrando alla Commissione Oggetto: Disposizioni in materia di farmacie	32

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
92/C 242/61	n. 370/92 dell'on. Luigi Vertemati alla Commissione Oggetto: Precisazione delle località per l'insediamento degli impianti di trattamento dei rifiuti nel quadro della pianificazione urbanistica generale e locale	32
92/C 242/62	n. 373/92 dell'on. François Guillaume alla Commissione Oggetto: Riferimento per i produttori di latte	33
92/C 242/63	n. 375/92 dell'on. François Guillaume alla Commissione Oggetto: Le conseguenze delle misure unilaterali degli USA nei confronti di prodotti agroalimentari della Comunità	33
92/C 242/64	n. 377/92 dell'on. John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Uso alternativo di prodotti agricoli	33
92/C 242/65	n. 378/92 dell'on. John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Finanziamento alla ricerca agricola in Irlanda	34
92/C 242/66	n. 379/92 dell'on. John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Programma volontario di riscatto delle quote di latte (1991/1992)	34
92/C 242/67	n. 387/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Approvvigionamento idrico di alcune frazioni di Iannina	35
92/C 242/68	n. 390/92 dell'on. Edward McMillan-Scott alla Commissione Oggetto: Le relazioni della Comunità con la Romania	35
92/C 242/69	n. 402/92 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Effetti del programma MEDIA	35
92/C 242/70	n. 414/92 dell'on. Jósé Valverde López alla Commissione Oggetto: Progetti di urbanizzazione dell'«Isla Canela», località Ayamonte (Huelva, Spagna) ..	36
92/C 242/71	n. 421/92 dell'on. Brigitte Ernst de la Graete alla Commissione Oggetto: BST — Importazione e commercializzazione di carni trattate in Europa	36
92/C 242/72	n. 437/92 degli on. Virginio Bettini e Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Pericolosità per la salute umana e l'ambiente del previsto insediamento di una discarica di rifiuti urbani nel comune di Buscate (MI)	37
92/C 242/73	n. 445/92 dell'on. Karmelo Landa Mendibe alla Commissione Oggetto: Riconoscimento di titoli	37
92/C 242/74	n. 446/92 dell'on. James Nicholson alla Commissione Oggetto: Costo dell'intervento per le carni bovine	38
92/C 242/75	n. 447/92 dell'on. James Nicholson alla Commissione Oggetto: Aiuti ai funzionari di dogana	39
92/C 242/76	n. 521/92 dell'on. José Lafuente López alla Commissione Oggetto: Futura situazione professionale dei funzionari doganali	39
92/C 242/77	n. 787/92 dell'on. Georgios Romeos alla Commissione Oggetto: Aiuto comunitario al personale delle dogane	39
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 447/92, 521/92 e 787/92	39

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (<i>segue</i>)</u>	<u>Pagina</u>
92/C 242/78	n. 471/92 dell'on. Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Situazione socioeconomica nella CEE (analisi del CES)	40
92/C 242/79	n. 476/92 dell'on. Alexander Langer alla Commissione Oggetto: Costruzione abusiva di un mega-acquedotto in Campania (Italia)	41
92/C 242/80	n. 487/92 dell'on. John Iversen alla Commissione Oggetto: Emissioni di CO ₂ a seguito della costruzione di due nuovi centrali elettriche in Danimarca	41
92/C 242/81	n. 512/92 dell'on. Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Direttiva del Consiglio sulla valutazione di impatto ambientale nell'ambito di determinati progetti — Articolo 8	42
92/C 242/82	n. 518/92 dell'on. Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Via do Infante, Algarve	42
92/C 242/83	n. 522/92 dell'on. José Lafuente López alla Commissione Oggetto: Recupero di carta e cartone usati	42
92/C 242/84	n. 525/92 dell'on. John Hume alla Commissione Oggetto: Diritti umani in Romania	43
92/C 242/85	n. 532/92 dell'on. Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Direttiva VIA — Nella fattispecie: autorizzazione a inserire le «incidenze sociali» nei dati che il committente deve fornire	44
92/C 242/86	n. 547/92 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Commercio di uccelli	44
92/C 242/87	n. 551/92 dell'on. Pierre Bernard-Reymond alla Commissione Oggetto: Pubblicità sui cantieri menzionante le sovvenzioni CEE	44
92/C 242/88	n. 552/92 dell'on. Dimitrios Dessylas alla Commissione Oggetto: Imminente minaccia di disoccupazione per 20 000 lavoratori dei cantieri navali greci	45
92/C 242/89	n. 555/92 dell'on. Günter Lüttge alla Commissione Oggetto: Fondi CE per la circoscrizione Weser-Ems (Bassa Sassonia)	46
92/C 242/90	n. 563/92 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Pericoli delle bombolette aerosol per uso domestico	46
92/C 242/91	n. 569/92 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Costruzione abusiva di un porticciolo turistico a Nea Makri nell'Attica	47
92/C 242/92	n. 570/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Concessione di licenze alle emittenti televisive greche	47
92/C 242/93	n. 574/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Costi di mantenimento degli animali d'allevamento	48
92/C 242/94	n. 577/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Le cave del monte Pentelis	48
92/C 242/95	n. 584/92 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Programma europeo contro la malaria	48

(segue in 3^a pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (<i>segue</i>)</u>	<u>Pagina</u>
92/C 242/96	n. 591/92 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Trasporto ed interramento di rifiuti pericolosi nella zona di Skopje	49
92/C 242/97	n. 606/92 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Diritto di voto «europeo» alle elezioni municipali	49
92/C 242/98	n. 613/92 dell'on. Karla Peijs alla Commissione Oggetto: Sistema europeo di garanzia per i metalli preziosi	50
92/C 242/99	n. 626/92 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Scadenze per l'autorizzazione relativa alle specialità medicinali	50
92/C 242/100	n. 639/92 dell'on. Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Stabilimento di fisioterapeuti in Germania	51
92/C 242/101	n. 644/92 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Responsabilità del prestatore di servizi	52
92/C 242/102	n. 653/92 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Liberia — Violazione dei diritti dell'uomo	52
92/C 242/103	n. 659/92 degli on. Giuseppe Rauti, Gianfranco Fini, Cristiana Muscardini e Antonio Mazzone alla Commissione Oggetto: Rischi ambientali nella zona di Malagrotta (Roma)	53

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2031/90

dell'on. Geoffrey Hoon (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 settembre 1990)

(92/C 242/01)

Oggetto: Discriminazioni nella concessione di borse di studio per la ricerca nel Regno Unito

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che le borse di studio per la ricerca nel Regno Unito sono assegnate unicamente a studenti residenti in Gran Bretagna da tre anni?

2. La Commissione è a conoscenza del fatto che il periodo trascorso in Gran Bretagna per l'istruzione universitaria non è considerato una vera e propria residenza e che pertanto gli studenti che seguono un corso di perfezionamento e che si sono laureati nel Regno Unito dopo aver frequentato una scuola secondaria in un altro paese non hanno diritto al sussidio?

3. Non ritiene anche la Commissione che questo requisito della residenza possa essere un mezzo per evitare eventuali problemi in relazione alle norme CEE (in particolare all'articolo 7 del trattato CEE)?

4. Non ritiene la Commissione che, dato che la maggior parte degli studenti che non soddisfano il requisito della residenza solitamente non hanno la nazionalità britannica, tale norma costituiscia un caso di discriminazione indiretta di cittadini stranieri?

5. Quale azione intende intraprendere la Commissione perché sia eliminata tale discriminazione?

Risposta complementare data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione

(27 aprile 1992)

Facendo seguito alla propria risposta del 9 ottobre 1990 ('), la Commissione è ora in grado di informare l'onorevole parlamentare circa i risultati delle domande

poste alle autorità britanniche e dell'analisi effettuata dai servizi competenti della Commissione.

Innanzitutto occorre distinguere tra i cittadini di uno Stato membro che intendono studiare nel Regno Unito e i lavoratori cittadini di altri Stati membri e i loro familiari, coperti dagli articoli 7 (2) o (3) o 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

Per quanto riguarda gli studenti di Stati membri della CEE, la nota esplicativa dell'«Education (Fees and Awards) (Amendment) Regulations 1987» (emendamento alla normativa del 1987 sull'istruzione, tasse e borse di studio) stabilisce che tale normativa emenda quella del 1983, rendendo illegale l'adozione di norme di ammissibilità per la concessione di borse di studio quando tali studenti soddisfano la condizione di essere stati normalmente residenti nella *Comunità europea* (per motivi diversi dallo studio) durante i tre anni precedenti l'inizio del corso che intendono frequentare.

Inoltre le borse di studio presso istituti di istruzione superiore comprendono, nel Regno Unito, due elementi distinti — le tasse da pagare per il corso e un sussidio per le spese di mantenimento.

Secondo la normativa comunitaria (articoli 7 e 128 del trattato CEE) nell'interpretazione della Corte di giustizia europea (causa 197/86. Brown/Secretary of State for Scotland), l'elemento del mantenimento non rientra nell'ambito delle suddette disposizioni.

I lavoratori della CEE e i loro familiari, invece, coperti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68, hanno diritto al pagamento delle tasse per il corso nonché al sussidio di mantenimento.

In conclusione la Commissione è stata informata del fatto che il requisito dei tre anni di residenza può essere soddisfatto risiedendo in un qualsiasi Stato membro della Comunità, non soltanto il Regno Unito, e concerne l'esonero dalle tasse di iscrizione solo per quanto riguarda il SERC (Science and Engineering Research Council).

È stato accertato che la normativa in materia non è in conflitto con il disposto degli articoli 7 e 128 del trattato CEE né con il regolamento (CEE) n. 1612/68.

Tuttavia, se l'onorevole parlamentare è al corrente di casi individuali nei quali le decisioni prese dalle autorità

competenti violano la suddetta normativa, la Commissione li esaminerà di buon grado.

(¹) GU n. C 35 dell'11. 2. 1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 132/91
dell'on. Madron Seligman (ED)
alla Commissione delle Comunità europee**

(11 febbraio 1991)

(92/C 242/02)

Oggetto: Accettazione reciproca delle licenze nel settore dell'aviazione civile

Quantunque il Parlamento abbia accolto favorevolmente la proposta di direttiva COM(89) 472 def. del Consiglio sull'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile, si stanno verificando notevoli ritardi nella sua approvazione.

Questa situazione è particolarmente problematica per un mio elettore: pilota debitamente munito di licenza, egli ha superato le prove scritte e al simulatore dimostrando altresì una piena padronanza del francese. Una linea aerea francese lo ha assunto come pilota ma all'ultimo momento (dopo le sue dimissioni dalla linea aerea presso cui lavorava) gli ha inviato una lettera deplorando di non poter convalidare la sua licenza dal momento che le «Organisations Professionnelles» ne avevano bloccata l'accettazione. Se tali difficoltà potevano essere sormontate, proseguiva peraltro la lettera, l'assunzione avrebbe potuto aver luogo.

È compatibile con la politica comunitaria del mercato unico, della libera prestazione dei servizi e del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali che un sindacato impedisca all'amministrazione di un'impresa di offrire lavoro ad un cittadino di un altro Stato membro in possesso delle qualifiche richieste? È disposta la Commissione ad esaminare la possibilità di modificare debitamente la proposta di direttiva in questione?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(1º aprile 1992)**

Finché non sarà entrata in vigore la proposta di direttiva menzionata dall'onorevole parlamentare, il riconoscimento dei diplomi dei piloti è garantito dalla direttiva 89/48/CEE adottata dal Consiglio il 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (¹). Tale direttiva, entrata in vigore il 4 gennaio 1991, si applica ai piloti quando il diploma in oggetto è un diploma di livello superiore che sanziona una durata di formazione di almeno tre anni.

Il 16 dicembre 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/670/CEE sulla reciproca accettazione delle licenze per

l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile (²). Tale direttiva entrerà in vigore il 1º giugno 1992. Essa si prefigge innanzitutto di garantire la trasparenza nelle procedure di domanda di equivalenza: l'amministrazione competente dovrà motivare la propria decisione.

Quanto a sapere se un'organizzazione professionale è competente per il rilascio di un'equivalenza, è chiaro che solo l'amministrazione nazionale è autorizzata a rilasciare la licenza in questione. La stessa amministrazione definisce i criteri da soddisfare per esercitare una determinata funzione come personale di bordo.

Infine, per quanto riguarda gli emendamenti del Parlamento europeo, la Commissione ha tenuto ampiamente conto dei suggerimenti formulati prima di trasmettere al Consiglio il testo modificato della proposta (³).

(¹) GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

(²) GU n. L 373 del 31. 12. 1991.

(³) GU n. C 175 del 6. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 386/91

**dell'on. Paul Staes (V)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 marzo 1991)

(92/C 242/03)

Oggetto: Recenti sversamenti di cadmio nella Mosa

Premesso

che il 31 gennaio 1991 si è avuta notizia di uno sversamento di 600 kg di cadmio nella Mosa, verificatosi il 18 e 19 gennaio di quest'anno;

che è stato il ministero olandese dei lavori pubblici a lanciare l'allarme; le autorità belghe — l'ispettorato generale vallone per le acque pubbliche — ha comunicato di esserne al corrente, senza che tuttavia il ministro competente provvedesse ad avvertire chicchessia, né i vicini Paesi Bassi (che dovranno «sorbirsi» l'inquinamento attraverso la Mosa) né la Commissione, nonostante gli obblighi vigenti in materia;

che siffatti scandali si sono già verificati nel 1987 e 1988, si chiede alla Commissione:

Non ritiene che sia assolutamente necessario intervenire fermamente contro i competenti organismi belgi della regione Vallonia?

Quali misure conta di adottare a tale riguardo? (L'azienda metallurgica *Hydrometal* viene indicata quale il maggiore inquinatore ed è dunque lì che il problema più acuto risiede).

Può e intende essa intraprendere le iniziative necessarie per costringere gli organi competenti valloni ad adottare provvedimenti concreti contro la suddetta azienda, viste le sue palesi violazioni della normativa europea? Cosa potrebbe comportare ciò in termini pratici?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(3 giugno 1992)**

La Commissione ha chiesto alle autorità belghe informazioni relative all'incidente di inquinamento, al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento.

Esse hanno risposto che il 18 e il 19 gennaio 1991 non avevano constatato alcuna forma di inquinamento da cadmio nella Mosa e che i rappresentanti olandesi non ne avevano fatto menzione nel corso della riunione bilaterale che si tenne poco dopo; ma che invece era stato segnalato un tale incidente nel ruscello della Gueule e che si stava indagando sull'autorizzazione allo scarico di idrometalli.

La Commissione ha chiesto alle autorità belghe di farle conoscere i risultati di quest'istruttoria.

La Commissione sarebbe riconoscente all'onorevole parlamentare se volesse comunicarle eventuali più dettagliate informazioni sull'incidente che sarebbe avvenuto nel gennaio 1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 701/91
dell'on. Wilfried Telkämper (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1991)
(92/C 242/04)**

Oggetto: Definizione di «via di rapida comunicazione» o «superstrada» in relazione alla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale

1. È valida la definizione di «via di rapida comunicazione» di cui al punto II.3 dell'allegato II dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale (AGR) e le «norme» previste ai punti III-VIII dell'allegato II dell'accordo AGR rappresenterebbero solo delle raccomandazioni?

Una «via di rapida comunicazione» non fa parte della rete viaria internazionale?

2. Ogni «superstrada» ai sensi del codice stradale tedesco corrisponde a una «via di rapida comunicazione» e viceversa? Non si sarebbe dovuto introdurre il concetto di «via di rapida comunicazione» nell'ordinamento tedesco?

3. Fra i vari elementi che concorrono alla definizione del concetto di «via di rapida comunicazione» sono vincolanti solo gli elementi architettonici — ovvero «raggiungibile solo tramite svincoli o intersezioni specificamente regolamentate» e non quelli relativi alle norme di circolazione — ovvero «riservata agli autoveicoli; divieto di sosta e di fermata»?

4. Le strade non edificabili previste dalle RAS-Q tedesche (direttive per la costruzione di strade, capitolo «sezioni trasversali», strade non edificabili intese come strade prive di accordi d'accesso), che sono dotate di corsie d'emergenza (segnaletica orizzontale laterale), sono delle «vie di rapida comunicazione» ai sensi della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale?

5. In caso negativo, quali dei seguenti criteri sono necessari e/o sufficienti per considerare «via di rapida comunicazione» una strada di cui al punto 4:

- a) intersezioni con chiara regolamentazione della precedenza (ovvero nessuna precedenza a destra),
- b) intersezioni con corsie di svolta,
- c) intersezioni regolate da segnali luminosi,
- d) presenza di piste ciclabili e di passaggi pedonali,
- e) intersezioni con strade ferrate a diversi livelli?

6. Una strada non edificabile con sezione regolamentare RQ 10/d2 e appartenente alle categorie AIII, $v_e = 80$ km/h o BIII, $v_e = 60$ km/h (definizioni delle RAS-Q) che soddisfa ai criteri del punto 5 va intesa come «via di rapida comunicazione»?

7. Esistono dei precedenti che riguardano i quesiti suelencati?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(18 giugno 1992)

Considerata la complessità della domanda posta dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità tedesche competenti le quali hanno effettuato ricerche piuttosto lunghe.

La Commissione ha però finalmente ricevuto le informazioni richieste e, considerata la lunghezza della risposta, ne invierà direttamente copia all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 998/91

**dell'on. Ben Fayot (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(17 maggio 1991)

(92/C 242/05)

Oggetto: Rifiuto da parte delle dogane italiane di riconoscere un documento comunitario

Essendo stata invitata dagli organizzatori di un'importante mostra filatelica che si sarebbe svolta a Pergola (Italia) il 13 e 14 aprile 1991, una delegazione della Fédération des sociétés philatéliques del Luxembourg ha voluto recarsi in tale località portando con sé cinque collezioni di francobolli in rappresentanza ufficiale del Granducato.

Su consiglio dell'amministrazione delle dogane lussemburghesi, le collezioni hanno viaggiato accompagnate da un carnet comunitario di circolazione (n. 004811, emesso l'11 aprile 1991 dall'ufficio delle dogane di Lussemburgo II) dopo essere state piombate dal suddetto ufficio. Valore totale: 500 000 franchi lussemburghesi.

La dogana italiana ha impedito alla delegazione di attraversare la frontiera di Chiasso/Como invocando la non conformità del carnet comunitario e al tempo stesso rifiutando qualsiasi alternativa per il passaggio delle collezioni. In tal modo la delegazione è stata costretta a fare dietro fronte a rientrare a Lussemburgo senza avere partecipato alla suddetta mostra.

Può la Commissione spiegare il bizzarro comportamento della dogana italiana e fare in modo che la libera circolazione sia garantita nelle forme contemplate?

**Risposta complementare data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(22 aprile 1992)

Integrando la risposta del 6 giugno 1991 (¹), la Commissione informa l'onorevole parlamentare che ha ricevuto una comunicazione da parte delle autorità italiane sulla questione in oggetto.

Secondo le suddette autorità il carnet comunitario, rilasciato dall'ufficio delle dogane lussemburghesi, non consente di stabilire con esattezza l'elenco dei francobolli e il loro valore. Le autorità doganali italiane non hanno pertanto autorizzato l'importazione delle collezioni di francobolli in oggetto in base ai documenti presentati.

La Commissione ritiene che in questo caso si applichi il regolamento comunitario (²) che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri.

La Commissione pensa tuttavia che non vi siano prove tangibili di violazione del diritto comunitario da parte delle autorità italiane. Sembra infatti che le merci non fossero materialmente presentate in modo da consentire lo svolgimento dei controlli.

La Commissione è disposta a proseguire l'esame della pratica sulla base di eventuali informazioni complementari in merito.

(¹) GU n. C 259 del 4. 10. 1991.

(²) Regolamento (CEE) n. 1292/89 del Consiglio del 3 maggio 1989, GU n. L 130 del 12. 5. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1491/91
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 luglio 1991)
(92/C 242/06)

Oggetto: Valori di emissione

Il 14 febbraio 1990 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di modifica della direttiva

76/464/CEE (¹) al fine di accelerare il processo decisionale relativo alla fissazione di valori di emissione e di obiettivi di qualità per talune sostanze pericolose.

Per quale motivo la proposta non è ancora stata approvata dal Consiglio?

Quali altre iniziative ha preso la Commissione dal febbraio 1990 per conseguire l'ulteriore attuazione della direttiva 76/464/CEE e quali sono a suo avviso i fattori che ne ostacolano l'attuazione?

(¹) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(3 giugno 1992)

La proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, presentata al Consiglio il 4 febbraio 1990, è volta ad introdurre il voto a maggioranza qualificata, ai sensi dell'articolo 130S, secondo capoverso, per l'adozione di ogni proposta presentata in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE, nonché per le proposte relative ai metodi di misura applicabili.

Essa propone anche un elenco di sostanze ritenute prioritarie per la fissazione di valori limite e di obiettivi di qualità.

Questa proposta non è stata esaminata in sede di Consiglio dal marzo 1990.

Attualmente la Commissione sta preparando un documento sull'applicazione negli Stati membri di tutte le direttive relative allo scarico di sostanze pericolose nell'ambiente idrico.

Inoltre essa sta elaborando proposte di direttive relative «alle modifiche dell'allegato II della direttiva 86/280/CEE (¹) concernente le sostanze organostanniche e gli organofosforati» e una proposta di direttiva volta alla riduzione dell'inquinamento provocato dall'industria della pasta da carta.

Tutto ciò è conforme alla politica comunitaria di protezione dell'acqua per gli anni 1990, definita nel seminario tenutosi a Francoforte il 27 e il 28 giugno 1988. In questo seminario, relativo alle sostanze pericolose, si è stabilito che è necessario sviluppare la complementarietà degli approcci valori limite e obiettivi di qualità, promuovere il meccanismo della maggioranza qualificata come già fatto con la proposta inserita nel documento COM(90) 9 definitivo e sviluppare l'approccio settoriale parallellamente a quello relativo alle singole sostanze.

(¹) GU n. L 181 del 4. 7. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1585/91
dell'on. Dimitrios Pagoropoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 luglio 1991)
(92/C 242/07)

Oggetto: Degrado del biotopo di Dalyan

Come è noto la spiaggia di Dalyan, famoso biotopo turco, al pari della costa sud-occidentale dell'isola di Zante (Grecia) sono state riconosciute a livello internazionale «zone di importanza vitale» per le tartarughe *Caretta-caretta* che vivono nel Mediterraneo e si riproducono in questi siti, come risulta dai dati forniti dal Consiglio d'Europa nel 1990. Nel 1988 la Turchia ha dichiarato la zona di Dalyan «zona particolarmente protetta».

Di recente, stando alle denunce di varie organizzazioni ambientalistiche e in particolare della MEDASSET, organizzazione per la protezione delle tartarughe marine del Mediterraneo, il biotopo di Dalyan si troverebbe in una situazione di degrado.

Una di queste denunce riguarda talune discariche abusive effettuate da imprese edili rimaste sconosciute lungo 5 km di costa e che avrebbero provocato la distruzione delle uova depositate nella sabbia dalle tartarughe *Caretta-caretta*, oltreché dei loro nidi.

Consta alla Commissione questo scempio ecologico? Intende essa prendere subito qualche provvedimento, e eventualmente di che tipo, per indurre il governo turco a impedire che vada completamente distrutto questo prezioso biotopo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2530/91
dell'on. Ursula Braun-Moser (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 novembre 1991)
(92/C 242/08)

Oggetto: Tutela delle specie — Conservazione della tartaruga *Caretta-caretta*

Per la tartaruga *Caretta-caretta*, unica nel suo genere e tra le specie più grandi di tartarughe marine, le spiagge di Dalyan e di Patara in Turchia rappresentano importanti luoghi di nidificazione. Al contrario di quanto succede in Indonesia dove, ad esempio, la tartaruga *Caretta-caretta* è minacciata di annientamento sistematico da parte dell'uomo, nel caso citato la minaccia è costituita dal turismo che va sempre più intensificandosi.

Può la Commissione dire se ha la possibilità di intervenire a scopi protettivi sebbene le spiagge in questione si trovino al di fuori del territorio comunitario?

**Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1585/91 e 2530/91**
(8 maggio 1992)

Non è di competenza della Commissione intervenire direttamente presso le autorità turche, per la conservazione dell'habitat della *Caretta caretta*.

Essendo tuttavia la Comunità parte contraente alla convenzione di Berna, la Commissione, facendo riferimento alla raccomandazione n. 24/1991 del comitato permanente (decima riunione dell'8/11 gennaio 1991, T-PVS (91) Misc) nonché alla risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle tartarughe marine (doc. A2-152/88), si impegna a segnalare alla segreteria della convenzione il caso di Dalyan e a chiederle di intervenire.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1641/91
dell'on. Dacia Valent (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 luglio 1991)
(92/C 242/09)

Oggetto: Condizioni di lavoro femminile e infantile nel terzo mondo

Può la Commissione riferire quali siano gli interventi, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con i paesi del terzo mondo, diretti univocamente ed essenzialmente a migliorare le condizioni di lavoro delle donne e ad evitare il lavoro infantile?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**
(18 giugno 1992)

I provvedimenti legislativi specifici in materia di «condizioni di lavoro delle donne» e di «lavoro infantile» rientrano nelle competenze e nelle responsabilità di questi Stati.

Nell'attuare i suoi programmi di aiuti la Commissione cerca sempre di tener conto delle particolari condizioni del lavoro femminile. Nel Manuale sull'integrazione delle donne nello sviluppo, da essa recentemente pubblicato, si rivolge particolare attenzione alla mole di lavoro delle donne; inoltre si sono definiti orientamenti circa le misure da prendere nel quadro dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla Comunità al fine di rendere meno gravosi i compiti delle donne e diminuire, per le famiglie contadine, la necessità di utilizzare i bambini nei lavori agricoli.

Nel quadro dei progetti/programmi di sviluppo si potrebbero prendere in considerazione vari tipi di misure tra cui l'apertura di linee di credito, l'introduzione di tecniche che diminuiscano il lavoro della manodopera femminile, comprese quelle relative all'approvvigionamento idrico

dei villaggi, gli asili-nido, la creazione di associazioni femminili, ecc.

Si tratta di misure difficilmente traducibili in cifre, in quanto integrate nei progetti.

Per quanto riguarda le iniziative rivolte più specificamente alle donne e ai bambini, la Commissione cofinanzia con le ONG determinate microrealizzazioni e azioni, presentate ogni anno al Parlamento europeo al momento della stesura definitiva della relazione annuale.

Dette azioni prevedevano la fornitura di ripari, generi alimentari e materiale medico e sanitario alle popolazioni colpite.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2009/91
dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 settembre 1991)
(92/C 242/12)

Oggetto: Costruzione di un albergo in un bosco sottoposto a tutela ambientale

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1765/91
dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(1º settembre 1991)
(92/C 242/10)

Oggetto: Aiuti d'urgenza a favore delle vittime del vulcano Pinatubo nelle Filippine

La Commissione potrebbe fornire precisazioni sugli aiuti d'urgenza della Comunità a favore delle popolazioni vittime dell'eruzione del vulcano Pinatubo nelle Filippine?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3273/91
dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 gennaio 1992)
(92/C 242/11)

Oggetto: Aiuti urgenti alle vittime del vulcano Pinatubo nelle Filippine

Può la Commissione fornire precisazioni sugli aiuti urgenti della Comunità alle vittime dell'eruzione del vulcano Pinatubo nelle Filippine?

**Risposta comune data dal sig. Marín
 in nome della Commissione
 alle interrogazioni scritte n. 1765/91 e 3273/91**
(12 giugno 1992)

In seguito all'eruzione del vulcano Pinatubo nelle Filippine, la Commissione ha stanziato, per gli aiuti d'urgenza, un importo complessivo di 880 000 Ecu (18 giugno 1991: 300 000 Ecu, 2 agosto 1991: 300 000 Ecu, 25 ottobre 1991: 280 000 Ecu).

Si sono così finanziate otto operazioni di soccorso, tre delle quali sono state eseguite da ONG locali mentre le altre cinque sono state affidate a ONG europee.

A Zagorohoria, sulle pendici del monte Timfi, al margine della forra del Vikos sorge il villaggio di Papinkos, che per il suo valore culturale è stato sottoposto fin dal 1968 a tutela di primo grado, che comporta vincoli più severi tanto per l'edificazione quanto per la conservazione degli edifici già esistenti. Tale villaggio costituisce altresì un complemento essenziale del bosco di Vikos, a sua volta una zona soggetta a protezione speciale a norma dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE (¹).

Oltre a Papinkos è in corso di edificazione un grande albergo le cui caratteristiche sono in stridente contrasto con l'uniforme morfologia architettonica del resto dell'abitato, così ben armonizzata con l'ambiente naturale della zona.

La relativa licenza edilizia (n. 543/87) era stata rilasciata nel 1986 nonostante le proteste e l'opposizione della popolazione del villaggio alla costruzione di un albergo di tre piani: le sue cospicue dimensioni, la sua altezza eccessiva, la sua mancanza di buon gusto ed il fatto che esso altera irrimediabilmente il circostante tessuto urbano provocarono una serie di vivaci proteste che portarono all'interruzione dei lavori nell'ottobre 1988 e nel luglio 1989, in seguito ad un intervento urgente del ministero dell'assetto territoriale, dell'ambiente e dei lavori pubblici, il quale con decreto 78969/17618/a/90 costituì una commissione che emise un rapporto aggiornativo in cui si tacevano le violazioni del regolamento edilizio e, invece di applicare la procedura prevista per tali casi, si chiedeva all'EOT di rilasciare un certificato di conformità.

Poiché questo manufatto edilizio compromette la morfologia tradizionale e le caratteristiche architettoniche del villaggio, poiché esso costituisce una palese violazione dell'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione dell'UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente naturale e della convenzione europea di Granada del 1985 sulla tutela del patrimonio architettonico europeo, poiché non è stata rispettata la direttiva 85/337/CEE (²), e poiché infine il complesso alberghiero in parola concentrerà tutta una serie di attività che si ripercuteranno negativamente sull'ambiente, si chiede alla Commissione quali misure intende adottare per proteggere il patrimonio architettonico europeo e per por fine a questo brutale attentato alle caratteristiche architettoniche ed ambientali del villaggio di Papinkos.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(²) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2566/91
dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 novembre 1991)
(92/C 242/13)

Oggetto: Tutela del villaggio tradizionale di Papingo

Papingo, importante villaggio a morfologia tradizionale dell'Epiro, era finora sottoposto ad un'efficace tutela da parte dello Stato ellenico. Da fonte giornalistica attendibile risulta tuttavia che in tale località è in costruzione un albergo a tre piani, di cui è già stata realizzata la struttura portante. Si chiede alla Commissione quale posizione intende adottare al riguardo, per tutelare efficacemente il villaggio tradizionale di Papingo.

**Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2009/91 e 2566/91**
(1° giugno 1992)

La Commissione non è a conoscenza del progetto di costruzione di un albergo nei pressi del villaggio di Papingo, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE questo tipo di progetto deve essere sottoposto ad una valutazione ambientale, nel caso in cui le sue incidenze siano tali da danneggiare in modo considerevole l'ambiente e le risorse naturali.

Tenuto conto dell'importanza della zona interessata da questo progetto, sia dal punto di vista ecologico che archeologico, la Commissione chiederà alle autorità greche quali misure esse intendono prendere per evitare gravi danni al patrimonio naturale e culturale di Papingo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2015/91
**degli on. Viviane Reding, José Gil-Robles Gil-Delgado
e Ria Oomen-Ruijten (PPE)**
alla Commissione delle Comunità europee
(23 settembre 1991)
(92/C 242/14)

Oggetto: Assise della stampa del 2-3-4 luglio 1991 a Lussemburgo

Può la Commissione far sapere perché alle «Assise della stampa» del 2-3-4 luglio 1991 a Lussemburgo da essa organizzate non è stato invitato, ad eccezione del presidente, nessun membro del Parlamento europeo?

Può essa fornire un quadro d'insieme degli argomenti che vi sono stati programmati, discussi e decisi?

Intende la Commissione assicurare che in futuro, in occasioni di questo tipo, sarà richiesta la presenza di una delegazione parlamentare di livello corrispondente a quello di tali riunioni?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**
(4 giugno 1992)

Le Assise europee della stampa, il cui oggetto era di riunire tutti gli operatori del settore della stampa scritta attorno ai temi che la riguardano, sono state organizzate, su iniziativa della professione, dalla presidenza lussemburghese del Consiglio e dalla Commissione europea.

Gli organizzatori si sono evidentemente preoccupati di ottenere una partecipazione rappresentativa del Parlamento europeo a questa manifestazione. La Commissione ha pertanto chiesto al presidente del Parlamento di garantire alle Assise una forte rappresentanza della sua istituzione. I membri lussemburghesi del Parlamento europeo, da parte loro, erano stati formalmente invitati dal governo del loro paese.

Le Assise europee della stampa, alle quali si erano iscritti più di 500 partecipanti, hanno permesso di effettuare un ampio giro di orizzonte sul futuro della stampa alla vigilia della realizzazione del mercato interno.

La Commissione invia direttamente agli onorevoli parlamentari ed al segretariato generale del Parlamento europeo i discorsi di chiusura delle Assise, che ne costituiscono in realtà le conclusioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2017/91
dell'on. Ursula Schleicher (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 settembre 1991)
(92/C 242/15)

Oggetto: Depurazione delle acque di scarico in Belgio

Gli ecologi comunitari lamentano continuamente che il Belgio e in particolare Bruxelles, sede di molte istituzioni CEE, danno un cattivo esempio in materia di protezione dell'ambiente. Ciò riguarda in particolare la depurazione delle acque di scarico.

1. Può la Commissione comunicare quali città belghe con più di 20 000 abitanti dispongono di impianti di depurazione?
2. Quali città e insediamenti hanno previsto in Belgio la costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico e di depuratori?

**Risposta complementare data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(11 giugno 1992)

Oltre alla sua risposta del 16 dicembre 1991⁽¹⁾ la Commissione è ora in grado di comunicare all'onorevole parlamentare quanto segue:

la Commissione ha ricevuto dalle autorità belghe una risposta per la parte dell'interrogazione concernente Bruxelles. Le altre regioni non hanno ancora fornito le informazioni richieste; non appena esse saranno disponibili, la Commissione le comunicherà all'onorevole.

Bruxelles ha avviato il progetto di due impianti di trattamento delle acque reflue che saranno pienamente operativi nel 2000. La regione fiamminga partecipa al progetto in quanto essa beneficerà di tali impianti.

Un impianto sarà costruito a Forest-Anderlecht per la parte sud di Bruxelles e l'altro è previsto a Neder-Over-Heembeek per la parte nord della città.

Il primo impianto dovrebbe diventare operativo nel 1994 e avrà una capacità di 65 metri cubi al giorno, corrispondente a 360 000 abitanti.

L'impianto previsto per la parte nord di Bruxelles dovrebbe essere pronto nel 1998 e diventare operativo nel 2000. Esso avrà una capacità tre volte superiore al primo.

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 16. 12. 1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2186/91
degli on. Mauro Chiabrando e Giuseppe Mottola (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**
(4 ottobre 1991)
(92/C 242/16)

Oggetto: Funzionalità del CDI (Centro di sviluppo industriale)

1. Risulta alla Commissione che esisterebbe, in seno al CDI, che opera nell'ambito del trattato di Lomé, una situazione di tensione tra il personale tale da pregiudicare il raggiungimento dei suoi fini istituzionali?
2. È al corrente che molti progetti di aziende comunitarie da diversi mesi non ricevono risposta? Quali sarebbero i motivi?
3. Corrisponde al vero che il CDI non informa adeguatamente e tempestivamente le società e i soggetti interessati che intendono accedere ai futuri progetti?

4. Se le situazioni sopra esposte sono vere, può e intende la Commissione porvi rimedio?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(18 marzo 1992)

1. La convenzione di Lomé IV prevede miglioramenti significativi per quanto riguarda gli obiettivi e la struttura organizzativa del CDI:

- gli obiettivi sono stati ordinati per ordine di priorità e il centro deve concentrare le sue attività su progetti vitali le cui potenzialità sono accertate;
- la direzione è ormai responsabile della gestione nei confronti del consiglio di amministrazione del centro, che si compone di sei membri di cui tre sono rappresentanti degli Stati membri della CEE e tre degli Stati ACP. Il consiglio si riunisce almeno ogni due mesi e mantiene un controllo sull'organizzazione e sulle attività del centro stesso.

2. Le tensioni interne sono in via di risanamento a seguito delle decisioni adottate dalla direzione e dal consiglio di amministrazione, che sono gli organi responsabili della politica del personale nel quadro delle disposizioni giuridiche previste dalla convenzione di Lomé.

3. Il CDI è un organismo paritario ACP-CEE dotato di propri organi di direzione e di gestione.

La Commissione non è responsabile della direzione e della gestione del centro e la sua partecipazione in seno al consiglio di amministrazione è prevista solo a titolo di osservatore. La sua funzione consiste, in particolare, nel vigilare affinché le questioni interne del centro siano affrontate in seno allo stesso da parte degli organi competenti e conformemente alle disposizioni giuridiche previste dalla convenzione.

La Commissione ha esercitato il suo diritto di iniziativa nell'ambito della Comunità per definire la posizione di quest'ultima per quanto riguarda il quadro giuridico del centro per Lomé IV, in particolare in materia di statuto, di regolamento finanziario e di regime applicabile al personale.

4. La Commissione ha richiamato a diverse riprese l'attenzione del centro sull'importanza di rispondere tempestivamente alle richieste di dati o di intervento da parte delle imprese, anche per migliorare la sua immagine rispetto al passato.

L'attuazione di una nuova struttura organizzativa da parte della direzione attuale ha iniziato a dare risultati incoraggianti. Alla fine del novembre 1991 risultava impegnato il 95 % delle risorse del bilancio 1991 del centro per interventi di sostegno a favore delle imprese ed erano stati approvati 106 progetti d'intervento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2254/91
**degli on. Claire Joanny, Antoine Waechter
 e Didier Anger (V)**
alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1991)

(92/C 242/17)

Oggetto: Progetto turistico in Irlanda

Tre progetti di centri di accoglienza turistica lanciati in Irlanda dall'«Office of Public Works» (1. Burren nel County Clare; 2. The Blasket Islands presso Dingle, Co Kerry; 3. presso Roundwood Co Wicklow) nonché due progetti di costruzioni di strade (Southern Cross Motorway nel South County Dublino e Northern Cross Motorway nel North Dublino) beneficiano di cofinanziamenti europei (fondi strutturali).

Detti progetti si presentano assolutamente contraddittori sia rispetto alla politica europea di tutela dell'ambiente e dei siti naturali d'importanza internazionale sia rispetto alla volontà della Commissione di promuovere un turismo integrato quale suggerito nei quadri comunitari di sostegno.

È dunque accettabile che il promotore dell'«Office of Public Works» irlandese sia dispensato dallo studio dell'impatto ambientale, contrariamente a quanto prescrive la direttiva 85/337/CEE (¹)? È inoltre ammissibile che, per quanto riguarda i progetti stradali, la popolazione (80 000 abitanti) non sia stata consultata?

Accetterà la Commissione di cofinanziare tali progetti sapendo che in tal modo si fa garante della distruzione di siti naturali unici in Europa?

Sa la Commissione che autorizzando tali progetti pone un'ipoteca su di uno sviluppo locale basato appunto su di un turismo che valorizza detti siti preservandoli tali e quali ed integrandoli in un progetto autentico e durevole?

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
 in nome della Commissione**
 (25 maggio 1992)

Nell'ambito dei fondi strutturali modificati, il programma comunitario di sostegno (CSF) per l'Irlanda indica espressamente che i programmi, le misure e i progetti intrapresi durante la durata del CSF (1980-1993) devono tener conto della politica e della normativa comunitaria in materia di ambiente. Questo elemento si ritrova in tutti i programmi operativi concordati tra la Commissione e il governo irlandese, compreso il programma operativo per il turismo. Ciò significa in pratica che i progetti di sviluppo proposti sono soggetti alla valutazione obbligatoria di impatto ambientale (Environmental Impact As-

essment — EIA) se essi rientrano nella categoria di cui all'allegato I della direttiva 85/337/CEE. L'allegato II della stessa direttiva elenca sviluppi che possono anche essere soggetti a valutazione, se così deciso dalle autorità nazionali.

Per quanto riguarda la questione della conformità da parte dell'istituto delle opere pubbliche irlandese (Office of Public Works — OPW) al disposto della direttiva 85/337/CEE sull'EIA, i centri interpretativi non costituiscono una categoria di sviluppo alla quale si applica attualmente la direttiva. La decisione di creare uno è pertanto di competenza delle autorità nazionali. Malgrado ciò la Commissione è consapevole che sono state approntate le EIA per tutti i tre centri interpretativi menzionati (Lugala, Co. Wicklow; Dun Quin, Co. Kerry e Mullaghmoren Co. Clare) le quali sono ora all'esame delle autorità nazionali competenti irlandesi e della Commissione.

Circa le autostrade Northern e Southern Cross, menzionate dagli onorevoli, esistono progetti che rientrano nel programma operativo per le aree periferiche. La questione della consultazione del pubblico cui fanno riferimento gli onorevoli è stata sollevata con le autorità irlandesi e sono in corso delle indagini per appurare se sono state pienamente rispettate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE sull'EIA, in particolare l'articolo 6 sulla consultazione del pubblico.

In merito alla questione se i progetti menzionati dagli onorevoli possano o meno avere un effetto negativo o provocare la distruzione di aree di conservazione di interesse comunitario, non risulta attualmente alla Commissione che tali progetti si riferiscano a tali aree.

La Commissione si mantiene in contatto con gli Stati membri per quanto riguarda le spese dei fondi strutturali ed esistono meccanismi ufficiali per esaminare le misure di sviluppo cofinanziate in base al FESR. Sia la Commissione che gli Stati membri sono anche consapevoli della necessità di rispettare le politiche comunitarie, compresa quella ambientale, e vigilano affinché, per quanto possibile, le azioni intraprese a scopi di sviluppo regionale siano compatibili con la protezione o il miglioramento dell'ambiente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2331/91
**degli on. Siegbert Alber, Ursula Schleicher, Elmar Brok,
 Diemut Theato, Bartho Pronk, Kurt Malangré
 e Hedwig Keppelhoff-Wiechert (PPE)**
alla Commissione delle Comunità europee
 (21 ottobre 1991)
 (92/C 242/18)

Oggetto: Iniziative della Comunità europea per la lotta contro l'inquinamento acustico

Nel libro verde della Comunità europea sull'ambiente urbano l'inquinamento acustico costituisce uno dei pro-

blemi principali. A prescindere dalla proposta di direttiva per una limitazione dell'inquinamento acustico provocato da aeroplani, la Commissione non sembra aver adottato altre iniziative in questo settore.

1. Quali misure intende proporre per la lotta contro l'inquinamento acustico?
2. Quanti funzionari della direzione generale «Ambiente» si occupano del problema?
3. Nel quarto programma d'azione per l'ambiente la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre norme in materia. A quale stadio si trovano i lavori per l'elaborazione di tali proposte?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(18 maggio 1992)

1. La Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa ad aerei del capitolo 2; è prevista l'ulteriore elaborazione delle direttive concernenti gli impianti e le attrezzature per la costruzione (86/662/CEE, 84/533/CEE, 84/537/CEE) nonché l'estensione delle medesime ad altre attrezzature e macchine rumorose. Saranno elaborati inoltre criteri relativi al rumore ed in primo luogo norme sulle emissioni sonore in prossimità degli aeroporti.
2. Nella DG XI due funzionari e un esperto nazionale distaccato (a partire dal 1° settembre 1991) lavorano sulla riduzione del rumore.
3. Limitazioni di personale (vedi 4.5.2. del quarto programma di azione ambientale) non hanno finora permesso di lavorare nel settore dei criteri relativi al rumore. Come precisato precedentemente, è stato recentemente avviato uno studio sui criteri relativi alle emissioni sonore.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2389/91
dell'on. Pierre Bernard-Reymond (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(22 ottobre 1991)
(92/C 242/19)

Oggetto: Collegamento TAV Barcellona-Torino attraverso la vallata della Durance

Il piano generale dei collegamenti ferroviari ad alta velocità, presentato dalla Francia, prevede un asse Barcellona-Torino destinato a passare per la città di Lione!

Questo collegamento tra la capitale della Catalogna e il capoluogo del Piemonte è estremamente lungo: una linea passante per la vallata della Durance e per la frontiera franco-italiana con un tunnel attraverso le Alte Alpi costituirebbe senz'altro una soluzione più soddisfacente.

Inoltre tale trattato risolverebbe la situazione di isolamento delle regioni delle Alpi meridionali, ed in particolare delle città di Manosque, Sisteron, Gap, Embrun e Briançon.

È disposta la Commissione a chiedere che venga studiato il collegamento ferroviario ad alta velocità Barcellona — Avignone — Pertuis — Gap — Briançon — Torino?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(27 aprile 1992)

Il piano generale dei collegamenti ferroviari ad alta velocità, accolto favorevolmente dal Consiglio il 17 dicembre 1990 su proposta della Commissione, prevede, analogamente al piano francese, un collegamento diretto tra Lione e Torino. Tale collegamento consentirà lo smaltimento del traffico tra il Piemonte, la regione parigina e la Catalogna. Si tratta di una delle quindici linee principali della rete.

Il gruppo ad alto livello creato dalla Commissione su richiesta del Consiglio, incaricato di studiare la rete europea, sta intanto proseguendo i suoi lavori. Gli studi in corso consentiranno di delineare con precisione la rete e di accettare l'utilità dei diversi collegamenti, tanto sul piano economico quanto su quello ambientale. In questa occasione potrà essere esaminata la possibilità di un collegamento che includa Gap e Sisteron.

La relazione definitiva del gruppo ad alto livello sarà disponibile entro la fine del 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2427/91
degli on. Giuseppe Mottola, Franco Borgo, Felice Contu,
Lorenzo De Vitto, Mario Forte e Antonio Iodice (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(30 ottobre 1991)
(92/C 242/20)

Oggetto: Turdidi

1. Potrebbe la Commissione indicare quali sono le ragioni che hanno portato ad eliminare dalla classificazione dell'allegato II-2 della direttiva 79/409/CEE (¹) del 2 aprile 1979 la Tordela (*Turdus viscivorus*) per l'Italia?
2. Per completezza della risposta potrebbe essa segnalare quali sono i motivi che giustificano oggi la classificazione del suddetto uccello in allegato II-2 o invece militano per il mantenimento della situazione attuale?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(11 maggio 1992)

1. Secondo la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non si può cacciare questa specie in Italia.
 2. La Commissione non ha fatto uno studio dettagliato per questa specie.
-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2441/91
dell'on. Hemmo Muntingh (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 ottobre 1991)
(92/C 242/21)

Oggetto: Iniziativa per una protezione della natura a livello internazionale

È apparso chiaro in più occasioni che la Comunità non è disposta a prendere misure unilaterali e promuovere in tal modo una politica autonoma per la protezione della natura a livello internazionale. Tale atteggiamento impedisce tra l'altro l'applicazione di restrizioni alle importazioni di legname tropicale e l'attuazione di misure a tutela della popolazione di delfini della fascia tropicale del Pacifico orientale.

1. Non ritiene la Commissione, insistendo in questo suo atteggiamento, di operare una distinzione tra la sua politica per una tutela della natura a livello internazionale e altre politiche?
2. Come pensa la Commissione di contenere i processi di estinzione che si stanno verificando ovunque nel mondo e che nel frattempo continuano indisturbati? Non ritiene la Commissione che per impedire processi irreversibili, come l'estinzione di specie animali, sia necessario il massimo sforzo da parte di tutti?
3. Rientrano in questi sforzi necessari anche iniziative come eventuali misure unilaterali della Comunità? Come stabilisce la Commissione quando si tratti di casi diversi?
4. Non è opportuno che la Commissione segua attivamente una propria strategia per la tutela della natura a livello internazionale, se ciò può portare ad una realizzazione più rapida e migliore della sua politica? Quali passi intende compiere la Commissione per condurre un'attiva politica di tutela della natura a livello internazionale?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(15 giugno 1992)

1. La preferenza data dalla Commissione alle soluzioni multilaterali, per quanto concerne alcune questioni della

conservazione della natura, è basata sul fatto che tali misure sono molto più efficaci delle misure unilaterali. Ciò è particolarmente vero per la tutela dei delfini nella fascia tropicale del Pacifico orientale e delle foreste tropicali.

2. La prevenzione al processo irreversibile di estinzione di specie animali richiede effettivamente il massimo sforzo da parte di tutti e la Commissione è totalmente disposta a contribuire a questo fine.

3. La CITES fornisce una struttura multilaterale per la protezione delle specie in pericolo. A norma dell'articolo XIV della convenzione i paesi possono applicare misure commerciali più rigorose di quelle previste nelle diverse appendici della CITES o per quanto riguarda specie non comprese in queste appendici. In alcune occasioni, ed in seguito alle consultazioni con i paesi interessati, la Comunità ha introdotto misure commerciali più rigorose. Il 13 novembre 1991 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo al possesso ed al commercio degli esemplari di fauna selvaggia e di flora⁽¹⁾ che contiene una serie esauriente di disposizioni per regolamentare sia il commercio interno sia quello esterno alla Comunità di specie di animali e di piante selvatici. Questa proposta prevede l'introduzione di restrizioni più rigorose dell'importazione di un numero molto più elevato di specie rispetto al regolamento (CEE) n. 3626/82⁽²⁾ del Consiglio.

4. La Commissione segue attivamente la propria strategia rispetto alla conservazione internazionale della natura; la recente proposta di regolamento sul possesso e sul commercio di fauna selvaggia e flora ne sono un esempio ponte.

(¹) Doc. COM(91) 448.

(²) GU n. L 384 del 31. 12. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2486/91
dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 novembre 1991)
(92/C 242/22)

Oggetto: Sicurezza delle petroliere a scafo doppio

Per quanto l'adozione del principio dello scafo doppio per le navi che trasportano prodotti comportanti rischi di inquinamento appaia la soluzione migliore in caso di collisione o di naufragio, nondimeno taluni esperti ritengono che, a medio termine, lo scafo doppio comporti rischi potenziali.

La Commissione è al corrente di tali rischi e, in caso negativo, è disposta ad avviare uno studio in materia?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**
(1º aprile 1992)

Negli incidenti di scarsa entità le navi a scafo doppio offrono un livello di protezione superiore a quello delle navi classiche a scafo semplice. Tuttavia esistono altre soluzioni nel settore cantieristico, come i progetti di navi con murata a parete doppia (ma non nella parte inferiore), le navi a doppio ponte superiore, ecc., che permettono di diminuire i rischi per l'ambiente del trasporto di talune merci, in particolare degli idrocarburi.

Questo problema viene attualmente discusso dall'organismo competente in materia, l'Organizzazione marittima internazionale (OMI), alla quale vengono presentati numerosi studi. La CEE non è parte contraente dell'OMI ma segue i lavori come osservatore. È noto alla Commissione il parere di alcuni esperti, i quali ritengono che anche le navi a scafo doppio possano presentare taluni rischi.

D'altro canto le recenti riunioni dei gruppi di lavoro dell'OMI (Rapallo, novembre 1991) hanno posto in evidenza i problemi connessi alle petroliere esistenti, in particolare la questione della loro eliminazione progressiva, sulla quale sono allo studio diverse soluzioni. La Commissione ritiene tuttavia che il problema sia ben lungi dall'essere risolto. Pertanto lo valuterà ulteriormente, in stretta collaborazione con gli Stati membri, per trovare la soluzione più idonea su scala CEE e mondiale.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**
(8 aprile 1992)

Nella comunicazione⁽¹⁾ del 19 gennaio 1990 e nel documento⁽²⁾ del 14 dicembre 1989 «Prospettive del settore automobilistico», la Commissione esprime le sue valutazioni per quanto riguarda le prospettive dell'industria automobilistica della Comunità. La Commissione ha altresì esaminato l'argomento nella risposta all'interrogazione scritta n. 3040/91 dell'onorevole de la Malène e altri⁽³⁾.

Per quanto riguarda il sostegno della Comunità all'adeguamento ed alla ristrutturazione dell'industria comunitaria, la Commissione sta preparando una comunicazione al Consiglio sull'insieme degli aspetti interni del settore automobilistico, la cui presentazione è prevista entro il primo semestre del 1992.

La Commissione non ha motivo di dubitare che il governo giapponese rispetterà gli impegni assunti nel contesto dell'accordo. Va ricordato che tale accordo prevede consultazioni due volte l'anno tra la Commissione e le autorità giapponesi per valutare gli sviluppi sui mercati comunitari e sorvegliare le esportazioni giapponesi nella Comunità e nei cinque Stati membri sul cui mercato sussistono attualmente restrizioni.

In ogni caso la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che l'accordo è concepito in modo tale da evitare qualsiasi rischio di grave perturbazione del mercato comunitario, condizione necessaria per realizzare gli adeguamenti necessari affinché la totale liberalizzazione del mercato possa effettuarsi senza difficoltà di rilievo a decorrere dal 31 dicembre 1999.

⁽¹⁾ Doc. SEC(89) 2118 def.

⁽²⁾ Doc. SEC(89) 2275.

⁽³⁾ GU n. C 141 del 3. 6. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2489/91
dell'on. Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 novembre 1991)
(92/C 242/23)

Oggetto: Accordo CEE-Giappone

Tra la Comunità europea ed il Giappone si è arrivati ad un accordo che, tra l'altro, definisce la quota per l'importazione in Europa delle auto giapponesi. Quali saranno le conseguenze di tale accordo per quel che concerne l'occupazione in Europa?

Quali saranno le conseguenze sulle capacità di produzione dell'industria europea?

Che fine faranno le sovvenzioni comunitarie alle industrie automobilistiche europee?

A quale logica obbedisce l'accordo con i giapponesi, e quali saranno le misure che la Commissione intende prendere se le autorità giapponesi non rispetteranno le quote stabilite?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2559/91

dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)
(92/C 242/24)

Oggetto: Lomé IV — Cooperazione decentrata

È la Commissione già in grado di fornire informazioni su:

1. le procedure che si applicheranno alla cooperazione decentrata;
2. le modalità secondo le quali essa conta di informare i futuri partner di tale cooperazione in merito a dette procedure?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(31 marzo 1992)**

1. La Commissione ha previsto di riservare le possibilità d'intervento necessarie per le iniziative di cooperazione decentrata nell'esercizio di programmazione dell'aiuto del 7º FES portato avanti con gli Stati ACP. Tutti i programmi indicativi nazionali fanno riferimento a tali possibilità, e un buon terzo ne precisa il ricorso a favore dell'uno o dell'altro settore di concentrazione. Possibilità identiche sono previste nell'ambito della programmazione regionale. Sulla loro base potranno essere presentate direttamente alla Commissione (di norma alle delegazioni in loco), in conformità dell'articolo 286 della convenzione di Lomé, le iniziative e i progetti di cooperazione decentrata formulati dalle parti attive di cui all'articolo 20 della convenzione di Lomé.

La Commissione studierà ed eventualmente aiuterà a formulare questi progetti, in funzione dei criteri di coerenza interna e rispetto alle priorità e ai modi di sviluppo definiti dal programma indicativo. Qualsiasi decisione di finanziamento sarà subordinata all'accordo dell'ordinatore nazionale. Tale accordo comporterà una chiara delegazione di competenze nei confronti del partner locale che sarà responsabile della realizzazione del progetto.

2. La direzione generale dello «Sviluppo» sta elaborando, sulla base di studi approfonditi, una nota di istruzioni destinata ai servizi delle delegazioni e della sede.

Su questa base verrà redatta ai primi del 1992 una nota di informazione destinata alle reti di partner europei interessati (regioni, municipalità, cooperative, sindacati, ONG, ecc.) che sarà tenuta a disposizione dei potenziali partner locali tramite le delegazioni. Le modalità di diffusione di questa informazione potranno essere discusse con l'ordinatore nazionale.

Le istituzioni comunitarie saranno tenute al corrente delle procedure istituite e soprattutto delle prime esperienze realizzate, comprese le società che nella stessa occasione saranno create o fruiranno di un aiuto complementare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2582/91
dell'on. Hedwig Képpelhoff-Wiechert (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 novembre 1991)
(92/C 242/25)**

Oggetto: Assicurazione malattia per i pendolari nell'area di confine tedesco-olandese

La mancata corrispondenza delle normative del paese in cui si risiede e di quello in cui si lavora pone ai frontalieri

problemi in parte di rilevanza esistenziale per essi. Essi si riferiscono soprattutto all'assicurazione malattia. Ciò premesso,

1. È noto alla Commissione che la famiglia di un frontaliero olandese (luogo di residenza nei Paesi Bassi, luogo di lavoro nella Repubblica federale di Germania), per quanto sia assicurata in Germania e versi i premi in detto paese, può avvalersi solo in parte degli impianti tedeschi?
2. È noto alla Commissione che il diritto di assicurarsi presso una cassa malattia olandese può decadere non appena si percepisce una pensione tedesca e olandese?
3. È noto alla Commissione che i familiari di un frontaliero olandese, che percepiscono una pensione di invalidità tedesca, superiore alla sua pensione di invalidità olandese, non hanno alcun diritto ad assicurarsi presso la cassa malattia olandese?
4. Cosa intende compiere la Commissione per ovviare a questo stato di cose?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(22 aprile 1992)

1. A norma delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, i lavoratori pendolari ed i loro familiari hanno diritto, in caso di malattia, seppure sussistano determinati presupposti, a ricevere prestazioni in natura dall'ente assicurativo del luogo di residenza, secondo le disposizioni vigenti in quest'ultimo. Questa norma è stata posta nell'interesse stesso delle persone anzidette, in quanto queste possono ricevere direttamente le prestazioni di malattia sul luogo di residenza.

Mentre i lavoratori pendolari possono ricevere le necessarie prestazioni anche sul territorio dello Stato competente, e possono quindi disporre della facoltà di scelta, i loro familiari non possono contare che sull'esistenza di una convenzione bilaterale (articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71), ovvero sulla previa autorizzazione dell'ente assicurativo competente. La Commissione considera che questa normativa sia restrittiva e si propone quindi di migliorarla nell'interesse dei familiari dei lavoratori (vedi comunicazione della Commissione del 27 novembre 1990 in merito alle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini comunitari che risiedono nelle zone di frontiera, in particolare dei lavoratori pendolari). Tuttavia già ora l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 dispone che, in casi di emergenza, le prestazioni indispensabili possono essere effettuate anche al di fuori dello Stato membro di residenza dei familiari.

2. Secondo le disposizioni della legge olandese perché si possa avere diritto di coassicurare i membri della propria famiglia (quesiti n. 2 e 3) occorre che almeno la metà del reddito familiare complessivo sia costituito da cespiti soggetti all'assicurazione obbligatoria, tra questi

rientrano tuttavia, di norma, soltanto i redditi interni al Paese.

Tuttavia, per tener conto della particolare situazione dei lavoratori migranti che percepiscono pensioni da altri Stati membri, la normativa olandese prevede, a partire dal 1° maggio 1988, la seguente disposizione:

Nella misura in cui una pensione olandese viene decurtata per il fatto di cumularsi con una pensione straniera, nel determinare il reddito assicurabile ci si basa sull'entità della pensione olandese (non decurtata). Nei casi in cui si percepiscano una pensione parziale olandese e una o più pensioni parziali dall'estero, nel determinare il reddito assicurabile si assume a base l'importo al quale l'interessato avrebbe avuto diritto se avesse maturato nei Paesi Bassi tutti gli anni pensionabili. Grazie a questa situazione è possibile evitare in molto casi la decaduta dal diritto alla coassicurazione.

In questo contesto la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, adottati sulla base dell'articolo 51 del trattato, si limitano esclusivamente a coordinare i sistemi nazionali di previdenza sociale, lasciando quindi alla competenza degli Stati membri la facoltà di stabilire i presupposti ai fini della fruizione delle prestazioni previdenziali, sempreché questi presupposti non siano in contrasto con le vigenti disposizioni del diritto comunitario.

3. Anche in futuro la Commissione intende rivolgere speciale attenzione ai problemi dei lavoratori frontalieri e delle loro famiglie, cercando di darvi una adeguata soluzione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2460/91
dell'on. Friedrich Merz (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 novembre 1991)
(92/C 242/26)**

Oggetto: Terza direttiva per il coordinamento delle disposizioni giuridiche e amministrative nel settore dell'assicurazione danni e infortuni

1. Ritiene la Commissione che i legislatori degli Stati membri, in base al contenuto del progetto presentato dalla Commissione di terza direttiva per il coordinamento delle disposizioni giuridiche e amministrative nel settore dell'assicurazione danni e infortuni (esclusa l'assicurazione sulla vita), mantengano il diritto di continuare ad imporre la cosiddetta separazione dei rami agli istituti di assicurazione malattia privati che iniziano ad operare sul loro territorio?

2. Ritiene inoltre la Commissione che gli Stati membri, in base alla suddetta direttiva, mantengano il diritto di imporre a tali istituti di assicurazione, che iniziano ad

operare nel settore dell'assicurazione malattia sul loro territorio, l'utilizzazione di determinate clausole previste per la tutela del consumatore (come ad esempio l'applicazione dei contributi di vecchiaia volontari, un divieto di rescissione in una causa danni con esito sfavorevole ecc.)?

3. Ritiene la Commissione che gli Stati membri, in base alla suddetta direttiva, mantengano di conseguenza anche il diritto di esigere per l'adempimento delle particolari condizioni di assicurazione che l'assicurazione malattia privata presenti sistematicamente alle autorità di controllo, prima dell'inizio dell'attività, le condizioni assicurative e le tariffe assicurative?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(9 aprile 1992)**

1. La proposta presentata dalla Commissione il 31 agosto 1990 di terza direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta (diversa dall'assicurazione sulla vita) e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (COM(90) 348 def. — SYN 291) mira a realizzare, per il settore in questione, il sistema dell'autorizzazione unica con controllo del paese di origine. Tale obiettivo e il sistema di riconoscere reciprocamente l'autorizzazione e il controllo finanziario sulla base di un coordinamento delle regole essenziali di vigilanza sono i medesimi anche in altri settori per i soggetti che effettuano prestazioni di servizi finanziari.

Conformemente a tale principio generale gli Stati membri nel quadro del coordinamento realizzato mediante le direttive o ancora da realizzare possono mantenere norme più rigorose per le imprese sulle quali essi esercitano la vigilanza in base al principio del controllo nazionale. In particolare gli Stati membri anche in futuro possono prescrivere alle imprese poste sotto la loro vigilanza la separazione dei rami agli istituti privati di assicurazione malattia. Trattasi di imprese di assicurazione che hanno la sede principale nel territorio dello Stato membro in questione.

La proposta della Commissione non consente tuttavia agli Stati membri di imporre la separazione dei rami per l'assicurazione malattia anche alle imprese di assicurazione che hanno la loro sede in un altro Stato membro. Una disposizione di questo tipo sarebbe contraria ai principi citati dell'autorizzazione unica e del controllo del paese d'origine.

La medesima impostazione è stata del resto decisa dal Consiglio dei ministri anche per le banche e gli enti creditizi nella seconda direttiva di coordinamento in materia bancaria.

2. Le imprese di assicurazione che intendono operare nel ramo malattia nel territorio di uno Stato membro debbono conformarsi alle disposizioni ivi vigenti a tutela del consumatore fondate sull'interesse generale. Tale principio è conforme alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia. Inoltre le disposizioni per il conseguimento dell'obiettivo debbono essere necessarie e propor-

zionate e il medesimo obiettivo non deve essere già garantito da disposizioni alle quali è soggetta l'impresa nel paese di origine.

In definitiva spetta dunque esclusivamente alla Corte di giustizia decidere quali disposizioni rispondono specificatamente a questi criteri. La Commissione, tuttavia, nei considerando della proposta di direttiva ha menzionato espressamente il fatto che ad esempio una clausola di risoluzione che vieta all'assicuratore di recedere dal contratto per motivi di età del soggetto assicurato o di aggravamento della sua salute è una disposizione che trova il suo fondamento nell'interesse generale e che è essenziale per la tutela di coloro che non sempre possono beneficiare della tutela assicurativa di malattia della previdenza sociale.

«Gli Stati membri interessati hanno motivo di esigere dall'assicuratore la costituzione a contropartita della clausola sopra citata di una riserva tecnica specifica (riserva di invecchiamento) per far fronte alla natura di vitalizio di un'assicurazione prestata sulla base di un premio costante o rivalutato in modo uniforme» (considerando della proposta di direttiva riguardante l'articolo 43).

3. L'articolo 43 della proposta di direttiva stabilisce per l'assicurazione privata malattia, che è stipulata in sostituzione ad una sistema di assicurazione sociale obbligatorio, regole particolari, equiparando inoltre tali assicurazioni alle assicurazioni obbligatorie. Di conseguenza gli Stati membri nel cui territorio sono stipulati tali contratti hanno la facoltà di imporre la comunicazione alle loro autorità di vigilanza delle condizioni generali e speciali di assicurazione prima della loro applicazione. In tal modo gli Stati membri avranno la possibilità di esaminare se tali contratti forniscono almeno la tutela che è prevista nell'assicurazione malattia del sistema di previdenza sociale.

Un controllo di questo tipo non deve tuttavia costituire una precondizione per l'esecizio dell'attività di assicurazione.

La comunicazione sistematica riguarda inoltre soltanto le condizioni di assicurazione ed esclude i premi. Ciò è la conseguenza naturale del principio per cui l'autorità di vigilanza nel paese d'origine dell'impresa è competente per la vigilanza finanziaria sull'attività complessiva dell'impresa nella Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2703/91

dell'on. Enrico Falqui (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1991)

(92/C 242/27)

Oggetto: Compatibilità ambientale del progetto di discarica per rifiuti tossici e nocivi di La Pesta a Massa Marittima (Toscana — Italia)

Considerando che è in progetto la creazione di una discarica per rifiuti tossici-nocivi nella località di La Pesta

a Massa Marittima e che tale località risulta censita tra gli «ambienti umidi» di notevole interesse naturalistico e paesaggistico della regione, essendo una zona nella quale sussistono «associazioni» biologiche, animali e vegetali di particolare importanza ed interesse e tali da costituire un biotopo, non ritiene la Commissione di dover intervenire, esercitando i propri poteri di controllo in riferimento alla applicazione negli Stati membri della direttiva 78/319/CEE⁽¹⁾ relativa alla gestione dei rifiuti tossici e nocivi, oltre che in conformità a quanto stabilito dalla convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa stipulata dalla CEE nel 1981?

(1) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(13 marzo 1992)

La località di La Pesta, Massa Marittima (Toscana-Italia) non è una zona di protezione speciale classificata a norma dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾ concernente la conservazione degli uccelli selvatici e non è compresa nell'inventario delle zone di grande interesse per la protezione degli uccelli selvatici nella Comunità europea.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che le questioni attinenti all'assetto territoriale sono di competenza delle autorità regionali o nazionali degli Stati membri e che essa quindi non ha poteri di controllo in materia.

Il progetto di costruzione di una discarica per rifiuti tossici e nocivi rientra nella categoria di progetti elencati all'allegato I della direttiva 85/337/CEE e come tale dovrà essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale.

Quando sarà presentata la domanda d'autorizzazione richiesta dalla direttiva 78/319/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti tossici e nocivi del 20 marzo 1978, il pubblico interessato avrà occasione di esaminare i risultati della valutazione dell'impatto ambientale e di esprimere il suo parere prima che venga iniziata la realizzazione del progetto. Le autorità italiane provvederanno a definire le modalità di quest'informazione e della consultazione. Inoltre la direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 relativa ai rifiuti⁽²⁾ e la direttiva 78/319/CEE prevedono, agli articoli 4 e 5, che i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

(1) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

(2) GU n. L 78 del 26. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2755/91
dell'on. Proinsias De Rossa (CG)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 novembre 1991)
(92/C 242/28)

Oggetto: Assistenza legale ai lavoratori migranti

Come valuta la Commissione la richiesta di un contributo finanziario a favore del servizio irlandese di assistenza legale contenuta nella relazione trasmessa dal FLAC, volta a permettere a quanti debbono adire le vie legali per veder riconosciuti i propri diritti di avvalersi di un'assistenza specifica?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione**

(6 aprile 1992)

Per quanto riguarda il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nell'ambito della Comunità, gli Stati membri possono continuare ad applicare la propria legislazione nazionale nella misura in cui essa non sia in contrasto con la normativa comunitaria. Spetta agli Stati membri decidere sui propri sistemi di procedura giudiziaria in materia di sicurezza sociale e sul relativo finanziamento. Esistono tuttavia organizzazioni, alcune delle quali parzialmente finanziate con fondi pubblici, che è possibile consultare su problemi di sicurezza sociale, anche per casi in cui non è prevista assistenza legale.

La risposta all'interrogazione scritta n. 1146/91 dell'on. Thomas Megahy (¹) potrebbe rivestire un certo interesse per l'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. C 311 del 2. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2764/91
dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 novembre 1991)
(92/C 242/29)

Oggetto: Porto turistico di Itea

A Itea è in via di costruzione una marina per imbarcazioni da diporto inserita nel quadro dei PIM. Il bilancio complessivo è di 800 milioni di dracme e l'intero investimento comprende anche opere di riempimento, costruzione di edifici, ecc., che sono state all'origine anche della presentazione di ricorsi. Nella fattispecie non si è proceduto né a una valutazione dell'utilità né ad uno studio di impatto ambientale peraltro obbligatorio per investimenti di questo tipo (direttiva 85/337/CEE) (¹). Le autorità competenti hanno già giustificato questa lacuna

con il decreto ministeriale 69269/5387 del 24 ottobre 1990, che prevede una deroga di quattro anni all'obbligo dello studio di impatto ambientale per le attività già autorizzate prima della trasposizione nell'ordinamento ellenico della direttiva 85/337/CEE, deroga che non figura però nella direttiva stessa. Ad una mia precedente interrogazione sull'argomento (n. 144/91) (²), la Commissione aveva risposto il 13 maggio 1991 che il decreto ministeriale di cui sopra contiene disposizioni che «non sono conformi a detta direttiva» e che «si riserva di prendere le misure necessarie».

Poiché viene fatto ampiamente ricorso a questo decreto ministeriale per coprire molte altre situazioni analoghe (di recente, ad esempio, la mancanza di uno studio di impatto ambientale per il porto del Vecchio Falero), può dire la Commissione se ha finito di analizzare la questione e se intende passare dallo stadio delle intenzioni alla fase operativa e all'adozione delle «misure necessarie» per porre fine alla violazione della normativa comunitaria?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. C 227 del 31. 8. 1991, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(26 maggio 1992)

La Commissione ha tenuto conto del problema evocato dall'onorevole parlamentare avviando una procedura d'infrazione nei confronti della Grecia per la trasposizione incompleta della direttiva 85/337/CEE.

Questa ha riguardato espressamente la non conformità della decisione ministeriale evocata dall'onorevole parlamentare rispetto alle disposizioni della direttiva 85/337/CEE, che non danno allo Stato membro la possibilità di esonerare dall'obbligo dello studio di impatto tutti i progetti che sono stati autorizzati prima del recepimento della direttiva, ma soltanto quelli autorizzati entro il 3 luglio 1988, data in cui la direttiva doveva entrare in vigore negli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2813/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 242/30)

Oggetto: Necessità di una protezione della fauna dei boschi

Lo scorso anno i boschi della Grecia sono sfuggiti ai grandi incendi, ma un altro pericolo li ha minacciati: una

malattia provocata da larve e dalla pioggia acida ha cominciato a far seccare le abetaie del Parnete e di altre zone boschive della Grecia. Secondo i dati dell'associazione «Protezione dei boschi» le larve hanno potuto svilupparsi enormemente a causa della forte diminuzione degli uccelli insettivori dovuta al bracconaggio. Può dire la Commissione in quale modo intende proteggere a livello comunitario la fauna dei boschi?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(23 giugno 1992)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità greche competenti (Istituto di tecnologia degli ecosistemi forestali mediterranei e dei prodotti forestali) le abetaie sono seccate nella Grecia centrale e meridionale in una zona della Grecia del nord durante il periodo 1988-1990. Secondo le autorità greche la ragione principale di ciò è stata la mancanza di acqua registrata in quel periodo. La situazione è migliorata dal 1991. Tuttavia negli alberi morti si è osservato un aumento degli insetti. Non sono disponibili informazioni sul numero di uccelli e sull'aumento della popolazione di insetti.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio è stata istituita una rete che controlla lo stato delle foreste greche e ogni anno la Commissione pubblica una relazione in materia.

Per esaminare ulteriormente la questione dello stato degli alberi, le autorità greche, in collaborazione con università inglesi, francesi, italiane e tedesche hanno presentato alla Commissione, nel quadro del programma di ricerca per l'ambiente 1991-1994, un progetto intitolato «Gli effetti delle sollecitazioni ambientali sul rapporto ospite — parassita degli alberi».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2867/91
dell'on. John Cushnahan (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 dicembre 1991)
(92/C 242/31)

Oggetto: Politica europea dei trasporti

Può la Commissione garantire che lo sviluppo di una politica dei trasporti pan-europea prenderebbe in considerazione lo stato di sottosviluppo delle infrastrutture dei trasporti in molte delle regioni periferiche della Comunità?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**
(31 marzo 1992)

I principi dell'attuale politica dell'infrastruttura dei trasporti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3359/90 del Consiglio del 20 novembre 1990 (¹).

Detto regolamento fissa gli obiettivi del sostegno comunitario e stipula che:

- siano creati collegamenti rapidi ed efficienti tra tutte le regioni della Comunità;
- vengano indicate, ai fini di un finanziamento comunitario, le zone geograficamente prive di sbocco diretto al mare o situate alla periferia della Comunità.

Inoltre l'elenco dei progetti dell'articolo 3 del regolamento mostra chiaramente che non è stato trascurato l'interesse delle regioni periferiche della Comunità. Valga in particolare l'esempio della Grecia, che fruisce dal 1982 del 15% circa dei fondi disponibili.

Inoltre i fondi strutturali della Comunità forniscono un contributo concreto al miglioramento dell'infrastruttura dei trasporti nelle regioni meno favorite della Comunità. Si calcola che tra il 1989 e il 1993 il sostegno finanziario della Comunità all'infrastruttura dei trasporti nelle regioni meno favorite (regioni obiettivo 1) ammonterà a circa 6,8 miliardi di Ecu, pari al 18% circa del sostegno totale a queste regioni.

Inoltre il trattato sull'Unione politica adottato dal Consiglio europeo di Maastricht (9 e 10 dicembre 1991) include una nuova disposizione relativa alla creazione di un fondo di coesione per l'erogazione di «contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti» (articolo 130D). Il Consiglio europeo ha deciso che il fondo di coesione sarà assegnato agli Stati membri il cui PIL pro capite sia inferiore al 90% della media comunitaria.

(¹) GU n. L 326 del 24. 11. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2914/91
di Sir James Scott-Hopkins (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 dicembre 1991)
(92/C 242/32)

Oggetto: Proposta per un salario minimo all'interno della CE

Può la Commissione indicare se ha formulato progetti di proposte per raccomandare l'adozione di un salario minimo in tutto il territorio comunitario? In caso contrario, può confermare che non sono state prese in considerazione proposte di questo genere?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione
(6 aprile 1992)**

La Commissione conferma di non aver presentato alcuna proposta per l'applicazione di un salario minimo in tutto il territorio comunitario né di avere intenzione di farlo in futuro.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2915/91
di Sir James Scott-Hopkins (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 dicembre 1991)
(92/C 242/33)**

Oggetto: Assistenza sanitaria per i cittadini britannici nella CE

Quali misure ha adottato la Commissione per garantire che i cittadini britannici che vivono in altri paesi comunitari dispongano, in caso di malattia, di un'assistenza sanitaria di qualità corrispondente a quella di cui beneficerebbero nel Regno Unito?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione
(13 aprile 1992)**

La normativa comunitaria che coordina i sistemi di previdenza sociale, ivi comprese le prestazioni di cure mediche, prevede che un lavoratore dipendente o autonomo o un familiare benefici di cure mediche quando si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è assicurato ai fini della previdenza sociale.

Le esatte disposizioni variano a seconda che si tratti di un lavoratore dipendente o autonomo, di un disoccupato, di un pensionato o di un familiare. Fondamentalmente, comunque, un lavoratore dipendente *residente* in un altro Stato membro, per fare un esempio, ha diritto a ricevere cure mediche in base alla legislazione del paese di residenza; se invece *soggiorna temporaneamente* nell'altro Stato, in termini generali, ha diritto unicamente alle cure mediche di prima necessità, sempre che non abbia ottenuto l'autorizzazione a ricevere altre cure prima di lasciare lo Stato nel quale è assicurato. In ogni caso esse vengono prestate conformemente alla legislazione dello Stato in cui l'assistito si trova e naturalmente il tipo di cure offerte differisce da uno Stato membro all'altro. Non si prevede di assicurare sistemi di assistenza sanitaria identici in tutti gli Stati membri.

Nel giugno 1991, comunque, la Commissione ha formulato una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla «Convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale»⁽¹⁾. Essa rientrava nel programma di

azione ispirato alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dagli Stati membri (ad eccezione del Regno Unito) nel dicembre 1989. La proposta di raccomandazione è intesa a garantire che le politiche di previdenza sociale degli Stati membri si fondino su alcuni principi, fra i quali: assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria a prescindere dalle risorse individuali e mantenere o sviluppare un sistema di assistenza sanitaria di alta qualità, con particolare attenzione alla medicina preventiva e alle esigenze, in continua evoluzione, della popolazione.

Inoltre è attualmente allo studio della Commissione la possibilità di introdurre un libretto sanitario europeo di urgenza, che semplificherebbe la procedura per ottenere cure e medicine quando una persona si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è assicurata.

⁽¹⁾ Doc. COM(91) 228 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2938/91

**dell'on. Eiso Woltjer (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 dicembre 1991)
(92/C 242/34)**

Oggetto: Uso di ormoni della crescita illeciti negli allevamenti

1. È la Commissione a conoscenza dell'inchiesta avviata dall'ispettorato generale del ministero olandese dell'agricoltura sulla produzione e l'impiego di ormoni della crescita illeciti, in particolare clenbuterolo negli allevamenti nonché delle ispezioni svolte a tal fine nei Paesi Bassi, presso Dopharma, e in Irlanda?

2. Dispone la Commissione di indicazioni circa la produzione e l'impiego di ormoni della crescita illeciti anche in altri Stati membri?

3. Può essa far piena luce sulla rispondenza alla verità delle notizie divulgate dai mass-media secondo cui esisterebbe una rete europea di produttori e di consumatori di ormoni della crescita illeciti?

4. Quali problemi si presentano negli Stati membri in ordine al controllo della produzione e dell'impiego di ormoni negli allevamenti?

5. Quali misure ritiene necessarie la Commissione al fine di rafforzare i controlli?

6. Può la Commissione far sapere se l'introduzione di un marchio di qualità sulla cui base il consumatore possa decidere se acquistare carne «trattata» o «non trattata» sia un metodo adeguato per mettere fine all'impiego illecito degli ormoni della crescita?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**
(3 aprile 1992)

1, 2 e 3. La Commissione è stata informata in merito alle ricerche organizzate dai servizi ispettivi olandesi sulla produzione e l'impiego illegale di sostanze ormonali, che hanno appunto indotto a procedere ad una perquisizione del laboratorio Dopharma, ed ha ricevuto le prime informazioni in materia da parte del ministero dell'agricoltura olandese.

In linea generale la Commissione viene informata sui casi di impiego illegale di talune miscele di sostanze ormonali o di taluni beta-agonisti. Essa segue inoltre attentamente le attività dei servizi nazionali di controllo ed anche in tal modo è informata sullo smantellamento di reti di trafficanti.

A questo proposito è certo che talune filiere possono avere un raggio d'azione che non si limita ai rispettivi territori nazionali, ma la Commissione non dispone di alcuna informazione sull'esistenza di una rete che agisca sull'intero territorio comunitario.

4 e 5. La Commissione ha avviato un'indagine in tutti gli Stati membri per poter valutare esattamente in qual modo essi applichino la legislazione comunitaria sulle sostanze ormonali ed in particolare lo svolgimento delle indagini che incombono alle autorità nazionali.

Alla luce dei risultati e delle conclusioni di tale indagine, che dovrebbe essere ultimata entro il corrente anno, la Commissione sarà in grado di valutare in modo globale i problemi eventualmente incontrati dalle autorità competenti in occasione dei loro controlli.

La Commissione ritiene quindi opportuno attendere le conclusioni di tale indagine prima di proporre adeguate misure intese a migliorare i controlli.

6. Dato che l'impiego di sostanze ormonali a scopo di ingrasso è vietato in tutto il territorio comunitario, la Commissione non ritiene opportuno, e nemmeno giustificato, istituire un'etichetta che distingua le carni trattate da quelle non trattate, poiché ciò potrebbe arrecare confusione ai consumatori.

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**
(28 giugno 1992)

Nel marzo 1990 la Commissione comunicò alle autorità sudanesi che a sua avviso la situazione che regnava in Sudan non presentava presupposti accettabili per avviare un ampio dialogo programmatico per l'assegnazione dei finanziamenti disponibili nel quadro di Lomé IV. Tale decisione della Commissione era ispirata dalla crescente instabilità in Sudan, dalla mancanza di progressi verso l'avvio di negoziati di pace, dall'inadeguata cooperazione delle autorità locali con gli interventi umanitari internazionali e dall'insoddisfacente situazione in materia di diritti umani. La Commissione intendeva così mostrare al governo sudanese il suo profondo dissenso con la politica seguita, invitandolo a migliorare il suo impegno nei settori considerati.

Se, da un lato, la Commissione non riteneva che sussistessero le condizioni per avviare un dialogo programmatico per la nuova assegnazione di risorse, dall'altro, non ha finora ritenuto opportuno, neanche come strumento utile per ottenere un miglioramento della situazione in Sudan, adottare misure più drastiche e bloccare i progetti in corso nel quadro di Lomé II e III. Tale orientamento è peraltro coerente con la risoluzione del Consiglio del 28 novembre 1991 sui diritti umani, la democrazia e lo sviluppo che, mentre conferma che in tutti i casi continueranno ad essere inviati aiuti umanitari e di urgenza, stabilisce che in risposta alle violazioni di diritti umani «la Comunità e gli Stati membri possono modificare le iniziative di cooperazione per assicurare che degli aiuti allo sviluppo beneficino più direttamente le fasce sociali più povere del paese».

La cooperazione attuale con il Sudan si concentra sull'aiuto alimentare e sulle operazioni d'urgenza e la Commissione conferma la sua determinazione a proseguire l'assistenza umanitaria destinata, ogni volta che è possibile, ad apportare un diretto beneficio per la popolazione.

La Commissione continua a seguire attentamente gli sviluppi nel paese e terrà pienamente conto della situazione ivi prevalente al momento di decidere programmi e progetti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3020/91
dell'on. Maartje van Putten (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 gennaio 1992)
(92/C 242/35)

Oggetto: Aiuti al Sudan

Può la Commissione spiegare perché proseguono gli aiuti promessi al Sudan nel quadro di Lomé II e III, mentre sono bloccati quelli previsti da Lomé IV?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3035/91
dell'on. Dieter Rogalla (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(13 gennaio 1992)
(92/C 242/36)

Oggetto: Unione doganale

1. È noto alla Commissione che al transito di frontiera di Ventimiglia (direzione Genova-Torino-Milano per chi

proviene dalla Francia) campeggiano cartelli di segnalazione recanti su fondo verde la scritta «dogana, douane, zoll, customs, aduana»?

2. Può la Commissione far sapere chi ha responsabilità per tali indicazioni e quali operazioni doganali vengono ivi espletate per la varie categorie di veicoli, essi pure oggetto di segnaletica, ossia autovetture, autocarri e autobus?

3. Riconosce infine la Commissione la necessità di un efficiente organo di «Amministrazione dell'Unione doganale» che provveda ad eliminare anacronistici segnali?

4. È disposta la Commissione, in assenza di altri responsabili, ad accollarsi temporaneamente tale compito e a comunicarmi quando verranno rimossi tali cartelli, ormai incompatibili con l'attuale quadro giuridico?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**
(1º aprile 1992)

1 e 2. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta all'interrogazione scritta n. 1302/90, punti 3 e 4⁽¹⁾. Essa è a conoscenza del fatto che le autorità nazionali non hanno tolto i cartelli di segnalazione incriminati posti a diversi punti di passaggio delle frontiere interne.

3. La direzione generale «Unione doganale e imposizione indiretta» esercita nell'ambito dei servizi della Commissione le competenze in materia doganale conferite alla Commissione dal trattato e dal diritto derivato. Questa direzione generale e le amministrazioni degli Stati membri danno sempre più prova di spirito di collaborazione, rafforzato da frequenti riunioni in occasione delle quali funzionari della Commissione incontrano funzionari doganali degli Stati membri, al fine di gestire in stretta collaborazione l'unione doganale. Inoltre, grazie al programma MATTHAEUS, più di 600 funzionari doganali nazionali hanno già potuto partecipare a scambi con colleghi di altri Stati membri, e sono stati organizzati seminari di formazione e programmi comuni di formazione destinati ai funzionari doganali dei vari paesi della Comunità. Tutto ciò illustra chiaramente l'adeguamento della gestione dell'Unione doganale al futuro completamento del mercato interno.

4. Si invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta all'interrogazione scritta n. 247/91⁽²⁾. La Commissione si rammarica della mancata asportazione di questi cartelli. Essa sottolinea che a partire dal 1º gennaio 1993 il loro mantenimento sarebbe non solo contrario alla risoluzione del Consiglio ma anche in contraddizione con la soppressione delle frontiere prevista per questa data.

⁽¹⁾ GU n. C 272 del 29. 10. 1990.

⁽²⁾ GU n. C 195 del 25. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3152/91
dell'on. Amédée Turner (ED)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)
(92/C 242/37)

Oggetto: Borse di studio per studenti universitari nel Regno Unito

Sa la Commissione che, per beneficiare nel Regno Unito di una borsa di studio, gli studenti universitari stranieri (inclusi quelli provenienti da altri Stati membri della Comunità) devono aver risieduto nel paese nei tre anni precedenti l'inizio del loro corso di studi superiori?

Ritiene la Commissione che tale sistema potrà essere mantenuto dopo il 1º gennaio 1993?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione**
(30 aprile 1992)

Si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta complementare che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta n. 2031/90 dell'on. Geoffrey Hoon⁽¹⁾.

Occorre aggiungere che, stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'ottenimento di una borsa di studio che permetta di coprire le tasse d'iscrizione e alla quale gli studenti comunitari hanno diritto alle stesse condizioni degli studenti nazionali è bensì soggetto a tre anni di residenza, ma questo requisito può essere soddisfatto sul territorio degli altri Stati membri della Comunità e non solo del Regno Unito. Il termine si riferisce sempre al periodo che precede l'inizio del corso per il quale la borsa viene richiesta.

In linea di massima in questo campo il mercato unico del 1993 non dovrebbe avere ripercussioni.

Se tuttavia l'onorevole parlamentare è a conoscenza di casi individuali nei quali i diritti di cittadini della Comunità non siano stati rispettati, la Commissione è disposta a esaminarli alla luce del diritto comunitario.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3253/91
dell'on. Henry McCubbin (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1992)
(92/C 242/38)

Oggetto: Relazioni tra Comunità europea e Joint Aviation Authority (JAA)

Al mio ufficio pervengono numerose richieste di informazioni riguardanti la JAA. Dal momento che la Commis-

sione sta cercando di armonizzare le disposizioni normative in materia di trasporto aereo nell'ambito della Comunità, può far sapere quali relazioni intercorrono, sul piano giuridico, tra essa e tale organizzazione?

Risponde a verità che le modalità secondo cui i dirigenti degli Stati membri lavorano di concerto, per quanto concerne la JAA, sono tali da rendere impossibile a livello tanto nazionale che comunitario chiedere conto ed effettuare una valutazione del loro operato?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**
(31 marzo 1992)

La Commissione sta armonizzando i requisiti tecnici nel settore dell'aviazione civile per garantire una concorrenza leale e un livello uniformemente elevato di sicurezza aerea tra gli Stati membri.

Tale armonizzazione si basa sui «Joint Aviation Requirements» (JAR) elaborati da «Joint Aviation Authorities» (JAA).

La Commissione ritiene che la JAA sia l'unico organismo europeo tecnicamente capace di elaborare un insieme esauriente di requisiti per la sicurezza aerea.

In quest'ambito la JAA funge da consulente tecnico della Comunità europea ed è pertanto sottoposta ad un esame accurato non solo degli Stati membri ma anche della Commissione. Giova sottolineare che, giuridicamente, la Commissione non è affatto tenuta ad approvare il risultato dei lavori della JAA, che essa accetterà solo se riterrà soddisfacenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2/92
dell'on. Peter Crampton (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1992)
(92/C 242/39)

Oggetto: Aiuto alimentare per l'Africa

È attualmente in corso il programma speciale di emergenza per il Corno d'Africa (SEPHA) riguardante l'aiuto alimentare e per la ripresa economica destinato all'Etiopia, al Sudan, al Gibuti, alla Somalia ed al Kenya. Finora la reazione internazionale è stata deludente e la situazione sta peggiorando.

All'inizio di quest'anno la CE ha confermato che potrebbe farvi fronte in maniera rapida ed efficace fornendo rapidamente altre 600 000 t di aiuto alimentare per

l'Africa. La Commissione è in grado ormai di provvedere ed organizzare immediatamente l'invio dell'aiuto?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**
(16 giugno 1992)

La Comunità ha reagito immediatamente alla situazione d'emergenza creatasi nel Corno d'Africa all'inizio dell'anno scorso. Già alla fine del 1990 e ai primi del 1991 vennero decise numerose assegnazioni di aiuti alimentari a favore dei paesi dell'Africa subsahariana. Inoltre ai primi di maggio del 1991 la Comunità ha varato un programma speciale di aiuto alimentare in Africa, concentrato nel Corno d'Africa, e più in particolare, in Etiopia, Sudan e Somalia. Tale programma è stato integralmente realizzato.

L'appello SEPHA è stato lanciato con grande ritardo, nel settembre 1991, quando erano già state prese tutte le decisioni ed effettuate le spedizioni dei donatori internazionali. Si richiedevano 400 milioni di US\$ per forniture urgenti fino alla fine dell'anno scorso. Da informazioni recenti risulta che si è potuto raccogliere il 65% del fabbisogno totale.

Un secondo appello SEPHA, lanciato il 1° febbraio 1992, si basava su un'ipotesi di fabbisogno di 622 milioni di US\$ per i prossimi sei mesi. La Comunità ha già sostenuto e continuerà a sostenere attivamente questo programma mediante aiuti alimentari o aiuti d'urgenza inoltrati tramite organizzazioni delle Nazioni Unite e ONG. La Comunità contribuirà inoltre alla ricostruzione dell'Etiopia grazie alle ampie risorse per l'aiuto tecnico e finanziario previste dalla convenzione di Lomé, senza dimenticare i fondi locali di contropartita generati da tale aiuto.

Sulla base del programma normale di aiuto alimentare CEE per il 1992, la Commissione ha già deciso le seguenti assegnazioni (in tonnellate di equivalente cereali): 92 510 t tramite il PAM, 87 570 t tramite ONG e 55 490 t tramite la CICR nei paesi interessati.

Il 13 maggio 1992 l'autorità di bilancio della Comunità ha deciso di assegnare 220 milioni di Ecu ad un nuovo programma speciale di aiuto alimentare 1992 che comporta un aiuto supplementare di 800 000 t, destinato in special modo alle operazioni di soccorso nel Corno d'Africa e nell'Africa australe. Il 18 maggio 1992 la Commissione ha preso una decisione in merito alla ripartizione della dotazione del programma; per i tre paesi del Corno d'Africa sono state riservate circa 300 000 t di equivalente cereali.

Giova sottolineare che questi quantitativi si aggiungono agli aiuti succitati, assegnati nel quadro del programma normale di aiuto alimentare 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 29/92

dell'on. Concepció Ferrer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1992)

(92/C 242/40)

Oggetto: Terza età — Progetto di comitato di collegamento tra le organizzazioni non governative

La Commissione ha annunciato l'imminente costituzione di un comitato di collegamento tra le ONG che si occupano principalmente dei problemi degli anziani affinché esse possano lavorare di concerto con il Parlamento europeo.

Può la Commissione precisare quali sono i requisiti e i criteri che le ONG dovranno soddisfare per poter entrare a far parte di questo comitato, e quale procedura dovranno seguire le varie organizzazioni non governative che si occupano degli anziani per far conoscere la propria attività in sede CE?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione**

(13 aprile 1992)

Il gruppo di collegamento, istituito con decisione della Commissione del 17 ottobre 1991, comprende le quattro organizzazioni seguenti:

- CCTR (Comitato di coordinamento dei pensionati della confederazione europea dei sindacati),
- EURAG,
- EUROLINK AGE,
- FIAPA.

Si tratta di organizzazioni essenzialmente europee o internazionali, non governative e senza scopo di lucro, che si occupano in primo luogo degli anziani in quanto tali, operano per essi in modo completo e sono attive e affermate da diverso tempo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 48/92

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1992)

(92/C 242/41)

Oggetto: Strumenti per il controllo della qualità nell'industria alimentare

Quali preoccupazioni sono state espresse, e da quali governi degli Stati membri, in merito alla qualità dei

generi alimentari e alla salute pubblica in relazione all'importazione di generi alimentari dagli ex paesi del COMECON?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(10 aprile 1992)

I governi degli Stati membri non hanno espresso alla Commissione nessuna preoccupazione in merito alla qualità e alla salubrità dei generi alimentari provenienti dagli ex paesi del COMECON.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 81/92

dell'on. Madron Seligman (ED)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1992)

(92/C 242/42)

Oggetto: Scimpanzé in Spagna

In dispregio delle leggi vigenti, in numerosi luoghi di villeggiatura spagnoli si continuano a vedere degli scimpanzé che vengono usati e maltrattati dai fotografi.

In vari paesi le società di protezione dei primati hanno espresso la loro costernazione per le inutili sofferenze e per l'evidente totale dispregio della CITES.

La Commissione dispone di chiare prove che le autorità spagnole si stanno muovendo per metter fine a questa deplorevole pratica?

Ad esempio, gli animali vengono confiscati e vengono inflitte multe adeguate per scoraggiare le infrazioni?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 564/92

dell'on. Madron Seligman (ED)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1992)

(92/C 242/43)

Oggetto: Presunta violazione da parte della Spagna della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

Nella rivista del «Fondo mondiale per la natura» (WWF) del 1991 si afferma a pagina 7 che la Spagna è diventata la principale via di accesso per il traffico illegale di specie selvatiche diretto verso i maggiori mercati europei: Germania, Olanda, Svizzera e Regno Unito.

La Commissione è a conoscenza della portata di tale problema e, in tal caso, quali provvedimenti efficaci intende proporre per bloccare detto commercio?

Come firmataria della CITES, la Spagna non sembra aver introdotto — e tantomeno tentato di applicare — sanzioni incisive in caso di flagrante violazione della convenzione. Come intende procedere la Commissione per impedire che ci si prenda gioco così della legislazione comunitaria?

**Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 81/92 e 564/92**

(10 giugno 1992)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere visione della risposta alla sua interrogazione scritta n. 671/91 (¹).

(¹) GU n. C 281 del 28. 10. 1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 107/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 febbraio 1992)
(92/C 242/44)

Oggetto: Inquinamento ambientale del golfo dell'Eubea settentrionale

L'industria Larko di Larimna è causa di un intenso inquinamento dell'ambiente, con conseguenze particolarmente gravi per il braccio di mare tra l'Eubea settentrionale e il continente (Vorios Evvoikos). A quanto denunciano gli abitanti della zona, tale industria, che produce nichel, carica su chiatte ingenti quantitativi di rifiuti solidi costituiti da ossido di ferro e li riversa in mare. Ritiene la Commissione che la mancata adozione di misure nei confronti di tale industria sia conforme alle direttive comunitarie? È disposta a contribuire sul piano tecnico ed economico ad affrontare il problema ambientale del golfo dell'Eubea settentrionale?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(15 giugno 1992)

Nel quadro dell'attuazione e del seguito della direttiva 76/464/CEE (¹), relativa all'inquinamento causato da alcune sostanze pericolose versate nell'ambiente acqua-

tico della Comunità, la Commissione ha chiesto informazioni presso le autorità competenti greche.

D'altra parte gli inquinamenti che influiscono sul golfo di Eubée del Nord entrano nel campo di applicazione della Convenzione per la protezione del mare Mediterraneo contro l'inquinamento (convenzione di Barcellona e protocolli relative), alla quale la Comunità e la Grecia sono parti contraenti.

Per quanto riguarda gli scarichi ai quali onorevole parlamentare fa riferimento, occorre precisare che è il protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo per le operazioni di immersione effettuate per le navi e aeromobili, che costituisce l'impegno in materia.

L'articolo 4 del suddetto protocollo prevede che l'immersione nella zona del mare Mediterraneo di rifiuti o altre materie enumerate all'allegato I è vietata.

L'articolo 5 di questo protocollo prevede che l'immersione di rifiuti o di altre materie enumerate all'allegato II è subordinata, in ogni caso, alla consegna preliminare, dalle autorità nazionali competenti, di una patente specifica.

Infine, l'articolo 6 precisa che l'immersione di qualsiasi altro rifiuto o altra materia è subordinata alla consegna preliminare dalle autorità nazionali competenti di una patente.

Le patenti di cui agli articoli 5 e 6 sono consegnate soltanto dopo un esame attento di tutti i fattori enumerati all'allegato III del suddetto protocollo.

A questo titolo le autorità nazionali competenti dispongono di un grande numero di informazioni (caratterizzazione e composizione della materia, caratteristiche del luogo di immersione e metodo di depositi, considerazioni e circostanze generali) e le trasmettono all'organizzazione di cui all'articolo 13 della convenzione, cioè al programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, di cui l'unità di coordinamento per il Mediterraneo è basata ad Atene.

(¹) GU n. L 129 del 18. 5. 1976.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 110/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 febbraio 1992)
(92/C 242/45)

Oggetto: Luoghi di nidificazione degli uccelli

La morfologia delle nuove abitazioni ed i moderni metodi di coltivazione prevalenti in Europa hanno portato negli ultimi anni ad un'estrema riduzione, in tutti gli Stati membri, dei luoghi adatti alla nidificazione degli uccelli. La «Società ellenica per la protezione della natura»

afferma che il problema della nidificazione può essere risolto mediante il ricorso su vasta scala a nidi artificiali. In qual modo può contribuire la Commissione, sulla scorta dell'esperienza acquisita da taluni Stati membri quali l'Inghilterra, alla soluzione di questo problema? Potrebbe la Comunità pubblicare un opuscolo informativo su questo argomento specifico, destinandolo soprattutto ai ragazzi in età scolare?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(8 maggio 1992)

La Commissione è a conoscenza del problema citato dall'onorevole parlamentare nonostante nessun provvedimento specifico di questo tipo le sia stato proposto finora.

D'altra parte molte organizzazioni non governative lavorano allo scopo di trovare una soluzione adeguata al problema della nidificazione degli uccelli.

La Commissione è in contatto con queste organizzazioni e è pronta ad esaminare qualsiasi domanda di contributo finanziario alla pubblicazione di un opuscolo informativo su quest'argomento se ci sarà una richiesta ufficiale in questo senso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 144/92
dell'on. Panayotis Roumeliotis (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 febbraio 1992)
(92/C 242/46)

Oggetto: Mortalità dei delfini nel Mediterraneo

In questi ultimi tempi si assiste ad un incremento della mortalità dei delfini, causata da un virus di recente comparsa nel bacino del Mediterraneo.

Dai primi accertamenti tale virus sarebbe dovuto all'incremento di inquinamento marino.

Si chiede alla Commissione quali iniziative intende adottare in ordine alla salvaguardia di questa specie e, più in generale, alla lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(8 maggio 1992)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla risposta che essa ha dato all'interrogazione orale H-1088/90 dell'on. Raggio (¹). Da allora, e

nonostante il fatto che un virus sia stato identificato dai ricercatori, non sono state ancora individuate le cause esatte dell'aumento della mortalità dei delfini.

(¹) *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-396 (novembre 1990).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 171/92
dell'on. Vincenzo Mattina (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 febbraio 1992)
(92/C 242/47)

Oggetto: Acquisizione della EKO Stahl da parte del gruppo Arvedi

Premesso che l'Arvedi, uno dei più importanti gruppi industriali italiani, aveva avviato trattative per l'acquisto della EKO Stahl, azienda siderurgica di Eisenhuettenstadt nella ex Germania orientale;

considerato che la Treuhand, l'ente pubblico tedesco incaricato delle privatizzazioni, ha chiesto, alla vigilia delle festività natalizie, di presentare in soli tre giorni un'offerta ultimativa corredata da relativo piano industriale;

considerato che tale termine è stato imposto vincolante a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara;

può la Commissione far sapere se, a fronte di un comportamento della Treuhand chiaramente anomalo e discriminatorio, non intenda approfondire la questione e aprire la conseguente procedura di infrazione alle norme comunitarie in materia di libera concorrenza?

**Risposta data dal Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**
(3 giugno 1992)

La Commissione può confermare che già nell'ottobre 1991 vi è stato un incontro fra i rappresentanti della Treuhand ed i rappresentanti del gruppo Arvedi per discutere dell'eventuale ripresa degli impianti di EKO Stahl.

Un secondo incontro ha avuto luogo nel novembre 1991 ad Eisenhuettenstadt sia con i rappresentanti di EKO che con i delegati sindacali.

Il 3 dicembre 1991 la Treuhand ha scritto ad Arvedi per conoscere le intenzioni dell'azienda sulla ripresa del laminatoio a freddo di EKO.

Il 18 dicembre la Treuhand ha nuovamente scritto ad Arvedi, per sollecitare una risposta, contenente le proposte dell'azienda, entro il 27 dicembre.

Per quanto riguarda la fase liquida ed il laminatoio a caldo, la Treuhand ha scritto ad Arvedi il 7 gennaio 1992 sollecitando una prima presa di posizione entro il 15 gennaio 1992. La stessa lettera precisava però che chi era interessato all'acquisto aveva tempo fino al 31 dicembre 1992 per inviare alla Treuhand una proposta definitiva.

Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene che la Treuhand non si è resa colpevole di trattamento discriminatorio o anormale nei confronti di Arvedi, e che quindi non ha commesso infrazioni alle regole comunitarie, applicabili in questo caso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 183/92
di Sir James Scott-Hopkins (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 febbraio 1992)
(92/C 242/48)

Oggetto: Collegamento delle reti nazionali nella CEE

In quale modo si sta adoperando la Commissione per accelerare il collegamento delle reti nazionali preposte alla distribuzione di elettricità e gas negli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**
(11 giugno 1992)

Occorre menzionare innanzitutto che il collegamento delle reti nazionali di gas e di elettricità all'interno della Comunità rientra nel quadro dei compiti assegnati ai fondi strutturali soprattutto per le regioni dell'obiettivo 1. Così, oltre ai progetti previsti nel quadro comunitario di aiuti, la Commissione ha previsto l'iniziativa REGEN che rende possibili aiuti comunitari a progetti di reti e di interconnessioni. A titolo d'esempio si può citare l'interconnessione di trasporto di gas tra l'Irlanda e il Regno Unito e quella di elettricità tra la Grecia e l'Italia.

Inoltre il nuovo trattato prevede l'introduzione di un capo specifico (titolo XII) sulle reti transeuropee, in particolare quelle di energia. Questo capitolo comporta la definizione di orientamenti, di priorità e di progetti di interesse comune in materia di reti di energia, a livello comunitario, nonché la possibilità di finanziamenti accordati a partire dal bilancio della Comunità (pacchetto Delors II). Gli interventi della Comunità, a titolo del capo reti transeuropee, avverranno sotto forma di finanziamento di studi di fattibilità, di garanzie di prestito o di bonifico degli

interessi. Essi dovrebbero innanzitutto facilitare la realizzazione dei tratti mancanti di interesse comunitario, qualunque sia la loro localizzazione nella Comunità.

Si ricorda inoltre all'onorevole parlamentare che recentemente la Commissione ha adottato due documenti in materia:

- una comunicazione al Consiglio sulle «Infrastrutture di trasporto di elettricità e gas naturale nella Comunità»⁽¹⁾. Questo documento descrive la situazione attuale delle reti, indica i progetti in corso di realizzazione, previsti o che possono essere presi in considerazione per rafforzare e completare le reti transeuropee di energia, nonché i miglioramenti tecnici del funzionamento delle reti interconnesse. Esso lancia il dibattito tra le istituzioni comunitarie e gli Stati membri per definire orientamenti e priorità nelle questioni sopramenzionate;
- una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad una dichiarazione d'interesse europeo intesa ad agevolare la realizzazione di reti transeuropee nel settore del trasporto di energia elettrica e di gas naturale⁽²⁾.

⁽¹⁾ Doc. SEC(92) 553 del 23. 2. 1992.

⁽²⁾ Doc. COM(92) 15 def. del 24. 2. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 197/92

dell'on. Maartje van Putten (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 febbraio 1992)
(92/C 242/49)

Oggetto: Controllo del Parlamento europeo sul contributo della CE in seno all'UNCTAD e al GATT

Considerato che il «Common Position paper», che serve da base agli Stati membri della CE e alla Commissione europea nell'iter negoziale che precede la conferenza UNCTAD VIII, non è di pubblico dominio;

considerato che, pur essendo comprensibile in vista di un'efficace strategia negoziale, ciò rende tuttavia arduo il controllo del Parlamento europeo sulle attività della Commissione;

1. Quali possibilità ravvisa la stessa per aumentare le conoscenze del Parlamento europeo in ordine a questo capitolo delle sue attività?
2. Intenderebbe la Commissione coinvolgere, in via riservata, il Parlamento (nella fattispecie le sue commissioni competenti) nel processo negoziale a livello internazionale (in seno all'UNCTAD o al GATT) nonché procedere ad una consultazione riservata con il medesimo?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**
(2 giugno 1992)

In preparazione della conferenza UNCTAD VIII, la Commissione ha redatto un'analisi della situazione e una proposta di posizione comune della Comunità europea e dei suoi Stati membri. Entrambi i documenti sono stati a tempo debito trasmessi al presidente della commissione relazioni esterne e al presidente della commissione cooperazione e sviluppo del Parlamento europeo. Nella sua risposta il presidente di quest'ultima commissione ha ampiamente illustrato alla Commissione delle Comunità europee le sue osservazioni in proposito. Solo la proposta di posizione comune era stata classificata «riservata», in conformità della consueta procedura del Consiglio, a causa del carattere confidenziale che essa riveste finché non inizieranno i negoziati alla conferenza.

La proposta avanzata dall'onorevole parlamentare, pertanto, si riferisce unicamente alla prassi del momento.

Nel corso della conferenza ministeriale svolta nel dicembre del 1990 all'Heysel, che avrebbe dovuto costituire l'ultima tornata decisiva dei negoziati, hanno assistito membri del Parlamento europeo che facevano parte della delegazione della Comunità e che sono stati tenuti pienamente informati dei progressi fatti dalla Commissione.

Nel dicembre del 1991, inoltre, il presidente Delors ha informato l'allora presidente in carica del Parlamento europeo, sig. Baron Crespo, che la Commissione era d'accordo a seguire una procedura analoga in occasione di una futura conferenza finale a livello ministeriale per concludere l'Uruguay Round.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 207/92
dell'on. José Lafuente López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 marzo 1992)
(92/C 242/50)

Oggetto: Precisazioni sulla regolamentazione comunitaria del diritto delle fondazioni

Nell'imminenza della libera circolazione dei capitali e delle persone in ambito comunitario, risulta particolarmente evidente la possibilità che le fondazioni si stabiliscano e operino al di fuori del paese d'origine.

Alla luce delle disposizioni comunitarie in materia, sarebbe dunque opportuno precisare qual è la normativa che disciplina attualmente l'attività delle fondazioni nei paesi membri, onde garantire che la legislazione nazionale e regionale sia conforme alla regolamentazione comunitaria relativa al diritto delle fondazioni e che l'attività di tali istituti sia sottoposta in tutto il territorio comunitario ad un identico regime onde evitare equivoci.

Può la Commissione precisare quali sono le disposizioni comunitarie che permetterebbero alle fondazioni operanti nel territorio della Comunità di svolgere la propria attività anche al di fuori delle frontiere nazionali? In che modo sono stati decisi i meccanismi volti ad armonizzare le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia e come viene garantita, dal punto di vista fiscale, la parità di trattamento delle fondazioni in tutto il territorio comunitario?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**
(10 giugno 1992)

Nell'ambito della Comunità sono già garantite sia la libera circolazione delle merci fornite da associazioni e fondazioni che la libera prestazione di servizi da parte delle medesime.

Per permettere a detti organismi di operare in Stati membri diversi dal loro paese d'origine in base a disposizioni comuni e quindi di trarre pieno vantaggio dal mercato unico, la Commissione ha presentato al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale una proposta di regolamento recante statuto dell'associazione europea⁽¹⁾. Tale proposta di regolamento stabilisce che un'associazione europea può essere costituita da: due o più associazioni costituite secondo il diritto di uno Stato membro e aventi la sede statutaria e l'amministrazione centrale in almeno due Stati membri; un'unica associazione costituita secondo il diritto di uno Stato membro qualora possieda uno stabilimento in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione centrale e dimostri di esercitare un'attività transnazionale effettiva e reale; un minimo di 21 persone fisiche di almeno due Stati membri o di due fondazioni costituite secondo il diritto di uno Stato membro e aventi la sede statutaria e l'amministrazione centrale in almeno due Stati membri.

Lo statuto stabilisce norme comuni per tutte le associazioni europee: nelle materie non contemplate da dette norme, soprattutto per le questioni attinenti al regime tributario, l'associazione europea sarà disciplinata dalla normativa dello Stato della sede.

Del carattere non lucrativo delle attività svolte da associazioni e fondazioni si terrà conto al momento di adottare il regime definitivo dell'IVA nel 1996. Quanto all'imposizione diretta, i problemi di ordine fiscale che potrebbero sorgere all'atto della costituzione di un'associazione europea oppure nell'ambito dell'esercizio delle sue attività dovranno essere disciplinati da direttive adottate secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato CEE. La Commissione inviterà gli Stati membri ed il settore delle associazioni e fondazioni a trasmetterle il loro punto di vista in modo da poter valutare con migliore cognizione di causa gli eventuali problemi fiscali.

⁽¹⁾ Doc. COM(91) 273 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 208/92

dell'on. José Lafuente López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 febbraio 1992)
(92/C 242/51)

Oggetto: Aiuto comunitario per salvare l'Ermitage

La crisi che scuote l'ex Unione Sovietica ha raggiunto anche uno dei simboli più importanti della cultura russa attraverso i secoli, il famoso museo Ermitage di San Pietroburgo che, travolto da una situazione estremamente caotica, rischia di scomparire.

Il museo, che l'attuale scarsità di risorse economiche minaccia di far precipitare nel caos, ha lanciato pressanti richieste di aiuto per allontanare lo spettro della chiusura, eventualità questa che rappresenterebbe una vera e propria catastrofe a livello mondiale, dal momento che il famoso museo non appartiene soltanto al patrimonio artistico russo ma può essere considerato patrimonio universale.

Data la difficile situazione in cui versa il museo, non ritiene opportuno la Commissione fornire un valido aiuto, d'intesa con le autorità russe, per contribuire in maniera sostanziale al superamento degli attuali problemi e garantire la sopravvivenza dell'Ermitage in quanto patrimonio artistico dell'umanità?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**
(19 giugno 1992)

Attualmente i programmi di aiuto comunitario a favore delle Repubbliche della ex Unione Sovietica non prevedono stanziamenti per la salvaguardia del patrimonio artistico dei nuovi Stati indipendenti. I finanziamenti si concentrano sui settori prioritari: aiuto alimentare o assistenza tecnica nei settori chiave dello sviluppo economico (energia, trasporti, distribuzione agroalimentare, formazione, servizi finanziari).

La conservazione dei monumenti rientra nella cooperazione culturale, ma non è di competenza esclusiva della Comunità e non è pertanto prevista dagli accordi della «prima generazione» sul commercio e la cooperazione. Viceversa, tale settore di interesse è stato integrato negli accordi di associazione conclusi con i paesi dell'Europa centrale e orientale.

Benché questo tema non figuri all'ordine del giorno dei negoziati per gli accordi con gli Stati della CSI, l'intensificazione della cooperazione culturale è tuttavia auspicabile.

Infine, nella misura in cui il celebre museo appartiene al patrimonio universale e non esclusivamente a quello russo, non è da escludere uno stanziamento di bilancio a titolo della salvaguardia del patrimonio artistico mondiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 225/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 febbraio 1992)
(92/C 242/52)

Oggetto: Composizione chimica dei detersivi

Il fatto che per i detersivi non esista l'obbligo di indicare la composizione chimica sulle confezioni impedisce ai consumatori di rendersi conto non soltanto dell'efficacia degli stessi ma anche degli effetti che i componenti hanno sull'ambiente naturale e la loro salute. Più dire la Commissione se intende prendere provvedimenti in modo da soddisfare questa legittima esigenza dei consumatori e, in caso affermativo, a partire da quando?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(16 giugno 1992)

Dal 1973, con numerose direttive⁽¹⁾, la Commissione ha trattato la questione dei detergenti in particolare dal punto di vista della loro biodegradabilità.

Poiché i detergenti rientrano anche nel campo di applicazione della direttiva 88/379/CEE⁽²⁾ relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, essi sono sottoposti alle prescrizioni di questa direttiva, sempre che rispondano ai criteri che vi figurano.

Come sottolinea del resto l'onorevole parlamentare, si è rivelato necessario in questi ultimi tempi informare maggiormente il consumatore sulla composizione chimica dei detergenti. In quest'ottica, il 13 settembre 1989⁽³⁾ è stata adottata una raccomandazione della Commissione relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e dei prodotti di pulizia. Questa raccomandazione prescrive l'indicazione di un grande numero di prodotti chimici, quando la loro concentrazione eccede lo 0,2%. Inoltre devono essere indicati sull'etichetta, indipendentemente dalla loro concentrazione, gli enzimi, gli agenti conservanti e i disinfettanti.

Sull'imballaggio devono figurare anche indicazioni relative alle quantità di detergente da utilizzare durante il lavaggio. Ciò permetterà di utilizzare questi prodotti con più discernimento, cosa che avrà un'incidenza diretta sulla quantità dell'acqua e dell'ambiente in generale.

⁽¹⁾ GU n. L 347 del 17. 12. 1973 e GU n. L 109 del 22. 4. 1982.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 10. 10. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 232/92

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 febbraio 1992)
(92/C 242/53)

Oggetto: Mancanza di norme a protezione dei consumatori nell'imminenza del mercato unico

In vista del mercato unico europeo del 1993, uno dei principali problemi per i consumatori sarà l'impossibilità di adire le vie legali in caso di controversia transnazionale a causa della totale mancanza di norme, a livello europeo, che tutelino i consumatori.

Per tale motivo le organizzazioni dei consumatori dovrebbero chiedere ai ministri della giustizia della Comunità europea di provvedere a colmare questo vuoto giuridico.

Può dire la Commissione se intende presentare al Consiglio una proposta onde consentire ai consumatori europei di adire le vie legali in caso di controversia transnazionale, rimediando in tal modo all'attuale vuoto giuridico?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(5 giugno 1992)

L'accesso del consumatore alla giustizia è da tempo oggetto di preoccupazione per la Commissione (¹).

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare, relativo all'accesso dei consumatori alla giustizia in situazioni transfrontaliere, pone tuttavia difficoltà particolari. È vero che, nonostante l'abolizione delle frontiere fisiche, esistono tra gli Stati membri «frontiere giuridiche» che sono la conseguenza logica del fatto che ogni Stato membro ha un sistema giuridico specifico.

Gli ulteriori problemi giuridici che si pongono in un conflitto transfrontaliero sono quelli della legge applicabile, della giurisdizione nazionale competente e dell'esecuzione all'estero delle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

La Commissione non può tuttavia essere d'accordo con l'onorevole parlamentare sull'esistenza di un vuoto giuridico al riguardo. Esistono strumenti giuridici adeguati per risolvere tali problemi, in particolare nel quadro comunitario; la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che riguarda la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (²), e la

convenzione di Roma del 19 giugno 1990 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (³) mirano esattamente ad armonizzare le soluzioni date a questi problemi dagli Stati membri.

Nondimeno l'informazione e consigli adeguati ai consumatori rappresentano uno strumento essenziale per facilitare l'accesso alla giustizia. È per questo che la Commissione sostiene la creazione di centri di informazione dei consumatori in regioni transfrontaliere: attualmente sono in attività sei centri situati in vari Stati membri.

Inoltre la Commissione ha sostenuto e sostiene molti «progetti pilota» di accesso alla giustizia a livello nazionale (i più recenti riguardano in particolare l'Irlanda, l'Italia e il Portogallo) il cui scopo è migliorare l'efficacia delle procedure esistenti o perfino sperimentare soluzioni nuove.

In questo campo la Commissione attribuisce massima importanza alla risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 13 marzo 1987 e al dibattito sul progetto di risoluzione approvato dalla commissione ambiente, sanità pubblica e tutela dei consumatori il 30/31 gennaio 1992.

(¹) Comunicazione della Commissione sull'accesso dei consumatori alla giustizia del 4 gennaio 1985, doc. COM(84) 692 def., supplemento del bollettino della CEE 2/85, comunicazione complementare della CE sulla protezione giuridica dei consumatori alla giustizia del 7 maggio 1987, doc. COM(87) 210 def.

(²) GU n. C 189 del 28. 7. 1990.

(³) GU n. L 266 del 9. 10. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 251/92

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 febbraio 1992)
(92/C 242/54)

Oggetto: Aiuti alimentari ai paesi dell'Est

Può la Commissione far sapere se, stando a quanto si vocifera, gli aiuti alimentari ed in particolare gli aiuti destinati ai paesi dell'Est vengono effettivamente rivenuti in un secondo tempo?

Può fornire una stima approssimativa della percentuale di merci che vengono così sottratte al loro vero obiettivo?

Intende inasprire le misure di controllo relative al trasporto ed alla fornitura di queste merci? In caso affermativo, quale procedura viene presa in considerazione al riguardo?

Intende presentare le proprie rimostranze ai trasportatori degli aiuti alimentari in questione e quali misure intende

prendere nei confronti dei vettori che da quanto risulta non hanno portato a destinazione le merci loro affidate?

Qualora la Commissione non sia propensa ad interpellare i trasportatori, può precisare per quali motivi non intende farlo?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**
(5 giugno 1992)

La Commissione è al corrente dei citati usi indebiti dei prodotti alimentari inviati a titolo di aiuto ai paesi dell'Europa orientale.

Benché rispetto ai programmi globali le quantità implicate siano piuttosto limitate, è attualmente in corso un'indagine sulle eventuali deviazioni delle spedizioni. L'indagine in corso intende accertare se le informazioni siano fondate e, in tal caso, chi è responsabile degli abusi.

Qualora l'indagine accerti la responsabilità di trasportatori o di altre parti nella deviazione delle spedizioni di aiuti alimentari, la Commissione adotterà le misure adeguate.

Per evitare la riesportazione o l'appropriazione indebita degli aiuti alimentari, la Commissione ha già provveduto a potenziare i meccanismi di controllo e di monitoraggio che accompagnano le operazioni di aiuto alimentare.

Ad esempio, nel caso degli aiuti alimentari d'urgenza a favore di Mosca e San Pietroburgo, per un importo di 200 milioni di Ecu, sono stati stipulati contratti con tre agenzie di consulenza della Comunità per:

- a) sorvegliare il trasporto dei prodotti dell'aiuto alimentare;
- b) controllarne il magazzinaggio e la distribuzione;
- c) controllare le vendite e l'impiego dei fondi contropartita.

Inoltre è stata creata una task force composta di rappresentanti degli Stati membri e presieduta dalla delegazione della Commissione a Mosca, incaricata di supervisionare e coordinare gli aspetti inerenti alla logistica e alla sicurezza di tali iniziative di aiuto alimentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 292/92
dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 febbraio 1992)
(92/C 242/55)

Oggetto: Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori in Tailandia

Lo sfruttamento sessuale dei minori è un flagello che affligge soprattutto la Tailandia. Le autorità di tale paese

sembrano voler combattere questo fenomeno ricorrendo anche all'assistenza fornita da numerose organizzazioni non governative.

Quale aiuto la Comunità europea può dare a tal fine?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**
(16 giugno 1992)

Il problema della prostituzione infantile, che affligge molte città tailandesi, è particolarmente sentito a Bangkok. La Commissione può cercare di rimediare a questa grave situazione cofinanziando progetti presentati da organizzazioni non governative europee. Ad esempio, essa sostiene un progetto di Médecins sans frontières-Belgio, che fornisce assistenza tecnica al centro per la tutela dei diritti dell'infanzia, un'organizzazione non governativa tailandese che si adopera attivamente per venire in aiuto ai bambini vittime di violenze sessuali, oppure che sono stati introdotti, con lusinghe o perché venduti, nel giro della prostituzione.

Le autorità tailandesi hanno recentemente proposto una nuova legge che renderebbe illegale la prostituzione minore. Qualora venisse approvata questa legge darebbe alle organizzazioni non governative europee ulteriori possibilità di sostenere le iniziative locali volte a salvare dalla prostituzione i minorenni di entrambi i sessi.

Inoltre la Commissione ha avviato di recente un programma pluriennale per combattere e contenere il diffondersi dell'AIDS in Thailandia. Le prostitute, che figurano tra le categorie cui si rivolge il programma, potranno usufruire di servizi educativi, sanitari e di consulenza indipendentemente dall'età.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 314/92
dell'on. João Cravinho (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 febbraio 1992)
(92/C 242/56)

Oggetto: Situazione a Timor orientale

In seguito al processo intentato il 20 gennaio 1992 contro tre sopravvissuti del massacro di Dili, il ministro degli affari esteri del Portogallo ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«I processi che sono stati annunciati rappresentano la prova che le scuse e le promesse con cui i dirigenti indonesiani hanno cercato di calmare la rivolta provocata dai loro militari a Timor orientale non hanno avuto alcun seguito. Decine di giovani timorensi sono stati arrestati a Dili, Bali e Giakart in seguito al massacro del 12 novembre 1991. Risulta, in base a

informazioni degne di fede, che numerosi di loro sarebbero stati gravemente maltrattati e torturati... Alcuni sono accusati di «sovversione» e corrono il rischio di essere condannati alla pena di morte». Nella dichiarazione si aggiunge inoltre che «tutto sembra indicare che nei processi annunciati gli accusati saranno sprovvisti dei più elementari diritti di difesa e non avranno nessuna garanzia di una valutazione anche minimamente imparziale del loro comportamento».

Di fronte alla gravità delle dichiarazioni del ministero degli affari esteri dello Stato membro che esercita la presidenza rivolgo le seguenti domande:

1. La Commissione accetta la veridicità della dichiarazione del ministero degli affari esteri portoghese e assume integralmente le responsabilità che scaturiscono da tale accettazione?
2. Quali misure sono state prese nell'ambito della Commissione e, di conseguenza, quali garanzie credibili sono state fornite dall'Indonesia?
3. In caso contrario, intende la Commissione applicare, fino alle estreme conseguenze, la dottrina comunitaria prevista per casi simili, e in particolare la dichiarazione del Consiglio europeo del 25/26 giugno 1991 e la risoluzione adottata dal Consiglio per lo sviluppo del 1991?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**
(23 giugno 1992)

La Comunità e i suoi Stati membri hanno duramente condannato sin dal 13 novembre 1991 gli avvenimenti di Dili e, da quel momento, seguono da vicino la situazione a Timor orientale.

Essi hanno accolto con favore le misure adottate dalle autorità ed hanno espresso l'auspicio, in seguito alla relazione della commissione d'inchiesta, che esse facciano seguito altre misure che possano migliorare in modo significativo la situazione dei diritti umani in tale regione. Essi hanno espresso inoltre il loro compiacimento per la partecipazione delle Nazioni Unite a tale processo e per la nomina del sig. Amos Wako, in qualità di rappresentante personale del segretario generale delle Nazioni Unite, al fine di ottenere chiarimenti sui fatti di Dili, nonché per la disponibilità delle autorità indonesiane a collaborare pienamente con lui.

Essi appoggiano gli sforzi intrapresi dal segretario generale delle Nazioni Unite per una soluzione giusta, globale e accettabile a livello internazionale della questione di Timor orientale, nel pieno rispetto degli interessi e delle legittime aspirazioni dei suoi cittadini e sostengono inoltre l'impegno per un dialogo diretto tra il Portogallo e l'Indonesia sotto gli auspici del segretario generale delle Nazioni Unite, come prevede la proposta costruttiva del Portogallo.

Nell'incontro del 7 febbraio 1992 con il sig. Alatas, ministro degli affari esteri dell'Indonesia, il membro della

Commissione responsabile delle relazioni con l'America latina e l'Asia ha auspicato che i responsabili degli avvenimenti di Dili siano processati e si è espresso a favore dell'applicazione delle previste sanzioni, del rispetto dei diritti umani e dei diritti costituzionali delle persone detenute, nonché del chiarimento della situazione degli scomparsi; egli ha ricordato che il rispetto dei diritti umani costituisce un elemento fondamentale della politica di cooperazione della Comunità, che si applica evidentemente anche ai paesi dell'ASEAN, e ha auspicato che l'Indonesia adotti misure concrete in questo campo, in particolare a Timor orientale.

Nel corso della 48ª sessione della commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite, svoltasi a Ginevra dal 26 gennaio al 6 marzo 1992, è stata ampiamente discussa la situazione dei diritti umani a Timor orientale su iniziativa della Comunità e dei suoi Stati membri, che hanno fatto iscrivere a verbale una dichiarazione in proposito.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 349/92
dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(27 febbraio 1992)

(92/C 242/57)

Oggetto: Aiuti del Fondo sociale europeo alla Cantabria nel 1991

Quali sono stati nel 1991 gli investimenti nella regione spagnola della Cantabria provenienti dal Fondo sociale europeo?

Quali istituzioni e organismi hanno ricevuto nel 1991 intale regione aiuti provenienti dal suddetto fondo?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**
(10 aprile 1992)

L'importo complessivo concesso dalla Commissione a titolo del Fondo sociale europeo a favore della Cantabria, per il 1991, è pari a 719 573 Ecu.

Inoltre la parte a carico della Cantabria, nei programmi nazionali approvati dalla Commissione, ammonta a 8,2 milioni di Ecu per lo stesso esercizio.

Gli organismi destinatari, che figurano nei diversi programmi, sono, da un lato, la Diputación Regional de Cantabria, ayuntamiento de Reinosa, e, dall'altro l'INEM, Instituto Español de Emigración, Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de Servicios Sociales, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Agricultura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 350/92
dell'on. José Álvarez de Paz (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 febbraio 1992)
(92/C 242/58)

Oggetto: Problemi strutturali del mercato del lavoro

Nella sua relazione annuale 1991-1992 sulla situazione economica della Comunità (COM(91) 484 def.) la Commissione esprime il parere che:

«I mercati del lavoro della Comunità hanno progressivamente dato prova di maggiore flessibilità, ma i miglioramenti in questo senso si rivelano ancora insufficienti: l'aumento delle pressioni salariali in un momento nel quale più del 9 % della popolazione attiva civile è tutt'ora disoccupata sembra indicare il persistere di notevoli problemi strutturali sui mercati del lavoro».

Al riguardo, non reputa la Commissione che sia opportuno descrivere tali problemi strutturali nella proposta di decisione in esame sull'evoluzione dell'economia nella CE?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**
(14 maggio 1992)

La Commissione concorda pienamente con l'opinione espressa dall'onorevole parlamentare in merito alla necessità di analizzare in modo approfondito i problemi strutturali che dominano il mercato del lavoro, necessità che risulta particolarmente reale poiché la funzione svolta da detto mercato avrà un peso sempre maggiore nel determinare l'evoluzione della situazione per quanto riguarda crescita e stabilità durante la fase di transizione all'Unione economica e monetaria (UEM) ed una volta che tale unione sia pienamente realizzata.

Nella relazione economica annuale 1991-1992, cui l'onorevole parlamentare fa riferimento nella sua interroga-zione, vengono presentati soltanto alcuni suggerimenti circa la natura di tali problemi strutturali, a causa del carattere riepilogativo della relazione stessa. Tuttavia la complessa tematica degli aspetti strutturali del mercato del lavoro è già stata discussa in modo particolareggiato in molti studi e pubblicazioni della Commissione, vale a dire in alcuni degli studi analitici che accompagnano la relazione economica annuale e pubblicati in vari numeri di «Economia europea», tra cui l'ultimo, in diversi capitoli della relazione annuale della Commissione intitolata «L'occupazione in Europa», ecc. Questi studi forniscono un'ampia panoramica dei problemi del mercato del lavoro e dimostrano la notevole importanza attribuita dalla Commissione a questi problemi.

L'analisi dei problemi strutturali del mercato del lavoro è tuttavia permanente ed attualmente la Commissione sta compiendo uno sforzo particolare per meglio scevrare questi problemi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 356/92
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 febbraio 1992)
(92/C 242/59)

Oggetto: Nuovo trattato — Cittadinanza dell'Unione

L'articolo 8 B, paragrafo 1 del nuovo trattato prevede che ciascun cittadino dell'Unione goda del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza, ma questo fatto salve le disposizioni esecutive che il Consiglio dovrà adottare all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del PE, entro il 31 dicembre 1994. Queste disposizioni esecutive potranno prevedere deroghe quando ciò sia giustificato dai particolari problemi di un determinato Stato membro.

Al riguardo, si vuol sapere dalla Commissione se intende riprendere in mano la sua proposta di direttiva — precedentemente presentata — sul riconoscimento del diritto di voto ai cittadini europei.

Si vuole inoltre sapere se la Commissione concorda sul fatto che oltre ai normali presupposti per la partecipazione all'elezione richiesti ai cittadini dello Stato membro interessato (età minima, godimento dei diritti politici e civili, ecc.), possa venire imposta quale condizione supplementare anche un'adeguata conoscenza della lingua della regione.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**
(22 giugno 1992)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare di aver presentato già nel 1988 una proposta di direttiva sul diritto di voto dei cittadini degli Stati membri alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza (¹) e di averla modificata nel 1989 (²) per tener conto del parere formulato dal Parlamento europeo. I lavori del Consiglio sulla proposta modificata sono stati sospesi in attesa delle decisioni in materia della conferenza intergovernativa sull'unione politica.

La Commissione si rallegra del fatto che il trattato sull'Unione europea, all'articolo 8b, garantisce ai cittadini europei il diritto di voto attivo e di eleggibilità nello Stato membro di residenza. La garanzia offerta dall'articolo 8b rappresenta un progresso decisivo nel senso che colma la carenza di democrazia ancora esistente nella Comunità.

Pur riconoscendo la necessità di consentire quanto prima l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni comunali, i servizi della Commissione stanno riesaminando la proposta modificata per adattarla al disposto dell'articolo 8b. Dopo la ratifica del trattato sull'unione

politica la Commissione prenderà le iniziative necessarie per rispettare la data del 31 dicembre 1994, fissata dall'articolo 8b, entro la quale il Consiglio dovrà adottare la sua proposta. La Commissione è pienamente consapevole che si tratta di un lavoro prioritario.

Per quanto concerne le condizioni per disporre del diritto di voto e di eleggibilità, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che l'articolo 8b del trattato sull'unione politica stabilisce che i cittadini europei residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini godono di tali diritti «alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato». Qualora la legislazione elettorale di uno Stato membro esigesse dall'elettore o dal candidato la prova di conoscere sufficientemente la lingua ufficiale di tale Stato o di una delle sue regioni, la stessa condizione varrebbe anche per i cittadini degli altri Stati membri ivi residenti.

Quanto alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità la Commissione, conformemente alla proposta modificata del 23 ottobre 1989 e tenuto conto delle risoluzioni del Parlamento europeo in materia, non prevede di subordinare l'esercizio di questi diritti alla prova di sufficienze conoscenze della lingua ufficiale dello Stato membro o di una regione di tale Stato.

La Commissione tiene comunque a sottolineare che le sue proposte sul diritto di voto alle elezioni comunali non pregiudicano il regime linguistico ufficiale applicabile alle delibere degli organi comunali e che rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri.

(¹) GU n. C 246 del 20. 9. 1988.

(²) GU n. C 290 del 18. 11. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 359/92

dell'on. Mauro Chiabrandi (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1992)
(92/C 242/60)

Oggetto: Disposizioni in materia di farmacie

Il sottoscritto chiede alla Commissione di volerlo informare sulle vigenti disposizioni CEE in materia di farmacie.

Interessa in modo particolare eventuale normativa sulle insegne.

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(15 giugno 1992)

Esiste tutta una serie di disposizioni comunitarie che disciplinano i prodotti medicinali e la libera circolazione dei farmacisti. Tuttavia non esistono norme comunitarie relative alle insegne che devono contraddistinguere le farmacie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 370/92

dell'on. Luigi Vertemati (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 febbraio 1992)
(92/C 242/61)

Oggetto: Precisazione delle località per l'insediamento degli impianti di trattamento dei rifiuti nel quadro della pianificazione urbanistica generale e locale

Considerato che uno degli obiettivi prioritari della Comunità in materia di politica ambientale è la riduzione del volume dei rifiuti che vengono prodotti sul suo territorio e che devono essere recuperati, trattati o smaltiti;

viste tuttavia le crescenti difficoltà che si pongono — nonostante le diverse direttive in merito — per l'individuazione di luoghi e metodi sia per il trasporto che per lo smaltimento di tali rifiuti;

considerato inoltre che in alcuni casi il problema dello smaltimento dei rifiuti riguarda da vicino le politiche di risparmio energetico, si chiede:

Non ritiene la Commissione di dover inserire in un'apposita direttiva, o in modifiche di direttive esistenti in materia di smaltimento dei rifiuti o di verifica dell'impatto ambientale, l'obbligo almeno per i comuni di media grandezza (con più di 10 000 abitanti) di prevedere la precisa ubicazione degli impianti di stoccaggio, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti nel quadro della pianificazione urbanistica generale e locale?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(15 maggio 1992)

Come lo sottolinea l'onorevole parlamentare, uno degli obiettivi prioritari della politica comunitaria di gestione di rifiuti è la riduzione della produzione di rifiuti. Permane tuttavia necessario disporre di impianti di trattamento di questi rifiuti e l'instaurazione di questi impianti presenta sempre più difficoltà.

La direttiva 75/442/CEE (¹), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (²), prevede due misure che concordano con quanto auspicato dall'onorevole parlamentare:

- L'articolo 7 di questa direttiva prevede infatti che le autorità competenti hanno l'obbligo di elaborare piani per la gestione dei rifiuti; questi piani devono in particolare indicare le località e gli impianti adeguati per l'eliminazione.
- L'articolo 5 prevede l'eliminazione in uno degli impianti più vicini, il che deve contribuire alla riduzione del trasporto.

(¹) GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

(²) GU n. L 78 del 26. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 373/92
dell'on. François Guillaume (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 febbraio 1992)
(92/C 242/62)

Oggetto: Riferimento per i produttori di latte

Può confermare la Commissione che i diritti di produzione fissati nel 1984 e le loro modifiche a partire da tale data sono diritti inviolabili legati alla terra, anche se la produzione non ha avuto luogo nel corso di uno o più anni nel periodo compreso tra il 1984 e il 1992?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**
(5 maggio 1992)

La risposta è negativa. L'onorevole parlamentare allude al caso di un produttore che, pur disponendo di un quantitativo di riferimento per la propria azienda, ha cessato di produrre latte da una certa data in poi. Le norme applicabili nella fattispecie sono state oggetto d'interpretazione da parte della Corte di giustizia. Con sentenza del 25 novembre 1986 nelle cause riunite 201 e 202/85 (Klensch), la Corte ha statuito: «Il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio ('), del 31 marzo 1984, osta a che uno Stato membro che abbia optato per la formula B attribuisca il quantitativo di riferimento dell'ultimo acquirente cui detto produttore effettuava consegne, anziché attribuire detto quantitativo alla riserva nazionale». Detta interpretazione, motivata dall'esigenza di non discriminazione tra produttori, è valida anche nel quadro della formula A.

(') GU n. L 90 dell'1. 4. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 375/92
dell'on. François Guillaume (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 febbraio 1992)
(92/C 242/63)

Oggetto: Le conseguenze delle misure unilaterali degli USA nei confronti di prodotti agroalimentari della Comunità

Nel 1987 gli USA hanno deciso unilateralmente di aumentare fino al 100% la tariffa doganale di alcuni prodotti quale misura di ritorsione nei confronti della direttiva comunitaria che vieta l'importazione di vitelli trattati con ormoni.

La produzione di pomodori pelati, una delle più colpite da queste misure, ha subito una perdita netta per la CEE

valutata a 322,56 milioni di US\$ pari a 9 000 posti di lavoro permanente.

Che cosa intende fare la Commissione per ripristinare le normali condizioni di scambio per questi prodotti tra la Comunità e gli Stati Uniti?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**
(4 giugno 1992)

Le misure decise nel 1987 e introdotte dagli Stati Uniti a decorrere dal 1° gennaio 1989 quale ritorsione dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria sul divieto dell'uso di ormoni nell'allevamento degli animali sono state da allora oggetto di diversi negoziati sia bilaterali sia internazionali, in seno al GATT.

La Commissione ha ribadito a più riprese la natura illegale di tali misure, senza che finora sia stata trovata una soluzione che consenta, in primo luogo, di risolvere i problemi che tali misure causano agli esportatori di pomodori pelati.

Consapevole delle perdite subite dagli esportatori comunitari, la Commissione prosegue i suoi sforzi verso la ricerca di una soluzione soddisfacente, ma l'attuale andamento dei negoziati sul commercio agricolo mondiale non lascia sperare una prossima rinuncia a tali misure ingiustificate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 377/92
dell'on. John Cushnahan (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 febbraio 1992)
(92/C 242/64)

Oggetto: Uso alternativo di prodotti agricoli

In considerazione delle grandi quantità di prodotti agricoli attualmente stoccate nei magazzini d'intervento, intende la Commissione presentare delle proposte volte ad incoraggiare l'uso alternativo di tali prodotti?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**
(6 maggio 1992)

La Commissione condivide pienamente l'opinione dell'onorevole parlamentare sulla necessità di promuovere usi alternativi dei prodotti agricoli in regime d'intervento.

In realtà sono già in applicazione misure concrete in tal senso, ad esempio:

— per l'alcole di origine vinica, vengono effettuate dal 1989 operazioni di vendita in grande scala di alcole

- destinato al settore dei carburanti e a nuovi prodotti industriali finali. Le vendite sono state effettuate in Brasile e a destinazione dei Caraibi nonché all'interno della Comunità (regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio) (¹);
- cereali e grassi in regime d'intervento sono stati resi disponibili a condizioni vantaggiose per realizzare progetti a carattere dimostrativo concernenti l'impiego a scopi non alimentari, al fine di aprire nuove prospettive all'agricoltura comunitaria (regolamento (CEE) n. 2203/90 del Consiglio) (²);
 - sono state adottate misure intese a mobilitare le scorte d'intervento a titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione) (³);
 - sono state adottate misure relative alla fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio) (⁴);

— sono state adottate misure intese a mobilitare le scorte d'intervento a favore delle popolazioni dell'ex Unione Sovietica e di altri paesi dell'Europa orientale (Polonia, Romania, Bulgaria e Albania). Conformemente alle decisioni del Consiglio sono state effettuate, o sono in corso, forniture considerevoli.

Inoltre la Commissione ha recentemente presentato al Consiglio una proposta di direttiva sulla riduzione dell'aliquota delle accise al fine di promuovere l'impiego di carburanti derivati da fonti agricole (⁵).

(¹) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

(²) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

(³) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

(⁴) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

(⁵) Doc. COM(92) 36.

alternative di attività agricola. Vi sono poi programmi di ricerca scientifica, come quelli per la telematica, la biotecnologia e l'ambiente, che esaminano importanti problematiche relative all'agricoltura, alle aree rurali e, nel caso del programma STRIDE, alle regioni svantaggiate degli Stati membri. La partecipazione a questi programmi è aperta a varie categorie di interessati. I centri di ricerca e le università, eventualmente con altri partner, sono incoraggiati a presentare domanda per la concessione di un aiuto. La qualità scientifica e tecnica delle domande accolte è alta e la concorrenza per ottenere i fondi disponibili è assai intensa. Gli argomenti prioritari, i criteri da soddisfare e le modalità di attuazione dei programmi di cui sopra sono precisati nelle decisioni adottate dal Consiglio. L'agenzia irlandese Teagasc intrattiene regolari contatti con i servizi della Commissione ed è quindi esaurientemente informata circa gli sviluppi a livello comunitario in materia di ricerca agricola e di potenziali fonti di finanziamento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 379/92
dell'on. John Cushnahan (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(27 febbraio 1992)

(92/C 242/66)

Oggetto: Programma volontario di riscatto delle quote di latte (1991/1992)

È a conoscenza la Commissione del fatto che l'attuale programma volontario di riscatto delle quote di latte non ha avuto esito positivo in Irlanda e che pertanto i produttori di latte dovranno ridurre obbligatoriamente le loro quote?

Non crede la Commissione che si dovrebbe ideare un pacchetto di compensazione più allettante, in modo che le necessarie riduzioni delle quote possano essere pienamente assorbite attraverso vendite volontarie delle stesse?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(6 maggio 1992)

Sì. La Commissione è perfettamente consapevole che un'indennità più elevata avrebbe consentito di liberare volontariamente quantitativi più ingenti. Essa ha quindi proposto al Consiglio, che le ha adottate, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1637/91 (¹), in base alle quali gli Stati membri possono contribuire al finanziamento comunitario aumentando l'indennità ed adattare il livello del supplemento a seconda delle diverse situazioni locali.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**
(22 maggio 1992)

Esistono specifici programmi comunitari a favore della ricerca nei settori agricolo, agroindustriale e dello sviluppo rurale. In tale ambito vengono incoraggiate forme

(¹) GU n. L 150 del 15. 6. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 387/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1992)
(92/C 242/67)

Oggetto: Approvvigionamento idrico di alcune frazioni di Iannina

Secondo quanto denunciato dagli abitanti della zona le acque utilizzate per approvvigionare talune frazioni del dipartimento di Iannina correrebbero dei rischi a causa di una fabbrica per il trattamento del legname di proprietà della DEI (Elviex). Tale fabbrica — che si trova nella frazione di Perivlepto a 200 metri dalle fonti del fiume Toumba, con le cui acque vengono approvvigionate 52 frazioni del dipartimento — è quasi certo che inquinii il suolo con i rifiuti che produce.

Può la Commissione far sapere se è possibile e, eventualmente come, finanziare una ricerca in materia? Sulla base dell'esperienza internazionale maturata in proposito in che modo inoltre possono le acque utilizzate per l'approvvigionamento idrico venire protette dal funzionamento di unità industriali?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(21 maggio 1992)

Non è opportuno che la Commissione finanzi un'indagine sulle condizioni a Ioannina. Esistono diverse direttive concernenti la protezione della qualità dell'acqua e spetta al governo greco adottare le misure necessarie per adempiere i suoi obblighi nell'ambito di queste direttive.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 390/92
dell'on. Edward McMillan-Scott (ED)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1992)
(92/C 242/68)

Oggetto: Le relazioni della Comunità con la Romania

Può la Commissione comunicare in che modo è migliorata la situazione relativa ai diritti dell'uomo in Romania da quando è stata presa la decisione di fornire aiuti nell'ambito del programma PHARE?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**
(20 maggio 1992)

Il governo della Romania ha confermato a varie riprese di aderire al processo della CSCE, ivi compreso l'Atto finale

di Helsinki e la Carta di Parigi per una nuova Europa. Di conseguenza esso si è impegnato al rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze etniche.

L'ammissione al governo, nell'ottobre 1991, di un partito tradizionale d'opposizione, l'adozione di una nuova costituzione nel dicembre 1991 e la tenuta, nonché i risultati, delle elezioni locali del febbraio 1992 dimostrano la progressiva instaurazione di una democrazia effettiva. I cittadini possono esprimersi liberamente e organizzare incontri pubblici e dimostrazioni. I partiti dell'opposizione possono rivolgersi ai mass media. La stampa è libera e di varie tendenze. La Romania ha fatto quindi grossi progressi nell'instaurazione e nello sviluppo delle libertà politiche nonché nel rispetto dei diritti dell'uomo. Ciò non esclude peraltro la possibilità che sorgano problemi isolati dovuti ad eredità del precedente regime totalitario. Per questo la Comunità e gli Stati membri seguono costantemente gli sviluppi in Romania.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 402/92
dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1992)
(92/C 242/69)

Oggetto: Effetti del programma MEDIA

Sembra che una delle quattro emittenti televisive francesi di carattere generale minacci di sparire. E questo avviene in un paese in cui la libera circolazione dei programmi stranieri è di fatto molto limitata, per non dire quasi inesistente.

Che dire dei piccoli paesi come il Belgio facilmente accessibili per via hertziana, dove è altamente diffusa la TV sia cavo? Come riescono questi paesi a consentire l'esistenza di una propria produzione?

Sarebbe particolarmente gradito conoscere l'impatto del programma MEDIA nell'ambito di questa problematica poiché, a quanto risulta, esso non ha l'obiettivo di aiutare la produzione, soprattutto quelle dei radiodiffusori che ne costituiscono il polo principale.

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**
(21 maggio 1992)

Se è vero che il programma MEDIA non è inteso ad aiutare la produzione, i suoi interventi nelle varie fasi della catena audiovisiva (formazione, miglioramento delle condizioni di produzione, diffusione e distribu-

zione, promozione, meccanismi di finanziamento), a valle ed a monte della produzione, influiscono, tuttavia, in modo considerevole su quest'ultima.

In modo assolutamente diretto, le società emittenti usufruiscono di un certo numero di meccanismi di sostegno:

- a) ad sempio esse possono concedere, per le loro produzioni, sussidi per doppiare e sottotitolare i film con il sistema BABEL e il loro personale, chiamato a lavorare in ambiente multilingue, può partecipare ai corsi di formazione organizzati da tale organismo — cogestito, tra l'altro, dall'UER;
- b) analogamente le emittenti radiofoniche possono essere appoggiate dal Club di investimento MEDIA che consente loro di ricorrere, nelle loro produzioni, a nuove tecnologie;
- c) gli aiuti alla stesura di copioni di film, concessi dall'«European SCRIPT Fund», sono spesso abbinati — accrescendo quindi i mezzi a disposizione — a degli anticipi a favore di determinati progetti, concessi dalle stazioni televisive;
- d) i contatti, nell'ambito di Forum CARTOON, fra i vari interlocutori coinvolti nel montaggio della produzione di serie di disegni animati, consentono ai canali televisivi di minore importanza di partecipare attivamente ai dibattiti sin dalla fase dell'ideazione dei progetti;
- e) i corsi di formazione nel settore economico e commerciale intesi a sfruttare appieno le potenzialità dello spazio audiovisivo europeo, ed organizzati dalla MEDIA Business School, sono rivolti anche ai dirigenti di canali televisivi; è così, per esempio, che è stato organizzato, in collaborazione con il secondo canale tedesco, ZDF, un seminario di formazione per pianificatori di programmi TV;
- f) SCALE, nuovo progetto destinato a sostenere in modo particolare i paesi forniti di minore capacità audiovisiva e/o ad area linguistica ristretta, prevede l'istituzione di un fondo di produzione che associa le reti televisive dei «piccoli paesi» e quelle degli investitori privati.

Per il resto il complesso delle iniziative del programma MEDIA, basate sul rafforzamento della produzione indipendente europea, ha conseguenze considerevoli anche se indirette per le società emittenti europee.

In effetti, contribuendo ad immettere sul mercato le produzioni meglio concepite e meglio preparate, accrescendo il numero di tali prodotti europei, favorendone la circolazione, e quindi, aumentando la competitività, MEDIA consente ai canali televisivi europei di diversificare le proprie fonti di acquisto e la loro programmazione a condizioni finanziarie intese a sostenere la concorrenza con i prezzi praticati per produzioni extra-europee, già ammortizzate sul proprio mercato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 414/92

dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1992)
(92/C 242/70)

Oggetto: Progetti di urbanizzazione dell'«Isla Canela», località Ayamonte (Huelva, Spagna)

Ci risulta che la giunta dell'Andalusia potrebbe autorizzare il progetto turistico «Isla Canela», località Ayamonte (Huelva), che è messo in questione dalle associazioni ecologiste in quanto l'ubicazione è prevista in una zona qualificata come «sensibile» dal punto di vista ambientale. Possiede la Commissione informazioni in proposito? Sono previste sovvenzioni comunitarie in tale regione?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(20 maggio 1992)

La Commissione è venuta a conoscenza del progetto attraverso una denuncia.

La costruzione di complessi alberghieri e di villaggi di vacanza, come quello previsto a Isla Canela (Huelva) in Spagna, è disciplinata dall'allegato II della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾ e deve essere oggetto di uno studio di impatto, quando le sue ripercussioni sull'ambiente sono giudicate di rilievo.

Nella fattispecie si tratta di un progetto previsto in una zona sensibile e il cui studio di impatto relativo non è stato oggetto di una consultazione delle autorità competenti in materia ambientale, né del pubblico interessato. La Commissione dunque si rivolgerà alle autorità spagnole per chiedere ulteriori informazioni.

Per quanto riguarda l'intervento dei fondi comunitari, la Commissione tiene a sottolineare che nessun progetto turistico a «Isla Canela» è stato finora con finanziato dal FESR.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 421/92

dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1992)
(92/C 242/71)

Oggetto: BST — Importazione e commercializzazione di carni trattate in Europa

In data 15 gennaio 1992 la Commissione ha approvato una relazione sulla BST (somatotropina bovina) che

rimette in discussione la sicurezza di tale ormone della crescita.

Quali conclusioni di tipo pratico intende la Commissione trarre dalla relazione di cui sopra per quanto concerne:

1. L'importazione e la commercializzazione della BST nella Comunità;
2. L'importazione e la commercializzazione di carne proveniente da paesi in cui l'uso di tale ormone non è vietato?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(20 maggio 1992)

Nella seconda relazione dalla Commissione al Consiglio ed al Parlamento riguardante somatotrophin bovino (BST) (1) lo stato attuale della valutazione di BST è descritto dettagliatamente.

Il Parlamento ed il Consiglio hanno inoltre convenuto la proposta della Commissione di prolungare il periodo di valutazione relativamente a BST per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 1993.

Questo prolungato, durante il quale gli Stati membri sono tenuti a non autorizzare l'amministrazione di BST alle mucche da latte, è necessario per permettere alla Commissione di continuare i suoi studi negli effetti e nelle conseguenze di BST, e considerare la domanda di coerenza con altre politiche comunitarie.

La Commissione intende presentare al Consiglio ed al Parlamento, entro il 30 giugno 1993 al più tardi, una relazione insieme alle proposte sulle future disposizioni.

(1) Def. (91) 2521 di sec.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 437/92
degli on. Virginio Bettini e Gianfranco Amendola (V)
alla Commissione delle Comunità europee**

(2 marzo 1992)
(92/C 242/72)

Oggetto: Pericolosità per la salute umana e l'ambiente del previsto insediamento di una discarica di rifiuti urbani nel comune di Buscate (MI)

Considerato che in Italia, come in Europa, si ripropongono allarmi per i danni ambientali causati dalle discariche di RSU,

considerato che nelle discariche di Somma Lombarda e Vergiate (regione Lombardia) molti pozzi di controllo hanno rilevato casi di inquinamento delle falde freatiche con la conseguente impossibilità di utilizzare l'acqua a fini idropotabili,

considerato che molte discariche lombarde situate nelle province di Pavia, Varese e Milano si trovano nella medesima situazione,

considerato che la discarica di Buscate dovrebbe essere insediata nella cava di S. Antonio di Buscate, sito inidoneo per la struttura morfologica del terreno e per l'escurzione di falda,

considerato che nella zona di Buscate vi sono già seri problemi ambientali legati alla presenza di 2 industrie a rischio (censite in base alla direttiva «Seveso» 82/501/CEE) (1) e di un impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani a 500 m dalla cava di S. Antonio di Buscate,

considerata l'opposizione alla discarica espressa in una petizione dai 4 000 abitanti di Buscate come pure dalla stessa amministrazione comunale,

1. Non crede la Commissione che, in questo caso, entri in applicazione l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 85/337/CEE (2) sulla valutazione di impatto ambientale e che essa, di conseguenza, debba essere applicata?
2. Non intende, comunque, la Commissione intraprendere delle iniziative, e se sì quali, per evitare un ulteriore degrado del territorio di Buscate e quindi la costruzione della discarica in questione?

(1) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(13 maggio 1992)

Il progetto evocato dagli onorevoli parlamentari fa parte dei progetti che figurano in allegato II della direttiva 85/337/CEE per i quali diventa obbligatoria una valutazione dell'impatto ambientale qualora le loro incidenze sull'ambiente sono considerate considerevoli.

Dato che la legislazione italiana non ha correttamente trasposto quest'obbligo, all'Italia è stata inviata una lettera di intimazione a norma dell'articolo 169 del trattato CEE.

La Commissione conta dunque trattare il caso di questa discarica assieme agli altri casi comunicati alle autorità italiane nel quadro di questa procedura di infrazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 445/92
dell'on. Karmelo Landa Mendibe (NI)
alla Commissione delle Comunità europee**

(2 marzo 1992)
(92/C 242/73)

Oggetto: Riconoscimento di titoli

Esistono casi di persone che, avendo effettuato gli studi di formazione in allergologia in Francia, non vedono

riconosciuti nello Stato spagnolo i propri titoli di abilitazione all'esercizio della professione di allergologo senza che peraltro vengano loro indicati eventuali periodi di formazione complementare da effettuare.

Considerando che l'articolo 8 della direttiva 75/362/CEE⁽¹⁾ stabilisce che gli Stati membri ospitanti possono esigere che i cittadini che desiderino ottenere uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di medico specialista soddisfino le condizioni di formazione prescritte da esso Stato membro nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative; considerando, tuttavia, che il suddetto articolo stabilisce che gli Stati ospitanti sono tenuti a tener conto dei periodi di formazione compiuti nello Stato membro di origine o di provenienza, e comunque ad informare gli interessati della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte;

considerando che il «Real decreto 1691/1989», mediante il quale lo Stato spagnolo recepisce la direttiva 75/362/CEE, non fa alcun riferimento al suddetto articolo 8,

Non ritiene la Commissione che ciò costituisca una discriminazione e una mancanza di certezza del diritto per le persone, nonché un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e dei liberi professionisti?

A quali provvedimenti potrebbe ricorrere la Commissione per risolvere il problema sopra esposto, considerando in particolare che alcune persone aspettano da 5 anni la soluzione di tale questione a tutt'oggi ancora pendente?

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(11 giugno 1992)

Con il decreto reale 1691/89 del 29 dicembre 1989, la Spagna ha recepito la direttiva 75/362/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei diplomi di medico.

Tale decreto non ha tuttavia dato attuazione all'articolo 8 della direttiva 75/362/CEE, conformemente a quanto indicato dall'onorevole parlamentare. Pertanto il 27 dicembre 1990 la Commissione, ai sensi dell'articolo 169 del trattato CEE, ha inviato una lettera di messa in mora alla Spagna.

Nella risposta fornita dal governo spagnolo nell'aprile 1991 le autorità di Madrid hanno annunciato l'imminente adozione delle misure di attuazione, all'epoca in fase di preparazione.

La Commissione, non avendo a tutt'oggi ricevuto comunicazione dell'adozione definitiva delle misure di recepimento, prosegue la procedura avviata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 446/92

dell'on. James Nicholson (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1992)

(92/C 242/74)

Oggetto: Costo dell'intervento per le carni bovine

Può la Commissione rendere note le spese relative all'intervento per le carni bovine sostenute da ciascuno Stato membro negli ultimi 3 anni?

Può la Commissione specificare quale percentuale è stata corrisposta dalla Commissione e quale dai governi nazionali?

La procedura prevede la concessione di anticipi, o invece il rimborso in un secondo tempo dagli Stati membri?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione

(6 maggio 1992)

Nella tabella in appresso figurano, suddivisi per Stato membro e per i tre esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991, le spese del FEOAG — sezione Garanzia relative ad acquisti all'intervento e all'ammasso pubblico, nonché agli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine.

(in milioni di Ecu)

	1989	1990	1991 ⁽¹⁾
Belgio	0,619	— 1,003	8,850
Danimarca	3,193	17,383	90,962
Germania	260,749	315,881	527,434 ⁽²⁾
Grecia	— 1,063	— 9,784	— 8,642
Spagna	8,526	32,845	5,635
Francia	141,357	86,878	392,765
Irlanda	171,066	389,804	624,000
Italia	36,640	53,080	325,066
Lussemburgo	— 0,035	—	— 0,037
Paesi Bassi	— 2,939	— 0,070	3,472
Portogallo	— 3,265	— 9,799	— 5,379
Regno Unito	48,179	122,489	348,122
Totale	663,025	997,704	2 312,249

⁽¹⁾ Dati provvisori.

⁽²⁾ Compresi i cinque nuovi Länder.

Di massima, ed a parte alcuni costi amministrativi degli Stati membri, tutte le spese relative alle misure di ammasso nel settore delle carni bovine sono integralmente effettuate con i fondi stanziati nel bilancio comunitario a

favore del FEAOG — sezione Garanzia. Per quanto riguarda taluni elementi di spesa (costi tecnici e finanziari dell'ammasso), le spese sono rimborsate dal FEAOG in base ad importi fissi stabiliti all'inizio dell'esercizio finanziario e comuni a tutti gli Stati membri, oppure in base a tassi fissi d'interesse determinati in anticipo. Soltanto qualora i costi effettivi sostenuti per questi elementi in un determinato Stato membro siano superiori a quelli calcolati sugli importi e i tassi d'interessi fissi si registrerà un leggero aumento della spesa, che sarà a carico dello Stato membro in questione.

Sebbene i fondi trasferiti dal FEAOG agli Stati membri siano definiti «anticipi», in pratica rappresentano il rimborso delle spese relative alle misure di sostegno dei mercati praticate dalla politica agraria comune e già contabilizzate dalle amministrazioni nazionali.

Pertanto, nel caso dei costi previsti delle misure del pubblico intervento (deprezzamento delle scorte, costi tecnici e finanziari dell'ammasso, proventi delle vendite), le spese dichiarate dagli Stati membri per i movimenti ed i livelli delle scorte per un determinato mese vengono rimborsate dal FEAOG all'inizio del terzo mese successivo alla dichiarazione.

dell'instaurazione del grande mercato unico il 1° gennaio 1993.

A meno di 12 mesi dall'entrata in vigore del nostro tanto auspicato spazio economico integrato, i funzionari che saranno «vittime» della nuova acquisizione comunitaria non sanno ancora quali saranno le loro nuove incompatibilità professionali dopo la citata data del '93; essi non sono stati associati alle nuove misure che renderanno possibile l'attuazione del mercato unico, e non sono stati informati degli eventuali piani globali concernenti i funzionari del settore che dovranno essere licenziati a seguito della futura disattivazione delle frontiere e dei rispettivi indennizzi.

Può la Commissione far sapere cosa prevede in merito alla categoria del personale doganale, e in quale misura ritiene debba essere avviata un'urgente campagna di informazione, prevenzione e riorganizzazione, richiesta soprattutto dai funzionari sopramenzionati, la cui futura disattivazione renderà possibile il consolidamento dello spazio economico integrato nella nostra Comunità?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 447/92
dell'on. James Nicholson (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 marzo 1992)
(92/C 242/75)

Oggetto: Aiuti ai funzionari di dogana

Ritiene la Commissione che le misure da essa introdotte per aiutare i funzionari di dogana, che potrebbero perdere il posto di lavoro il prossimo anno, siano adeguate a soddisfare le esigenze di suddetti funzionari?

Quanti funzionari di dogana si prevede di dover licenziare in ciascun Stato membro?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 521/92
dell'on. José Lafuente López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 marzo 1992)
(92/C 242/76)

Oggetto: Futura situazione professionale dei funzionari doganali

I funzionari che attualmente svolgono i propri incarichi nelle rispettive dogane comunitarie — circa 85 000 — sono comprensibilmente preoccupati per quanto concerne il futuro della loro attività professionale a seguito

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 787/92

dell'on. Georgios Romeos (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 aprile 1992)
(92/C 242/77)

Oggetto: Aiuto comunitario al personale delle dogane

Come intende far fronte la Commissione ai problemi che si verranno a creare con la soppressione dei controlli doganali alle frontiere interne della Comunità e, in particolare, al problema dell'inevitabile disoccupazione che colpirà migliaia di persone che attualmente lavorano alle dogane?

**Risposta comune data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 447/92, 521/92 e 787/92**

(18 giugno 1992)

Agenti delle amministrazioni doganali

Le misure menzionate dagli onorevoli parlamentari riguardano le amministrazioni degli Stati membri e sono di loro piena competenza.

Secondo le informazioni in possesso della Commissione, la maggioranza degli Stati membri ha già preso le disposizioni che giudicano necessarie in materia di ristrutturazione dei servizi e di riassegnazione del personale. Diversi Stati membri hanno previsto l'organizzazione di vari cicli di formazione per consentire alle persone interessate di far fronte ai nuovi compiti. In

alcuni Stati membri sono state approvate o previste misure sociali d'accompagnamento, in particolare a favore degli agenti la cui riassegnazione implica mobilità geografica. Le suddette disposizioni vengono generalmente prese in applicazione delle norme statutarie che si applicano ai funzionari interessati.

La Commissione contribuisce tuttavia a preparare funzionari di dogana ai nuovi compiti, nel contesto del 1993. Essa ha varato il programma MATTHAEUS, nel cui ambito vengono organizzati scambi tra funzionari delle amministrazioni doganali di più Stati membri e programmi comuni di formazione. La relazione inviata al Parlamento europeo il 16 aprile 1992 mostra che la realizzazione del programma riscuote un grandissimo successo.

Agenti in dogana e spedizionieri

Come la Commissione ha dichiarato in più occasioni, la Comunità, per dare applicazione al principio di sussidiarietà, non può sostituire gli Stati membri e la professione interessata nell'esercizio delle loro responsabilità di questo settore.

Tuttavia la Comunità è disposta a contribuire agli sforzi che verranno intrapresi.

A tal fine il 6 maggio scorso la Commissione ha approvato una serie di misure comunitarie d'accompagnamento sociale a favore di questo settore, in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nel dibattito generale del 12 febbraio 1992. Sono previsti tre aspetti: la formazione nell'ambito del Fondo sociale europeo, la riconversione economica nel quadro dell'iniziativa interregionale e alcune azioni specifiche d'accompagnamento.

Nel quadro del FES possono già avviarsi interventi a favore delle persone di questo settore, minacciate di disoccupazione, nelle regioni degli obiettivi 1, 2 e 5 b. La Comunità potrà inoltre partecipare al finanziamento delle azioni di formazione nell'insieme delle altre regioni, a favore dei lavoratori dipendenti licenziati dal 1º gennaio 1993.

Nel quadro di INTERREG la Commissione sta già attuando interventi per incoraggiare gli Stati membri a presentare progetti di ristrutturazione e di riconversione a favore di questo settore. È compito degli Stati membri elaborare i progetti prioritari dei quali auspicano la realizzazione.

Infine la Commissione ha proposto per il 1993 la creazione di una nuova linea di bilancio dotata di 30 milioni di Ecu, per favorire azioni specifiche che integrano i progetti non finanziati dai fondi strutturali; si tratta di uno sforzo eccezionale che dovrebbe contribuire a risolvere le situazioni più urgenti. La Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo, entro la fine di luglio, le disposizioni regolamentari necessarie.

Nelle prossime settimane la Commissione impegnerà gli stanziamenti previsti dal Parlamento europeo per il 1992 a

favore di questo settore (linea B.34010), dando inizio alle prime azioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 471/92

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1992)

(92/C 242/78)

Oggetto: Situazione socioeconomica nella CEE (analisi del CES)

Il Comitato economico e sociale ha recentemente approvato la relazione Pompeu concernente la relazione annuale sulla situazione socioeconomica nel 1991/1992.

Secondo il CES nell'immediato futuro il quadro socioeconomico della Comunità sarà caratterizzato fra l'altro da problemi di crescita e di competitività sui mercati internazionali, dall'aumento dei prezzi e della disoccupazione e da un'insufficiente attenzione per l'obiettivo della coesione.

Può la Commissione commentare le conclusioni di questo importante organo consultivo?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(5 maggio 1992)

La Commissione annette grande importanza ai pareri adottati dal Comitato economico e sociale sulle relazioni economiche annuali. Essi le forniscono infatti informazioni molto utili sulle opinioni dei gruppi sociali rappresentati nel CES in merito alle questioni trattate nelle relazioni economiche annuali, opinioni di cui la Commissione tiene conto ogni volta che redige un nuovo documento di politica economica. La «relazione Pompeu» sulla relazione economica annuale 1991-1992 è, sotto questo profilo, un ottimo esempio, sebbene abbia dovuto essere elaborata entro tempi più brevi del solito.

La Commissione rileva con interesse che l'elenco dei maggiori problemi di politica economica della Comunità elaborato dal CES è quasi identico al suo. Il Comitato economico e sociale richiama infatti l'attenzione sull'insoddisfacente tasso di crescita economica, sulla disoccupazione inaccettabilmente elevata (e nel prossimo futuro probabilmente ancora in crescita), sui tassi d'inflazione ancora troppo alti in molti Stati membri, sui pericoli per la competitività internazionale delle imprese comunitarie, sulla necessità di rafforzare la coesione economica e sociale e di considerare come assoluta priorità il migliora-

mento delle condizioni ambientali. A tutti questi aspetti è dato ampio rilievo nella relazione economica annuale 1991-1992. In particolare il richiamo del Comitato economico e sociale alla necessità di rafforzare la coesione economica e sociale nella Comunità ha già trovato un riscontro nelle recenti proposte di aumentare i fondi a disposizione per le azioni in questo settore (pacchetto Delors II).

Come risulta dal parere del CES, alcune delle incognite negative su cui si basavano le previsioni, per esempio un ulteriore ritardo della ripresa sperata negli USA e nel Regno Unito ed un rallentamento della crescita più forte del previsto in Giappone e nei Länder facenti parte della Repubblica federale di Germania fin dalla sua fondazione, si sono poi avvocate da quando (nel novembre 1991) sono state ultimate le previsioni su cui si fonda la relazione economica annuale 1991-1992. La Commissione segue comunque attentamente l'andamento dell'economia e compirà una nuova valutazione della situazione economica prima dell'estate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 476/92

dell'on. Alexander Langer (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1992)
(92/C 242/79)

Oggetto: Costruzione abusiva di un mega-acquedotto in Campania (Italia)

Le ditte Astaldi Spa, Borselli e Pisani Spa e Sogeca srl stanno costruendo nel comune di Sicignano degli Alburni (SA) 13 pozzi di captazione di acque (tot. 900 l/s) per conto dell'assessorato lavori pubblici della regione Campania in presenza di importanti resti archeologici, in assenza di alcune autorizzazioni previste dalle leggi italiane e in contrasto con la normativa comunitaria. Considerato che l'imponente prelievo idrico provocherà un irreversibile prosciugamento delle falde freatiche con conseguenze irreparabili sull'equilibrio ambientale dell'intero bacino idrografico ed anche sull'occupazione, cosa intende fare la Commissione affinché la normativa CEE venga rispettata?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(19 giugno 1992)

La Commissione ritiene che non vi sia una direttiva comunitaria applicabile in materia e che, di conseguenza, l'intervento sia di competenza dello Stato membro.

Per quanto riguarda le acque sotterranee della regione, vi sono numerose falde acquifere, tra cui formazioni carsiche e fonti di acque dolci di portata relativamente cospicua (superiore a 3 000 l/s).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 487/92

dell'on. John Iversen (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1992)
(92/C 242/80)

Oggetto: Emissioni di CO₂ a seguito della costruzione di due nuovi centrali elettriche in Danimarca

Alla luce della decisione adottata il 13 dicembre 1991 nella riunione congiunta del Consiglio (ambiente/energia) secondo la quale la Comunità deve porsi l'obiettivo di stabilizzare entro l'anno 2000 le emissioni di CO₂ ai livelli del 1990 nell'ambito della lotta contro il mutamento climatico, si vuole richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la ELSAM, azienda delle regioni dello Jutland e della Fionia per la produzione di energia elettrica, ha chiesto al ministero dell'energia l'autorizzazione a costruire due nuove centrali elettriche con una potenza complessiva di 800 MW, centrali che contribuirebbero ad aumentare il totale delle emissioni danesi di CO₂.

Al riguardo, reputa la Commissione che la costruzione di queste due centrali elettriche in Danimarca, una delle quali alimentata a carbone, sia conforme alla strategia del Consiglio di stabilizzare le emissioni di CO₂ entro l'anno 2000 ai livelli del 1990?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(18 giugno 1992)

La Commissione precisa all'onorevole parlamentare che non è di sua competenza esprimersi su una decisione presa da uno Stato membro concernente l'autorizzazione di apertura di una nuova centrale o la natura di questa.

È opportuno ricordare che la Comunità si è fissata l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 le emissioni di CO₂ ai livelli del 1990.

La Commissione sottolinea inoltre che dal 1973 il miglioramento della resa delle centrali termiche a carbone nella Comunità si è tradotto in un'economia di 17 milioni di t equivalente carbone (Mtec). Ciò è stato possibile, in parte, grazie alla costruzione di nuove unità e allo smantellamento di vecchie unità a più basso rendimento

(attualmente la Danimarca è il paese comunitario con il rendimento più elevato).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 512/92
dell'on. Wilfried Telkämper (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 marzo 1992)
(92/C 242/81)

Oggetto: Direttiva del Consiglio sulla valutazione di impatto ambientale nell'ambito di determinati progetti — Articolo 8

A norma dell'articolo 8 della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾

«le informazioni raccolte in conformità degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere prese in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione».

Secondo la risposta della Commissione del 7 novembre 1991 alla mia interrogazione scritta n. 1968/91⁽²⁾

«il controllo giudiziario non è disciplinato dalla direttiva 85/337/CEE bensì dal diritto degli Stati membri».

Può la Commissione precisare se:

1. I risultati della valutazione di impatto ambientale vanno resi accessibili, in linea di principio, oltre che al pubblico anche al controllo giurisdizionale? Significa dunque la risposta della Commissione che sono le modalità del controllo giurisdizionale e non l'opportunità dello stesso ad essere disciplinate dal diritto degli Stati membri?
2. Allorché un progetto è approvato mediante una cosiddetta procedura «modulata», anche i risultati della valutazione di impatto ambientale della procedura prescritta devono essere sottoposti a controllo giurisdizionale?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. C 66 del 16. 3. 1992, pag. 46.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
 in nome della Commissione**
(11 giugno 1992)

La direttiva 85/337/CEE non contiene nessuna disposizione che specifichi che le conclusioni della valutazione dell'impatto ambientale debbano essere sottoposte al controllo giudiziario.

Di conseguenza la risposta data dalla Commissione il 7 novembre 1991 all'interrogazione scritta n. 1968/91 dell'onorevole parlamentare significa che il controllo giudiziario delle conclusioni della valutazione dell'impatto ambientale non rientra nel campo d'applicazione della direttiva 85/337/CEE e che le condizioni e modalità di

questo controllo sono disciplinate dal diritto nazionale di ciascun Stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 518/92
dell'on. Carmen Díez de Rivera Icaza (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 marzo 1992)
(92/C 242/82)

Oggetto: Via do Infante, Algarve

È stato riferito che, nonostante le assicurazioni del governo portoghese e la temporanea sospensione dei fondi comunitari, i lavori in corso sulla via in oggetto stanno comportando danni alla zona di protezione speciale (direttiva 79/409/CEE)⁽¹⁾ di Castro Marim. Sembra inoltre che le autorità nazionali di protezione dell'ambiente si siano ritirate dal comitato di controllo poiché le loro opinioni non erano tenute in considerazione. La Commissione è al corrente di questi problemi, e intende sospendere tutti i fondi comunitari durante lo svolgimento di un'indagine approfondita?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Millan
 in nome della Commissione**
(13 maggio 1992)

La Commissione conferma che i fondi destinati a questo progetto sono stati temporaneamente sospesi e che successivamente le autorità nazionali hanno fornito le assicurazioni richieste.

Non è al corrente degli ulteriori problemi citati dall'onorevole parlamentare, ma se ne farà portavoce presso le autorità interessate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 522/92
dell'on. José Lafuente López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(13 marzo 1992)
(92/C 242/83)

Oggetto: Recupero di carta e cartone usati

Il recupero della carta e del cartone usati rappresenta una delle migliori difese ecologiche realizzabili, per il risparmio di materie prime tratte da sostanze arboricole naturali, di energia e di ulteriori elementi componenti la carta e il cartone, e in quanto permette la conservazione di boschi, il risparmio di energie naturali e la protezione in

generale dell'equilibrio ecologico grazie al fatto che non occorre danneggiare lo stesso per ottenere sostanze naturali da destinare alla fabbricazione di carta o cartone.

La consapevolezza dell'utilità di conservare carta e cartone usati per permettere, con il loro riciclaggio, la fabbricazione di nuove unità di tali materiali, senza ricorso al taglio di altri alberi o all'impiego di altre materie prime naturali come base per la fabbricazione di detti prodotti, non è ancora sufficientemente estesa.

Non ritiene la Commissione — al fine di stimolare tanto i cittadini comunitari quanto le autorità municipali a rendersi conto della necessità di conservare la carta e il cartone usati per il riciclaggio — che sia il caso di insistere con campagne comunitarie di sensibilizzazione a questo proposito, al fine di danneggiare il meno possibile l'equilibrio ecologico dei boschi e degli spazi naturali che forniscono all'origine la materia prima per la fabbricazione di carta e di cartone, e di organizzare di conseguenza una catena che permetta il recupero di carta e cartone usati?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(27 maggio 1992)

I servizi della Commissione sono molto sensibili al problema delle risorse naturali e dell'equilibrio ecologico evocato dall'onorevole parlamentare.

Le campagne di sensibilizzazione fanno parte della quasi totalità delle azioni che essa lancia in materia di gestione di rifiuti.

La Commissione prosegue una politica di proposte legislative per flussi di rifiuti prioritari, come gli imballaggi, i rifiuti di demolizione, i rifiuti ospedalieri, i rifiuti urbani, i pneumatici, gli idrocarburi alogenati, ecc. Questi flussi sono multi-materiali.

Le proposte della Commissione hanno obiettivi generali di recupero e/o di riciclaggio e non fanno dunque distinzione tra materiali come la carta usata, la plastica, il vetro e i metalli.

Poiché il recupero della carta usata e del cartone, che fanno parte dei flussi di rifiuti prioritari e le campagne di sensibilizzazione, rientrano in questa politica, essi seguiranno dunque l'approccio sopra descritto.

Infine, nel caso della carta e del cartone, bisogna notare che esiste un limite fisico a riciclaggi successivi delle fibre legnose e che l'apporto di fibre vergini sarà sempre necessario secondo l'utilizzo per mantenere le necessarie qualità di resistenza in particolare allo strappo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 525/92

dell'on. John Hume (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1992)

(92/C 242/84)

Oggetto: Diritti umani in Romania

1. Sono in corso discussioni tra la Commissione e il governo della Romania per quanto concerne un'assistenza della CE a tale paese?
2. La Commissione ha sollevato con il governo rumeno la questione della situazione dei diritti umani, segnatamente per quanto concerne le minoranze, sia etniche che religiose?
3. Quali risposte ha ottenuto la Commissione, e qual è la sua posizione nei confronti di tali risposte?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(20 maggio 1992)

1. Dal 1991 la Comunità appoggia attivamente le riforme politiche ed economiche in Romania, adoperandosi per migliorare l'accesso ai mercati e fornendo finanziamenti, sotto forma di aiuti a fondo perduto e prestiti, con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo. Aiuti umanitari erano già stati forniti precedentemente. Il Consiglio esamina attualmente un mandato di negoziazione che consentirebbe alla Commissione di negoziare un accordo europeo con la Romania.
2. Uno dei principali obiettivi dell'aiuto della Comunità alla Romania è favorire le riforme democratiche, che comportano il rispetto dei diritti umani e il rispetto delle minoranze etniche e religiose. Questi argomenti vengono quindi discussi regolarmente con le autorità rumene.
3. La Romania fa parte della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE). Il governo rumeno ha ribadito la sua adesione all'atto finale di Helsinki, ai documenti conclusivi delle riunioni di Madrid e di Vienna e alla Carta di Parigi per una nuova Europa. Esso si è dunque impegnato al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Successivamente, nel febbraio 1991, la Romania ha ottenuto lo status di partecipante speciale all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e nel dicembre 1991 ha chiesto di divenire membro di tale Consiglio.

Tutto ciò dimostra la volontà politica del governo rumeno di adeguare la propria situazione per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani a quella considerata normale a livello internazionale. Lo svolgimento di elezioni libere e democratiche nel febbraio 1991 è un altro elemento che dimostra come si stia veramente progredendo verso la democrazia.

La Commissione rammenta inoltre la riposta all'interrogazione scritta n. 390/92 dell'on. McMillan-Scott (¹).

(¹) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 532/92

dell'on. Wilfried Telkämper (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1992)
(92/C 242/85)

Oggetto: Direttiva VIA — Nella fattispecie: autorizzazione a inserire le «incidenze sociali» nei dati che il committente deve fornire

La direttiva VIA (valutazione sull'impatto ambientale) 85/337/CEE (¹) menziona all'allegato III «rilevanti effetti sulla popolazione».

Sarebbe pertanto in linea con la direttiva che le autorità competenti esigano dal committente di inserire nella descrizione dei principali effetti del progetto anche «le incidenze sociali» che non sono, in senso stretto, «incidenze ecologiche»?

Per esempio:

1. Più difficile accesso alle aree ricreative vicine.
2. Aggravio per altri progetti dovuto al blocco di risorse scarse indotto dal progetto in parola, nella fattispecie,
 - a) con riferimento a progetti pubblici la mancanza di finanziamenti per l'attuazione di altri progetti a causa del dispendio finanziario richiesto dal progetto in parola;
 - b) il blocco di rare superfici di base.

(¹) GU n. L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(12 maggio 1992)

Secondo l'articolo 3 della direttiva 85/337/CEE, una dichiarazione di impatto ambientale deve contenere una descrizione degli effetti diretti ed indiretti di un progetto, tra l'altro, sugli esseri umani. In ciò sono compresi anche impatti sociali qualora questi traggono origine direttamente dagli effetti ambientali del progetto proposto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 547/92

dell'on. Ian White (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 marzo 1992)
(92/C 242/86)

Oggetto: Commercio di uccelli

Quali studi sono stati effettuati per dimostrare che le importazioni dal Senegal nella Comunità di uccelli appartenenti alle specie figuranti nell'allegato C2 del regolamento (CEE) n. 3626/82 (¹) non sono pregiudizievoli per la sopravvivenza delle specie stesse?

(¹) GU n. L 384 del 31.12.1982, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(27 maggio 1992)

Le importazioni di esemplari delle specie elencate nella parte 2 dell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 hanno luogo conformemente all'articolo 10.1.b.

Le specie interessate sono regolarmente esaminate dal gruppo di lavoro scientifico del comitato, istituito dal regolamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 551/92

dell'on. Pierre Bernard-Reymond (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1992)
(92/C 242/87)

Oggetto: Pubblicità sui cantieri menzionante le sovvenzioni CEE

Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che le sovvenzioni accordate dalla CEE possono fare oggetto di una pubblicità, sui cantieri beneficiati, solo a partire da un importo di un milione di Ecu.

La CEE si priva in tal modo della possibilità di far conoscere al pubblico l'aiuto da essa offerto alla realizzazione di numerosi progetti di grande interesse: situazione questa spesso molto apprezzata dagli Stati che approfittano di tale omissione per far ricadere su di sé l'effetto benefico degli aiuti in questione. Stando così le cose, non ritiene la Commissione che sia opportuno ridurre da un milione a 250 000 Ecu la soglia obbligatoria per pubblicizzare gli aiuti concessi dalla CEE?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
(6 maggio 1992)**

Le disposizioni in materia di pubblicità sono definite dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 4253/88⁽¹⁾ relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali e dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4254/88⁽¹⁾ concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale.

Tali disposizioni sono state successivamente preciseate dalle clausole standard contenute nel quadri comunitari di sostegno. Per fornire agli Stati membri mezzi più concreti di interpretazione, il 10 gennaio 1991 la Commissione ha indirizzato loro una comunicazione specifica⁽²⁾ concernente le disposizioni in materia di informazione e di pubblicità relative agli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale.

In tale comunicazione si ricorda che gli Stati membri devono erigere pannelli indicatori nei luoghi di costruzione di infrastrutture il cui costo supera 1 milione di Ecu.

La Commissione condivide ovviamente il punto di vista dell'onorevole parlamentare in merito all'opportunità di misure di pubblicità per progetti inferiori al limite di 1 milioni di Ecu e in tale comunicazione ha incoraggiato gli Stati membri ad intraprendere azioni oltre l'ambito della sola pubblicità obbligatoria.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

⁽²⁾ GU n. C 6 del 10. 1. 1991.

trasporti terrestri in marittimi a causa della crisi jugoslava, allacciamento trasporti marittimi/trasporti terrestri con la CEE), la Commissione si trova di fronte alle seguenti possibilità:

1. esentare i cantieri greci dall'applicazione della 7^a direttiva;
2. concedere alla Grecia un periodo transitorio di 3-5 anni a decorrere dalle rispettive scadenze (30 aprile 1992 e 30 giugno 1992);
3. contribuire all'istituzione di un organismo pubblico unico per i cantieri e allo sviluppo delle relativa attività produttive (costruzioni e riparazioni navali della Marina militare e delle autorità portuali, costruzioni, ammodernamenti e riparazioni della flotta da pesca, da trasporto merci e da trasporto passeggeri nel Mediterraneo, costruzione di navi speciali «RoRo», prodotti di sostituzione del materiale rotabile treno/metropolitana).

Quali misure intende adottare in ogni caso la Commissione per tutelare il diritto all'occupazione dei lavoratori dei cantieri greci?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(3 giugno 1992)

Durante le discussioni in sede di Consiglio che hanno preceduto l'adozione della settima direttiva del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale⁽¹⁾, il governo greco ha presentato una richiesta di esenzione dalle norme della direttiva concernenti l'erogazione di aiuti al funzionamento, norme applicabili a tutti gli altri Stati membri.

Tali norme prevedono, tra l'altro, la possibilità di accordare aiuti al funzionamento per la costruzione o trasformazione navale solo entro i limiti di un massimale o tetto stabilito annualmente dalla Commissione e riassegnato almeno ogni 12 mesi ai fini di una sua progressiva riduzione. Per il 1991 detto massimale è stato fissato al 13%, mentre per il 1992 è stato ridotto al 9%.

Il governo greco ha chiesto l'esenzione dal massimale in relazione ad un programma di cessione dei cantieri statali. Tenendo presente la situazione particolare della Grecia e gli impegni che il governo greco si assumeva in relazione alla sua richiesta, la Commissione ha proposto al Consiglio, con il consenso del governo ellenico, il testo dell'articolo 10 della direttiva 90/684/CEE⁽¹⁾. Nella proposta si è tenuto conto degli interessi della difesa nazionale della Grecia, autorizzando il governo greco a mantenere una partecipazione di maggioranza del 51% in uno dei cantieri.

Il Consiglio ha accettato tale proposta e ha accordato alla Grecia la deroga richiesta; in conformità della settima direttiva il governo greco sta ora cercando di procedere alla vendita dei cantieri pubblici.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 552/92
dell'on. Dimitrios Dessylas (CG)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 marzo 1992)
(92/C 242/88)**

Oggetto: Imminente minaccia di disoccupazione per 20 000 lavoratori dei cantieri navali greci

L'applicazione della 7^a direttiva CEE sul risanamento economico e la limitazione dell'attività cantieristica mette in pericolo il diritto al lavoro di 20 000 lavoratori occupati nei quattro cantieri greci (Skaramanga, Elefsina, Nafsi e Neorion Syrou) nonché in altri settori di attività produttiva da essi dipendenti (fonderie, officine, fornitura di materiali, lamiere, vernici, attrezzi ecc.).

Considerando le specificità della Grecia in ambito CEE (persistente crisi nell'Egeo, territorio nazionale comprendente migliaia di isole, fabbisogni della Marina militare, sviluppo dei trasporti marittimi, cospicua flotta commerciale, da pesca e da trasporto passeggeri, conversione dei

Tenuto conto di quanto precede la Commissione non può rispondere affermativamente a nessuna delle tre possibilità prospettate dall'onorevole parlamentare nell'interrogazione, giacché le esenzioni a cui egli fa riferimento dovrebbero originare da disposizioni adottate dal Consiglio, come previsto dalla settima direttiva. Inoltre la Commissione, ai sensi dell'articolo 222 del trattato CEE, deve riservare uguale trattamento alla proprietà privata e alla proprietà pubblica e non può quindi contribuire all'istituzione di un organismo pubblico come proposto al punto 3. La Commissione segue peraltro attentamente gli sforzi compiuti dal governo greco, ma può intervenire soltanto secondo le modalità previste dalla settima direttiva del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale.

(¹) GU n. L 380 del 31. 12. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 555/92
dell'on. Günter Lüttge (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1992)
(92/C 242/89)

Oggetto: Fondi CE per la circoscrizione Weser-Ems
(Bassa Sassonia)

A quanto ammontano i fondi comunitari destinati nel periodo 1987-1991 alla circoscrizione amministrativa Weser-Ems della Bassa Sassonia provenienti:

1. dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
2. dal Fondo europeo agricolo (FEAOG), sezione orientamento,
3. dal Fondo europeo agricolo (FEAOG), sezione garanzia,
4. dal Fondo sociale europeo (FES),
5. dai programmi di ricerca della Comunità europea,
6. dai programmi comunitari nel settore dell'energia,
7. dai programmi comunitari nel settore dell'ambiente,
8. da altri programmi comunitari?

A quali misure e progetti sono stati destinati?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**
(2 luglio 1992)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 563/92

dell'on. Ernest Glinne (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1992)
(92/C 242/90)

Oggetto: Pericoli delle bombolette aerosol per uso domestico

La televisione francese (A2) ha trasmesso la testimonianza di un giovane, Denis Benolier, che nel febbraio 1990 ha riportato ustioni di terzo grado sull'80% del corpo in seguito a un'esplosione provocata da una bomboletta aerosol (insetticida) utilizzata in condizioni del tutto normali. In Francia si sono registrati diversi casi analoghi, benché con conseguenze meno tragiche.

I fabbricanti sono ben consapevoli del fatto che, sostituendo ai gas propellenti CFC (nocivi per lo strato di ozono) una miscela di butano e propano, nonché di isobutano e di dimetiletere (ancora più infiammabili), le loro bombolette aerosol sono divenute estremamente pericolose.

Secondo le conclusioni della relazione sulla disgrazia di Denis Benolier, la polverizzazione in un ambiente chiuso di un aerosol il cui propellente è un gas infiammabile può portare alla formazione di una miscela esplosiva che può interessare in tutto o in parte il volume di detto ambiente. Il rischio di esplosione è quindi prevedibile, ma non è riportato nelle raccomandazioni che figurano sulle bombolette aerosol con propellente infiammabile.

Visto però che siffatte bombolette, autentiche bombe, vengono utilizzate correntemente da milioni di consumatori, le raccomandazioni di prudenza non riuscirebbero comunque ad evitare gli incidenti.

Sembra che l'unica decisione responsabile e logica sia di ritirare dalla vendita tutte le bombolette aerosol, in primo luogo quelle domestiche.

Qual è l'opinione della Commissione al riguardo?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(21 maggio 1992)

Recentemente la Commissione è venuta a conoscenza di alcuni incidenti provocati da generatori aerosol che contenevano gas propellenti estremamente infiammabili come il butano, il propano o il dimetiletere.

Attualmente essa esamina, in concertazione con gli Stati membri, le misure che occorrerebbe prendere sul piano comunitario per rendere più sicuro l'utilizzo dei generatori aerosol che contengono questi gas propellenti, utilizzati sempre più come sostituti dei clorofluorocarburi (CFC). In particolare, è allo studio la possibilità di

modificare la direttiva 75/324/CEE⁽¹⁾ relativa ai generatori aerosol.

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 569/92
dell'on. Mihail Papayannakis (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(19 marzo 1992)
(92/C 242/91)

Oggetto: Costruzione abusiva di un porticciolo turistico a Nea Makri nell'Attica

Nello specchio d'acqua prospiciente Nea Makri nell'Attica si sta lavorando alla costruzione di terrapieni con l'obiettivo immediato di ampliare il molo già esistente e l'obiettivo remoto di costruire un porticciolo turistico avvalendoci delle strutture attualmente esistenti. Questi lavori sono però da considerare abusivi giacché:

- a) il comune di Nea Makri nel chiedere la licenza non ha presentato le necessarie pezze giustificative,
- b) il sottosegretario di Stato all'ambiente, all'assetto territoriale e ai lavori pubblici, in una nota datata 31 gennaio 1992 indirizzata al Parlamento greco, ha bocciato la richiesta del comune motivando questa sua bocciatura col fatto che la zona in questione dispone di piccole spiagge, oltre tutto sature di strutture turistiche e ricreative, e presenta per di più gravi problemi di natura geologica, essendo infatti l'area circostante interessata a fenomeni di fessurazione,
- c) esiste una denuncia presentata dalla sovrintendenza alle antichità sottomarine alla procura presso il tribunale di prima istanza di Atene per violazione della legge n. 5351/1932 sulle antichità e del decreto n. IPPE ARCH/A1/FA1/24297/967 del 30 aprile 1980 del ministro della cultura che vieta la costruzione della suddetta opera per motivi di salvaguardia delle antichità.

Per tutti questi motivi e in considerazione del fatto che:

- 1. sussiste il pericolo di insudiciare una delle ultime spiagge rimaste pulite in Attica, insignita nel 1989 della bandiera azzurra della CEE,
- 2. sussiste il rischio di alterare l'equilibrio della regione che insieme alla circostante zona archeologica di Maratona e alla spiaggia e all'ecosistema di Schinià costituisce un complesso territoriale di particolare bellezza naturale e
- 3. non si è proceduto all'elaborazione di uno studio di valutazione dell'impatto ambientale, come prescritto dalla direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾ per siffatti progetti,

non ritiene opportuno la Commissione intervenire immediatamente presso le competenti autorità elleniche al fine di arrestare i lavori abusivi di costruzione del suddetto porticciolo, consentendo soltanto i lavori di riparazione del già esistente molo di protezione adibito a rifugio per i pescatori?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(1° giugno 1992)

La legislazione comunitaria attualmente in vigore non disciplina le questioni relative all'assetto territoriale delle zone costiere.

I lavori che riguardano i porti turistici sono sottoposti all'obbligo di una valutazione di impatto ambientale, come previsto dalla direttiva 85/337/CEE, solo quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo esigano.

L'attribuzione della bandiera azzurra ad una spiaggia (qualificazione che non è di competenza della CEE, ma di un ente privato) non costituisce un motivo per un intervento comunitario né un mezzo per impedire le utilizzazioni legittime delle risorse naturali. Del resto la zona in questione non è stata identificata come biotopo di rilievo nel quadro della legislazione comunitaria in vigore.

La Commissione non intende intervenire presso le autorità competenti greche per quanto riguarda l'argomento in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 570/92

**dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(19 marzo 1992)
(92/C 242/92)

Oggetto: Concessione di licenze alle emittenti televisive greche

Fonti autorevoli riferiscono che il «Consiglio radiotelevisivo nazionale» nominato dal governo ellenico intende concedere 5 licenze ad altrettante emittenti televisive private di Atene; le stesse fonti riferiscono anche che soltanto una di queste licenze è destinata a un'emittente dell'opposizione e per una copertura di trasmissione locale. Secondo la Commissione è auspicabile e conforme ai principi della democrazia questa decisione che non tiene conto del pluralismo cui si è recentemente ispirata la CEE nell'adottare diversi regolamenti? Inoltre quali provvedimenti intende essa adottare per evitare che si verifichi una siffatta eventualità?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(3 giugno 1992)**

Allo stato attuale del diritto comunitario gli Stati membri sono liberi di definire le condizioni concernenti l'accesso all'attività di radiodiffusione sul loro territorio, purché rispettino le regole del trattato, in particolare il diritto di stabilimento ed il divieto di discriminazione in base alla nazionalità nelle norme relative all'accesso e all'esercizio dell'attività stessa. D'altro canto la Commissione ha affermato a più riprese di annettere grande importanza al mantenimento del pluralismo nei mezzi di comunicazione e sta valutando l'opportunità di un'azione comunitaria in tale settore.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 574/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 marzo 1992)
(92/C 242/93)**

Oggetto: Costi di mantenimento degli animali d'allevamento

L'interruzione dei sussidi dei programmi integrati mediterranei si ripercuote notevolmente sui costi di mantenimento degli animali d'allevamento e quindi anche sullo sviluppo della zootecnia greca.

Intende la Commissione, e in che modo, contribuire al sostegno dei costi di mantenimento degli animali d'allevamento onde consentire la sopravvivenza e lo sviluppo della zootecnica greca che oggi si trova in gravi difficoltà?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(19 maggio 1992)**

Le azioni di sostegno all'allevamento nel quadro dei programmi integrati mediterranei in Grecia riguardano in particolare il miglioramento genetico del bestiame, la protezione veterinaria e la lotta contro le malattie animali. Queste azioni aventi un carattere strutturale non sono direttamente legate ai costi di manutenzione degli animali. Gli aiuti interessati cessano di essere accordati con la scadenza dei PIM. La Commissione, in questo contesto, sarebbe pronta ad esaminare l'opportunità della loro prosecuzione nel quadro, ad esempio, di un programma operativo a partire dai mezzi disponibili del quadro comunitario di sostegno per la Grecia, se il governo greco ne facesse una domanda motivata che giustifica le necessità dell'allevamento oltre alla data di scadenza dei PIM.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 577/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 marzo 1992)
(92/C 242/94)**

Oggetto: Le cave del monte Pentelis

Numerosi privati, con la tattica tipica dei ladri e la condiscendenza delle autorità locali, continuano ad estrarre abusivamente marmo dalle antiche cave del Pentelis, malgrado si siano già distrutti il bosco e la falda freatiche della regione, come risulta da una denuncia della locale associazione ambientalista.

Intende la Commissione raccomandare al governoellenico la chiusura delle suddette cave e finanziare inoltre opere per il ripristino della flora del Pentelis?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
(10 giugno 1992)**

La gestione delle cave menzionate dall'onorevole parlamentare è prerogativa dello Stato membro in questione.

Per quanto riguarda il finanziamento di opere inerenti alle cave suddette, la Commissione è pronta a vagliare qualsiasi richiesta ai fondi strutturali presentata dalle autorità greche nel quadro del programma operativo Attica e nei limiti degli obiettivi del programma stesso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 584/92
dell'on. Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 marzo 1992)
(92/C 242/95)**

Oggetto: Programma europeo contro la malaria

Si vuol sapere dalla Commissione se non prevede di elaborare una propria strategia per la lotta alla malaria, malattia cui sono esposte nel mondo circa 2,2 miliardi di persone — delle quali circa un milione muore ogni anno — in prevalenza residenti in Asia ed Oceania.

Considerando che la causa principale di tale malattia è il paludismo, causato dal disboscamento, dalle migrazioni di massa dei lavoratori e da servizi sanitari insufficienti, queste problematiche andrebbero inserite nei programmi d'intervento comunitario per lo sviluppo di tali regioni.

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
(10 giugno 1992)**

La malaria o paludismo (i due termini sono sinonimi) è in effetti una malattia molto diffusa a livello mondiale, in particolare in tutte le regioni tropicali e subtropicali: si tratta di una pandemia.

Nei paesi in via di sviluppo, ivi compresa l'Asia, questa malattia costituisce, assieme alle malattie diarreiche e alle infezioni respiratorie acute, la principale causa di morbilità e di mortalità.

La Commissione ritiene che la lotta contro il paludismo e altre malattie endemiche debba integrarsi nei progetti di assistenza sanitaria finalizzati allo sviluppo e al consolidamento della medicina di base (i «sistemi di sanità integrati»), seguendo le raccomandazioni dell'OMS relative all'assistenza sanitaria primaria e i principi della quarta convenzione di Lomé (articolo 154).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 591/92
dell'on. Alexandros Alavanos (CG)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 marzo 1992)
(92/C 242/96)**

Oggetto: Trasporto ed interramento di rifiuti pericolosi nella zona di Skopje

A quanto riferisce la stampa, nella sua recente visita a Bonn il «ministro degli affari esteri» di «Skopje» ha proposto ai suoi interlocutori tedeschi di inviare nel suo paese, perché vi vengano interrati, i rifiuti ed i cascami dell'industria tedesca (inclusi quelli di provenienza nucleare) in cambio di determinati benefici economici e politici.

Se tali informazioni corrispondono al vero, uno sviluppo di questo genere non mancherà di interessare, per la pericolosità dei rifiuti e per il tipo di interventi strutturali necessari, tanto i paesi e le regioni di transito che quelli confinanti, quali la Grecia. Si chiede pertanto alla Commissione:

- se può confermare o smentire queste notizie,
- cosa intende fare qualora queste risultino esatte.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(4 giugno 1992)**

La Commissione non è al corrente degli elementi riferiti dall'onorevole parlamentare relativamente all'eventuale progetto di spedizione di rifiuti industriali pericolosi, per alcuni radioattivi, dalla Repubblica federale di Germania

verso Skopje. La Commissione non è dunque in grado di smentire o di confermare questi elementi.

È opportuno ricordare che l'esportazione di rifiuti al di fuori della Comunità è oggetto di normative che fissano le modalità di controllo di tali spedizioni.

In primo luogo la direttiva 84/631/CEE⁽¹⁾ relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni trasfrontaliere di rifiuti pericolosi che impone un sistema di notifica preliminare alla spedizione da parte di tutte le autorità competenti interessate: è necessario un accordo esplicito dell'autorità del paese di destinazione. Una proposta di regolamento, che dovrebbe sostituire questa direttiva, è stata esaminata dal Parlamento europeo nella sessione del marzo 1992. La Commissione ha così accolto il divieto totale d'esportazione fuori della Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, eccetto verso i paesi dell'Associazione europea di libero scambio.

Nel caso di residui radioattivi, tale divieto d'asportazione non è previsto. Tuttavia la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra gli Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa, prevede che, in caso di esportazione fuori della Comunità, le autorità competenti dello Stato membro di provenienza prendano contatto con le autorità del paese di destinazione.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 606/92
dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 marzo 1992)
(92/C 242/97)**

Oggetto: Diritto di voto «europeo» alle elezioni municipali

L'articolo 8 b) del progetto di trattato sull'Unione europea prevede il diritto di voto e l'eleggibilità alle elezioni municipali per tutti i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

La realizzazione di tali diritti presuppone una normativa europea ad hoc. Che cosa intende fare la Commissione in merito?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(5 giugno 1992)**

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare di aver presentato già nel 1988 la sua proposta di direttiva sul diritto di voto dei cittadini degli Stati membri nelle elezioni municipali dello Stato membro di residenza⁽¹⁾, e di aver modificato tale proposta nel 1989⁽²⁾ per tener conto del parere espresso dal Parlamento europeo. I

lavori del Consiglio riguardanti la proposta modificata sono stati sospesi in attesa che la conferenza intergovernativa sull'unione politica deliberasse in questo campo.

La Commissione si rallegra che il trattato sull'Unione europea garantica, all'articolo 8b, il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza. La garanzia fornita dall'articolo 8b segna un progresso decisivo ai fini della necessaria eliminazione del deficit democratico tuttora esistente nella Comunità.

Pur riconoscendo la necessità di rendere operante quanto più rapidamente possibile tale diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni municipali, i servizi della Commissione stanno attualmente riesaminando la proposta modificata del 23 ottobre 1989 per adattarla eventualmente a quanto disposto dall'articolo 8b. Una volta ratificato il trattato sull'Unione europea la Commissione prenderà le iniziative necessarie per rispettare il termine del 31 dicembre 1994 fissato dall'articolo 8b per l'adozione da parte del Consiglio. La Commissione è pienamente consapevole della priorità che spetta ai lavori in questo campo.

(¹) GU n. C 246 del 20. 9. 1988.

(²) GU n. C 290 del 18. 11. 1989.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 613/92
dell'on. Karla Peijs (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(23 marzo 1992)

(92/C 242/98)

Oggetto: Sistema europeo di garanzia per i metalli preziosi

Può la Commissione far sapere se ritiene necessario un sistema europeo di garanzia per i metalli preziosi e se ha proceduto ad uno studio in materia?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(12 maggio 1992)

La Commissione non ritiene per il momento necessario introdurre un sistema europeo di garanzia per gli articoli in metalli preziosi. Tuttavia, consapevole della necessità di proteggere i consumatori e garantire la correttezza delle transazioni commerciali nel settore, essa giustifica pienamente l'introduzione, nelle normative degli Stati membri, di meccanismi di controllo dei titoli di queste lavorazioni.

Nell'esaminare queste normative alla luce degli articoli 30 e seguenti del trattato, la Commissione accorda un'importanza particolare al mantenimento di sistemi di controllo dei titoli che offrano tutte le garanzie necessarie.

Essa considera pertanto pienamente legittimo il requisito di una punzonatura degli articoli in metalli preziosi che indichi il loro titolo e identifichi il responsabile dell'immissione sul mercato.

Tuttavia, per quanto riguarda specificamente la punzonatura del titolo o della garanzia, la Commissione ritiene che la necessità di proteggere il consumatore e garantire la correttezza delle transazioni commerciali non possa essere invocata per sottoporre a nuovi controlli e ad una nuova punzonatura gli articoli importati da un altro Stato membro, nel quale sono stati legalmente commercializzati e che sono muniti di punzonatura del titolo, a condizione tuttavia che quest'ultima si copra da garanzie sufficienti (punzonatura da parte di un servizio di Stato o di un servizio che agisce per conto di quest'ultimo, o da un professionista che offre adeguate garanzie di indipendenza e di qualità del controllo).

Inoltre le indicazioni della punzonatura, indipendentemente dalla forma, devono avere un contenuto informativo equivalente a quello prescritto nello Stato d'importazione e comprensibile per il consumatore di quest'ultimo. Al riguardo la Commissione ritiene che le punzonature del titolo possano essere rese comprensibili per i consumatori se gli articoli punzonati sono accompagnati, al momento della loro immissione sul mercato, da un'etichetta che indichi il loro titolo in millesimi.

In questo contesto e in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ribadisce l'importanza di una tale etichettatura e di un adeguato sistema di informazione dei consumatori (ad esempio menzioni chiare nelle vetrine di esposizione, sui cataloghi nonché sui buoni d'ordine e sulle fatture consegnate agli acquirenti).

La Commissione ritiene inoltre che le normative nazionali possono legittimamente esigere la presenza sugli articoli di una seconda punzonatura detta «di responsabilità» ma che si debba applicare il principio di «riconoscimento reciproco» anche a questo tipo di punzonatura, in quanto gli Stati membri hanno il diritto di subordinare questo riconoscimento alla prestazione della prova della registrazione di tale punzonatura nello Stato d'origine.

Secondo la Commissione l'attuazione di questi orientamenti garantisce, nel rispetto del principio di sussidiarietà, da un lato, un giusto equilibrio tra le esigenze della libera circolazione dei prodotti e la necessità di garantire la tutela dei consumatori e, dall'altro, la correttezza delle transazioni commerciali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 626/92

**dell'on. Ursula Schleicher (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(23 marzo 1992)

(92/C 242/99)

Oggetto: Scadenze per l'autorizzazione relativa alle specialità medicinali

Nella direttiva 65/65/CEE (¹) sono fissati i termini per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali.

Esiste per gli Stati membri della CE la possibilità di derogare ai termini fissati nella direttiva in questione

oppure di modificarli in maniera tale che a determinate condizioni non sia obbligatorio rispettarli?

(¹) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(27 maggio 1992)

Le direttive per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali (65/65/CEE) e per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ai medicinali veterinari (81/851/CEE) (¹), obbligano gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie affinché la durata della procedura di autorizzazione alla vendita non oltrepassi i 120 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Nei casi eccezionali questo termine può essere prorogato per un periodo di 90 giorni.

La procedura di autorizzazione all'immissione sul mercato può essere prolungata anche qualora le autorità competenti esigano dal richiedente che completi il fascicolo. Eventualmente i termini sono sospesi fino a quando sono forniti i dati complementari richiesti o fino a quando il richiedente fornisce spiegazioni oralmente o per iscritto.

La fissazione di questi termini ha come obiettivo essenziale di garantire la tutela della salute pubblica, eliminando gli ostacoli allo sviluppo dell'industria farmaceutica e agli scambi delle specialità medicinali all'interno della Comunità. L'esperienza, in particolare per quanto riguarda la procedura di autorizzazione alla vendita di medicinali nuovi e innovativi, dimostra che i termini sono sufficienti e rispettati dalla maggior parte degli Stati membri.

Le disposizioni suddette non permettono deroghe ai termini previsti dalle direttive. In quest'ottica l'adozione da parte di uno Stato membro di disposizioni legislative che prevedono termini diversi o l'inosservanza degli stessi nella pratica amministrativa da parte delle autorità responsabili della concessione di autorizzazioni alla vendita costituirebbe un'infrazione del diritto comunitario.

(¹) GU n. L 317 del 6. 11. 1981.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 639/92
dell'on. Bartho Pronk (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(23 marzo 1992)

(92/C 242/100)

Oggetto: Stabilimento di fisioterapeuti in Germania

1. È noto alla Commissione che i fisioterapeuti olandesi vengono impediti di stabilirsi in proprio in Germania dal fatto che, contrariamente a quanto avveniva sinora, da

qualche tempo a questa parte il diploma olandese non è più equiparato a quello tedesco?

2. È noto alla Commissione che i fisioterapeuti olandesi, allo scopo di ottenere un «Anerkennung» (riconoscimento) tedesco, sono tenuti ad effettuare un tirocinio di sei mesi in Germania e ciò nonostante che in Olanda il periodo di formazione duri un anno di più che nel predetto paese?

3. A giudizio della Commissione, si trova detta situazione in linea con le apposite direttive europee?

4. In caso affermativo, risponde questa situazione alle finalità del trattato CEE?

5. Quali adeguati provvedimenti ventila la Commissione per porre rimedio a questo stato di cose?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(17 giugno 1992)

1 e 2. La Commissione prende nota di quanto esposto ai punti 1 e 2.

3. Qualora l'attività in questione sia un'attività professionale regolamentata, a termini della direttiva 89/48/CEE (¹), nello Stato ospitante sono applicabili le disposizioni della direttiva stessa.

La direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, è entrata in vigore il 4 gennaio 1991.

Detta direttiva si applica unicamente alle attività professionali regolamentate nello Stato membro ospitante, vale a dire a quelle attività professionali per le quali l'accesso o l'esercizio siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, al possesso di un diploma. Un'altra condizione di applicabilità è che il diploma in questione sia, tanto nello Stato membro in cui è stato rilasciato (in questo caso i Paesi Bassi) quanto nello Stato membro ospitante (in questo caso la Germania), un diploma di istruzione superiore rilasciato al termine di una formazione di almeno tre anni.

L'articolo 3 della direttiva prevede per lo Stato membro ospitante l'obbligo di riconoscere il «diploma». Lo Stato ospitante può prescrivere requisiti aggiuntivi soltanto qualora sussista una differenza di almeno un anno nella durata del periodo di formazione o altre differenze di rilievo. All'esistenza di tali differenze di rilievo può essere posto rimedio con una prova attitudinale ovvero con un tirocinio di adattamento, a scelta del lavoratore migrante (articolo 4).

Da quanto risulta alla Commissione in Germania l'attività di fisioterapista non rientra nel campo d'applicazione della direttiva 89/48/CEE in quanto in tale paese la corrispondente formazione viene impartita in «Fachschulen», che non fanno parte del sistema di istruzione post-secondaria.

4. Qualora non sia in vigore nessuna disposizione di diritto derivato relativa all'attività in questione, un

lavoratore migrante può invocare l'applicabilità diretta degli articoli 48, 52 e 59 del trattato CEE allo scopo di ottenere l'autorizzazione all'esercizio della sua professione nello Stato membro ospitante. L'interpretazione di tali articoli può trovarsi nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella sentenza del 15 ottobre 1987 (causa 222/86, Unectef/Heylens Raccolta 1987, pag. 4097).

In detta sentenza la Corte ha statuito che, anche laddove non si applichi nessuna direttiva, la valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente con riguardo al livello delle cognizioni e capacità che il diploma stesso, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della preparazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare.

La Corte ha successivamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale nella sentenza del 7 maggio 1991 relativa alla causa C-340/89 (sig.ra Vlassopoulou/Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg).

La Commissione ritiene quindi che lo Stato ospitante debba tener conto delle qualifiche e dell'esperienza professionale del lavoratore, a prescindere dal fatto che egli le abbia conseguite nello Stato ospitante o in un altro Stato membro, e determinare se esse corrispondano alle qualifiche da esso richieste. Una volta valutate le qualifiche del lavoratore migrante, qualora lo Stato ospitante riscontri la necessità di ulteriori studi, da concludere eventualmente con un esame, per integrare le qualifiche suddette, tali condizioni addizionali possono venire imposte soltanto se il lavoratore migrante non è già in possesso di qualifiche equivalenti.

5. La Commissione ha proposto una direttiva relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE. Il 25 febbraio 1992 il Consiglio ha adottato una posizione comune in merito a tale proposta che, una volta adottata, disciplinerà le attività professionali che esulano dal campo di applicazione dell'originaria direttiva sul sistema generale e delle direttive specifiche riguardanti ad esempio medici, infermieri (responsabili dell'assistenza generale) ostetriche, dentisti e farmacisti, nonché delle direttive «di transizione» che figurano nell'allegato A della proposta.

(¹) GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 644/92

dell'on. James Ford (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 marzo 1992)
(92/C 242/101)

Oggetto: Responsabilità del prestatore di servizi

La Commissione ha previsto l'applicazione di deroghe nei confronti di organizzazioni a carattere volontario (come la Croce rossa britannica) nella sua proposta di direttiva

sulla responsabilità del prestatore di servizi (COM(90) 482 def.) per limitare l'onore della prova gravante in particolare sull'utente di servizi di assistenza e soccorso in situazioni di emergenza?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(2 giugno 1992)

La proposta di direttiva concernente la responsabilità dei fornitori di servizi, adottata dalla Commissione il 24 ottobre 1990, non distingue tra i fornitori di servizi gli enti volontari o no perché la Commissione ha ritenuto che tutti i fornitori debbano essere responsabili del danno causato per colpa loro nella prestazione del servizio.

Tuttavia la proposta di direttiva stabilisce che l'assenza di difetto dei fornitori di un servizio debba essere valutata, tenendo conto della sicurezza che può ragionevolmente essere prevista. La Commissione è convinta che questa nozione permette una distinzione tra situazioni normali e di emergenza nelle quali l'aspettativa ragionevole potrebbe essere diversa.

Inoltre la Commissione ha già indicato che, dopo aver ricevuto il parere del Parlamento europeo, escluderà i settori della medicina e dell'edilizia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 653/92

dell'on. Mary Banotti (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 marzo 1992)
(92/C 242/102)

Oggetto: Liberia — Violazione dei diritti dell'uomo

Potrebbe la Commissione informarmi se negli ultimi mesi sono state sorvegliate le violazioni dei diritti dell'uomo in Liberia e se le risulta che i media abbiano accennato al fatto che taluni Stati membri hanno concesso licenze a varie compagnie per operare in Liberia?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(16 giugno 1992)

I disordini verificatisi in Liberia nel dicembre 1989 e la situazione di insicurezza che hanno creato nel paese hanno indotto la Commissione a chiudere la sua delegazione nel maggio 1990. Da allora sono cessate tutte le azioni comunitarie di cooperazione finanziaria e tecnica, fatta eccezione per gli aiuti ai profughi e per gli aiuti

d'urgenza, che la Commissione continua ad eseguire attraverso organismi specializzati che operano nel paese e nelle regioni limitrofe che hanno accolto i profughi.

Durante la guerra civile che ha dilaniato il paese sono state commesse efferate violazioni dei diritti dell'uomo ai danni della popolazione liberiana. Tuttavia alla Commissione non risulta che atti di tal genere siano stati commessi sotto la responsabilità dell'IGNU (governo provvisorio di unità nazionale) sul territorio da esso controllato. L'IGNU è l'unica autorità riconosciuta a livello internazionale.

La Commissione non dispone di informazioni sulle licenze concesse dagli Stati membri alle imprese nazionali per consentirne l'attività in Liberia. D'altro canto essa si chiede quale potrebbero essere la natura e l'interesse di queste licenze.

parte di quelli della Toscana, inceneritore del vicino aeroporto Leonardo Da Vinci, cave estrattive di gas inertii, ai quali — secondo il nuovo piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, presentato nel dicembre 1991 — si dovrebbero aggiungere: un cogenerator per la produzione di energia derivata dalla combustione dei r.s.u. differenziati, un impianto di preselezione e trattamento dei r.s.u., una ulteriore discarica per rifiuti selezionati (scarti) e per residui di fanghi di depurazione?

Non ritiene di dover agire con solerzia sul governo italiano, sul suo ministero dell'ambiente, sulla regione Lazio e sul comune di Roma affinché interrompano qualsiasi nuovo insediamento e riconsiderino per intero la situazione ambientale della zona di Malagrotta?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 659/92
**degli on. Giuseppe Rauti, Gianfranco Fini,
Cristiana Muscardini e Antonio Mazzone (NI)**
alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1992)
(92/C 242/103)

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(4 giugno 1992)

I fatti esposti dagli onorevoli parlamentari non fanno pensare che vi sia una violazione della regolamentazione comunitaria in materia di ambiente.

In effetti la coesistenza di più impianti come quelli indicati dagli onorevoli parlamentari non è, di per sé, indice di inosservanza di una disposizione comunitaria sull'ambiente.

Si potrebbero trarre indicazioni di questo genere in base ad elementi relativi all'applicazione delle disposizioni comunitarie specifiche, come le emissioni nell'atmosfera, la valutazione di impatto ambientale, ecc.

Oggetto: Rischi ambientali nella zona di Malagrotta (Roma)

Ritiene la Commissione compatibile con la normativa comunitaria in materia ambientale la contemporanea e contigua esistenza nella medesima zona di Malagrotta (Roma) dei seguenti impianti: raffineria di Roma, bitumificio, deposito gas liquido, deposito Agip petroli (dal quale in data 6 gennaio 1992 sono fuoriusciti migliaia di litri di cherosene riversatisi nel fiume Tevere), discarica r.s.u., inceneritore per rifiuti ospedalieri del Lazio e di